

Dottorato di Ricerca
in “Diritto degli Affari e Tributario dell’Impresa”
XXII Ciclo

**SEMPLIFICAZIONE ED EFFETTIVITÀ DEL SISTEMA DI
CONTROLLO ESTERNO NELLE S.P.A.**

Tutor:

Chiar.mo Prof. Gustavo Visentini

Candidato:

Alessandro De Ferrariis

Indice

| | |
|---|----|
| INTRODUZIONE..... | 6 |
| 1. LA GENESI DEL CONTROLLO ESTERNO E L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA REVISIONE CONTABILE..... | 11 |
| 2. LE CRISI INTERNAZIONALI E LA DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA | 17 |
| 2.1 IL CASO ENRON E GLI ALTRI SCANDALI FINANZIARI | 20 |
| 2.2 IL SARBANES-OXLEY ACT ED IL DODD-FRANK ACT: NUOVI PROBLEMI VECCHIE SOLUZIONI | 25 |
| 2. L'ATTUALE DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI | 31 |
| 3.1 I REVISORI LEGALI DEI CONTI..... | 34 |
| 3.2 IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ REVISIONATA ED IL REVISORE LEGALE DEI CONTI | 36 |
| 3.3 CONFERIMENTO E CESSAZIONE DELL'INCARICO | 38 |
| 3.3.1 LA REVOCA DELL'INCARICO | 40 |
| 3.3.2. LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI SINDACO-REVISORE..... | 46 |
| 3.3.3. LE DIMISSIONI DEL REVISORE. | 48 |
| 3.3.4 LA RISOLUZIONE CONSENSUALE. | 51 |
| 3.3.5. GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE. | 53 |
| 3.3.6 BREVI RIFLESSIONI..... | 54 |
| 3.4 L'INDIPENDENZA DEL REVISORE..... | 57 |
| 3.5 GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO | 74 |
| 3.6 IL CONTROLLO DEI CONTI..... | 82 |

| | |
|---|-----|
| 3.7 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ | 85 |
| 3.7.1 IL TESTO DELL'ART. 15: IL COORDINAMENTO TRA I COMMI I E II..... | 86 |
| 3.7.2 LA RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ, VERSO I SOCI E VERSO I TERZI..... | 95 |
| 3.7.4 LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE | 100 |
| 4. LE RECENTI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE | 102 |
| 4.1 LA DIRETTIVA 2014/56/UE..... | 103 |
| 4.2 IL REGOLAMENTO 537/2014..... | 112 |
| CONCLUSIONI: L'INIDONEITÀ DELL'ATTUALE SISTEMA DI CONTROLLO ALLA PREVENZIONE ED ALLA SOLUZIONE DELLE CRISI D'IMPRESA E DI MERCATO | 120 |

INTRODUZIONE

Nello studiare dapprima la complessa disciplina che regola la società per azioni e poi le quotidiane esperienze di tali società, ci siamo posti l'interrogativo, probabilmente a prima vista banale, circa l'opportunità che un affare privato, quale è appunto la società per azioni, debba essere obbligatoriamente sottoposto al controllo di un soggetto terzo, al c.d. controllo esterno.

Orbene, per poter correttamente rispondere a tale quesito occorre analizzare gli interessi coinvolti nella "vita" di una società per azioni. In altri termini, se le eventuali irregolarità nella gestione, nella rendicontazione, nella tenuta della scritture contabili, avessero esclusivamente effetti pregiudizievoli nei confronti di quei soggetti che partecipano a quell'affare, e quindi i soci, in particolare, non vi sarebbe ragione per dover rendere obbligatorio un controllo che interesserebbe solo i soggetti che decidono autonomamente di rischiare in quell'affare. Se, dunque, si dovesse approdare ad una tale conclusione, si giungerebbe ad affermare che il controllo esterno, e in particolare il controllo contabile affidato al revisore esterno, non debba essere obbligatorio, ma dovrebbe essere piuttosto una libera scelta della società, da effettuare al momento della costituzione ovvero nel corso della vita della società stessa.

A ben vedere, tuttavia, gli interessi coinvolti nella vita di una società non sono solo quelli dei soci, ma sono anche quelli dei creditori, nonché dei soggetti terzi che devono scegliere se intrattenere o meno relazioni commerciali con la società in questione.

Come vedremo diffusamente nel prosieguo della trattazione, al fine di consentire ai soci, ai creditori ed ai terzi di poter fare affidamento sulla veridicità dei dati di una società per azioni, il legislatore negli anni ha scelto di obbligare la società a nominare un soggetto esterno che, sotto la propria responsabilità, renda un giudizio sulla regolare tenuta delle scritture contabili. Così se il revisore dovesse rendere un giudizio positivo senza rilievi, il terzo avrebbe la certezza che i dati contabili di quella società sono veri, chiari e corretti e, in buona sostanza, per lui affidabili¹.

Tuttavia, storicamente, il sistema di controllo contabile ha mostrato una sostanziale inefficienza, tale da cagionare, o, in ogni caso aggravare, le crisi che negli ultimi decenni hanno interessato il mercato mondiale.

Tradizionalmente nell'ordinamento il collegio sindacale, quale organo di controllo, ha avuto competenza esclusiva sulla contabilità della società per azioni, più specificatamente sui bilanci ordinari e straordinari delle società.

Tale esclusività man mano è diminuita a favore di organismi e soggetti esterni alla società quali i revisori legali dei conti, i quali possono svolgere l'attività di controllo contabile esterno in forma individuale o in forma societaria.

In generale, l'attività di controllo contabile consiste:

- nella verifica, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione delle scritture contabili;

¹ VERNA, *Le differenti responsabilità del revisore legale rispetto a quelle del collegio sindacale. Il controllo nelle società e negli enti*, n.2/2011.

- nella verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio e di quello consolidato, ove redatto.

Con il presente lavoro ci siamo posti l'obiettivo di comprendere se il sistema di controllo esterno cui una società per azioni è obbligatoriamente sottoposta sia attualmente un controllo effettivo ovvero sia divenuto un mero controllo formale, privo di un reale impatto e privo dunque di alcuna utilità. Fonte anzi, verrebbe da dire, di un aumento di burocratizzazione e costi, elementi che, di certo, non agevolano l'affare privato.

L'analisi che ci ha occupato non poteva prescindere, dunque, dal complesso e, forse contestabile, processo di formazione dell'attuale disciplina, seguendone l'impostazione storica e quindi concentrando la nostra attenzione, in particolare, sulla revisione legale dei conti, quale sistema obbligatorio di controllo esterno, istituito negli anni '70 alla luce della ritenuta insufficienza del controllo dei sindaci, la cui disciplina, come avremo modo di analizzare dettagliatamente nel prosieguo, ha subito una significativa modifica nel corso di quest'ultimo decennio.

L'analisi della genesi dell'attuale normativa non poteva inoltre non muovere dalla disamina della disciplina statunitense dei controlli societari, disciplina ispiratrice della riforma europea e conseguente, come sovente accade, ad una profonda crisi cagionata per la sua parte rilevante, dalla inefficienza dei soggetti preposti al controllo, dei garanti della legalità.

Ci siamo soffermati, inoltre, sulla disciplina dettata per le società quotate, nelle quali la correttezza delle informazioni rese pubbliche è di fondamentale importanza per tutti gli operatori del mercato.

Ruolo centrale, nella nostra ricerca ha assunto il profilo della responsabilità del revisore esterno, quale unico strumento conosciuto dall'esperienza metagiuridica per ottenere il corretto adempimento ad un dovere, ed assurgendo, quindi, al rango di ultimo baluardo di legalità. Se dunque, all'esito della nostra analisi, dovessimo giungere alla conclusione che il meccanismo di responsabilità non sia adeguato a prevenire condotte abusive, ci troveremmo dinanzi ad una disciplina svuotata del proprio significato e, priva della sperata efficacia.

Ci siamo dunque soffermati in particolare sulle modifiche legislative che hanno interessato in particolare la revisione, per comprendere se l'auspicata semplificazione dei controlli sia effettivamente stata realizzata e se tali modifiche legislative consentono - *recte* obbligano ad - un controllo effettivo.

Il quesito posto alla base della nostra analisi, sarà il filo conduttore della presente trattazione. Quesito al quale, pur senza voler anticipare il risultato della ricerca, sembra doversi rispondere nella maniera più deludente: il sistema di controllo, così come delineato del nostro legislatore, non solo non è efficace, ma non ambisce neppure ad esserlo. Il legislatore sembra, verrebbe da dire, ancora una volta influenzato da interessi contrapposti e più interessato a non scontentare nessuno che a prendere una posizione netta e chiarificatrice, così dettando una disciplina di compromesso tra tali interessi. Ancora una volta, dunque, nella ricerca dei motivi ispiratori delle modifiche legislative, ci troviamo ad indagare gli "interessi ispiratori" della riforma.

Al termine della nostra trattazione, speriamo di aver offerto alcuni spunti di riflessione muovendo dalle ragioni che spinsero il legislatore del 1882 ad introdurre il primo meccanismo di controllo e tentando di individuare una soluzione, che potrebbe risolversi in una provocatoria

estremizzazione, ma che sembra poter ben riassumere la paradossale situazione in cui gli operatori operano sul mercato.

1. LA GENESI DEL CONTROLLO ESTERNO E L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA REVISIONE CONTABILE.

La figura del revisore contabile si incontra, per la prima volta, in Gran Bretagna agli inizi del diciannovesimo secolo². È in tale periodo che difatti nascono le corporazioni e con esse il problema della distinzione tra proprietà e amministrazione. Si trattava in particolare di associazioni finalizzate allo svolgimento di un'attività economica che riservavano l'esercizio del commercio ai soli membri iscritti. Si creava la distinzione tra gli *officers*, i soggetti cui era demandata la gestione, ed i soggetti che, avendo apportato il capitale, partecipavano alla ripartizione dei profitti dell'affare.

La circostanza che coloro i quali investono il proprio capitale in un affare, non lo gestiscano direttamente, comporta il sorgere dell'esigenza del controllo. L'attività di controllo viene dunque affidata a soggetti esterni all'amministrazione, gli *Auditors*, nominati dalle corporazioni e costituiti solitamente in comitati. La miglior garanzia di tutela rispetto alle frodi ed alle irregolarità di bilancio è rappresentata dall'indipendenza degli *auditors*³.

Parallelamente alla Gran Bretagna, la medesima esigenza di controllo viene avvertita anche dalle compagnie operanti in Olanda, in cui i

² WATTS ROSS L.-ZINNERMANN JEROLD L. *Agency problems, auditing and the theory of the firm: some evidence*, in *Journal of law economics*, 1983.

³ Come avremo modo di vedere nel prosieguo, l'indipendenza dei revisori è il punto centrale della attuale disciplina di matrice europea, così realizzandosi un ritorno ad una regolamentazione preventiva piuttosto che ad una disciplina di sanzione delle irregolarità.

consociati non avevano alcun diritto alla gestione, fatta eccezione per quei pochi tra essi che conferivano una determinata, maggiore, somma, di nominare un agente con il compito di controllare la gestione, informandosi, in particolare, su debiti e crediti.

Per quanto concerne l'Italia, dalla fine del diciannovesimo secolo la Compagnia Italiana nominava il primo organo di sorveglianza⁴ l'assemblea di una società per azioni era tenuta a nominare il soggetto incaricato della gestione e quello incaricato del controllo sulla gestione, entrambi mandatari dell'assemblea. I sindaci erano responsabili solo nei confronti dei soci e non anche verso i terzi. Il controllo cui i sindaci erano chiamati riguardava principalmente la contabilità e si estendeva poi alla gestione nel suo complesso.

L'idea di fondo che spinse all'introduzione di tale tipologia di controllo è che solo attraverso i documenti contabili si può controllare la gestione. Le disposizioni del '42 in tema di competenze e di poteri del collegio sindacale ben chiarivano la ratio dell'organo. Tuttavia c'è sempre stata insoddisfazione per il modo in cui il controllo veniva nella pratica esercitato. Ciclicamente con ogni crisi ci si propone di organizzare un modello di controllo adeguato ad evitare quella successiva. Fino ad ora invano.

Le ragioni del mancato funzionamento del controllo negli anni '20 furono ravvisate nella dipendenza dei sindaci dall'amministratore delegato e nella scarsità dei poteri dei sindaci. La sostanziale dipendenza dall'amministratore delegato derivava dalla nomina da parte dell'assemblea su proposta dell'amministratore delegato. Si osservava inoltre che la dipendenza derivava anche dalla sostanziale assenza di

⁴ SANGUINETTI, *Collegio sindacale e revisione contabile: note storiche ed evoluzione della professione*, in *Il Controllo Legale dei Conti*, 1997, n. 4, pp. 617 ss.

responsabilità, dalla scarsa professionalità richiesta per l'esercizio della funzione, dalla scarsità dei poteri, dalle difficoltà di far valere la responsabilità, lasciata per lo più alla disciplina comune. Le più frequenti illegalità riguardavano le falsità contabili perpetrate per occultare la crisi.

Con la legge del '31 fu istituito presso il Ministero della giustizia il ruolo dei revisori dei conti. Si trattava di professionisti particolarmente qualificati che nell'esercizio delle loro funzioni ricoprivano la carica di pubblici ufficiali e dovevano comunicare all'autorità giudiziaria i fatti di reato rilevati. Nelle maggiori società almeno un sindaco doveva essere scelto tra i revisori e ricopriva la carica di presidente del collegio. Le maggiori società erano indirettamente controllate dall'Amministrazione.

Questa riforma si rivelò tuttavia inadeguata a contenere le crisi di legalità per due ragioni fondamentali: assenza di selezione sostanziale all'accesso alla professione di revisore; assenza di adeguata organizzazione dei sindaci, che dovevano svolgere il controllo personalmente. Il controllo finiva per ridursi in un mero adempimento formale compilato asetticamente con formule di rito.

Anche nel codice civile del '42 nelle società per azioni il controllo contabile veniva esercitato dal collegio sindacale, ed era quindi un controllo c.d. interno. Tale meccanismo si mostrò ulteriormente inadeguato in quanto, riprendendo l'impostazione del codice di commercio del 1882, stabiliva un numero fisso di sindaci preposti al controllo della società e non adeguabile in base alle dimensioni della società medesima, senza prevedere peraltro espressamente la facoltà di questi di avvalersi di ausiliari. Altro aspetto problematico era, senz'altro, la mancanza di indipendenza dei controllori rispetto al soggetto controllato.

Alla luce dell'inefficienza del sistema così delineato, negli anni '70 veniva riformata la legislazione sulle società con azioni quotate e veniva introdotta la società di revisione per il controllo contabile con la certificazione dei bilanci. Difatti, con la legge n. 216 del 1974, la c.d. "mini-riforma delle s.p.a.", fu istituita la Consob e fu prevista una legge delega per l'introduzione dell'istituto della revisione contabile e della certificazione obbligatoria.

Il D.P.R. n. 136 del 1975, in attuazione della predetta legge delega, introdusse l'istituto della revisione obbligatoria per le società quotate. Al collegio sindacale si affiancava quindi un professionista specializzato, indipendente ed adeguatamente organizzato. Oggetto del contratto di revisione era la prestazione di pareri, le verifiche contabili, la certificazione del bilancio accompagnata da una relazione. Il rilascio della certificazione comportava una limitazione di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, limitazione che tuttavia non riguardava la Consob, cui era sempre riconosciuto tale potere.

La disciplina della responsabilità, delineata in due disposizioni, era tuttavia insufficiente: la prima richiamava il criterio della diligenza del mandatario, come per i sindaci (art. 2407, comma 1, c.c.); la seconda prevedeva la responsabilità solidale della società di revisione, nei confronti della società revisionata e dei terzi per gli inadempimenti o i fatti illeciti dei responsabili della revisione e dei dipendenti che avevano compiuto la revisione. Il quadro normativo prospettava qualche difficoltà interpretativa e probatoria ed in particolare le questioni più complesse erano: i) se potesse essere affermato un principio generale di responsabilità della società di revisione nei confronti sia dei creditori sociali che dei terzi danneggiati; ii) se il revisore sopportasse un rischio professionale; iii) quale fosse la prova della causalità efficiente tra

l'inadempimento o l'illecito del revisore ed il danno causato alla società revisionata e ai terzi, in presenza di un comportamento illecito degli amministratori. L'onere della prova, infine, non era regolato, così costringendo a ricorrere alle regole di diritto civile.

Il rigore della disciplina è stato attenuato da successivi interventi legislativi. I principali difetti del sistema di controllo erano stati ravvisati nell'insufficiente vigilanza della Consob, nella sovrapposizione delle attribuzioni di revisori e sindaci e nell'insoddisfacente disciplina della responsabilità di revisori e sindaci attivabile mediante i rimedi di diritto comune⁵.

Con il recepimento della Direttiva 84/253/CEE del Consiglio, la c.d. "ottava direttiva" avvenuto con il D.lgs. n. 88 del 1992, si modificarono i requisiti di professionalità del collegio sindacale, prevedendo che i suoi membri fossero scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia, con il rischio di attribuire al collegio sindacale il controllo predominante nelle società per azioni⁶.

Solo qualche anno dopo, tuttavia, il D.lgs. n. 58 del 1998, il Testo Unico della Finanza, invertì la *ratio* della mini riforma sottraendo al collegio sindacale la funzione di controllo contabile e attribuendola in via esclusiva alle società di revisione. Difatti, l'art. 155 TUF stabiliva che l'attività di revisione contabile consisteva nella periodica verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e la corretta rilevazione nelle medesime scritture dei fatti di gestione⁷. Per la prima volta, dunque, per le

⁵ BERTOLOTTI, *Controllo contabile e responsabilità "graduale" del revisore*, in www.dircomm.it, n.1/2004 pag. 3 ss.

⁶ BUSSOLETTI, Mario *Commento all'art. 2409-bis c.c.* in *Commentario romano al nuovo diritto delle società* diretto da Floriano d'Alessandro, 2011, pag. 297 ss.

⁷ L'art. 155 TUF nel testo originario ed oggi abrogato dal D.lgs. 39/2010 stabiliva, difatti, che: "Una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 verifica: a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di

sole società quotate, viene distinta l'attività di controllo contabile da quella di controllo amministrativo: la prima è riservata ad una società di revisione, mentre la seconda spetta al collegio sindacale.

Si venne, così, a creare una netta distinzione tra società quotate e non quotate, per le quali il collegio sindacale rimaneva l'unico organo titolare del potere di controllo. La legge delega n. 366 del 2001, all'art. 4, prescriveva che si distinguesse *“il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno”*. Il D.lgs. 6 del 2003, pertanto, introducendo l'art. 2409 bis c.c., stabiliva che *“il controllo contabile sulle società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia”*, salvo che per le sole società non tenute alla redazione del bilancio consolidato e che non facessero ricorso al mercato del capitale di rischio, il cui statuto poteva prevedere che il controllo contabile fosse esercitato dal collegio sindacale, i cui membri dovevano essere revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

gestione nelle scritture contabili; b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.

2. LE CRISI INTERNAZIONALI E LA DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Negli Stati Uniti d'America, la professione degli *Auditors* è importata con il trasferimento nel territorio statunitense dei *Chartered Accountants*⁸ e per la prima volta nel 1896 vengono emanate le leggi che disciplinano la professione del *Certified Public Accountant*, ma che, tuttavia, non disciplinano in alcun modo le tecniche di revisione. Solo con la crisi del 1929 si avvertiva l'esigenza di tutelare in maniera adeguata i risparmiatori, garantendo maggiore chiarezza e correttezza dell'informazione desumibile dal bilancio. Proprio la crisi creò una sostanziale sfiducia negli investimenti nell'acquisto di titoli da parte dei risparmiatori e, pertanto, la creazione di un meccanismo di controllo servì anche al fine di lanciare un segnale ai risparmiatori, affinché potessero riporre nel mercato, in generale, e nelle società nelle quali decidevano di investire, la fiducia necessaria.

Nel 1932 la Borsa di New York richiedeva che le società, nel presentare la domanda di ammissione alla quotazione, fornissero, unitamente al bilancio, una relazione predisposta da revisori indipendenti. Per la prima volta viene istituita la revisione obbligatoria per le società quotate. Tuttavia, al fine di consentire ai destinatari di fruire delle informazioni, era necessario creare un "linguaggio" contabile a tutti comprensibile (mediante l'individuazione dei c.d. *accounting principles*) e dei principi da utilizzare al fine della revisione (*auditing standards*).

⁸ Con tale espressione si designavano i professionisti autorizzati a controllare i bilanci che le società erano tenti a pubblicare.

Nel 1934, con il *Securities Act* veniva creata a tutela degli investitori, la *Securities and Exchange Commission*, con il compito di assicurare il corretto funzionamento del mercato dei titoli⁹.

Le violazioni che interessano la SEC sono l'*insider trading*, la falsa rappresentazione od omissione di informazioni, la frode contabile, la manipolazione dei prezzi di mercato, la sottrazione di capitali dei clienti da parte di broker-dealers e la violazione da parte dei broker-dealers dei doveri di correttezza nei confronti dei clienti.

Oltre ai doveri di controllo è attribuito alla Sec anche il compito di stabilire i principi contabili da utilizzare per la redazione del bilancio ed i principi di revisione. Tuttavia, la Commissione non ha mai elaborato direttamente tali regole, ritenendo che potessero essere redatte, più correttamente, dagli stessi revisori, attraverso le associazioni professionali. Pertanto, tale funzione è stata svolta sin dall'inizio dall'*American Institute of Certified Accountants* (oggi *American Institute of Certified Public Accountants*), che realizzò i primi *Generally accepted accounting principles* (GAAP) ed i *Generally accepted auditing standards* (GAAS).

Come noto, il compito dell'*auditor* è quello di effettuare un controllo sulla situazione patrimoniale del soggetto-cliente, per poi certificare quanto accertato e renderlo pubblico al fine di fornire agli investitori ed ai potenziali investitori al fine di consegnare loro lo strumento principale di valutazione della convenienza dei loro investimenti.

⁹ La stessa SEC definisce l'importanza del controllo ed il proprio ruolo nel mercato: "*The laws and rules that govern the securities industry in the United States derive from a simple and straightforward concept: all investors, whether large institutions or private individuals, should have access to certain basic facts about an investment prior to buying it. To achieve this, the SEC requires public companies to disclose meaningful financial and other information to the public, which provides a common pool of knowledge for all investors to use to judge for themselves if a company's securities are a good investment. Only through the steady flow of timely, comprehensive and accurate information can people make sound investment decisions*" in *The SEC: Who We Are, What We Do*, disponibile su www.sec.gov.

Inutile dire che il punto focale dell'intera disciplina della revisione legale si incentra, come evidenziato dalla giurisprudenza formatasi negli Stati Uniti, sulla responsabilità dei revisori, così distinguendosi un periodo, fino agli anni '50, in cui ai revisori era difficilmente addebitata una qualche responsabilità per le loro condotte negligenti ed un periodo, anche attuale, in cui si è assistito ad un aumento della responsabilità dei revisori, attraverso l'ampliamento delle norme sulla *negligent misrepresentation*, pur assistendosi ad un non uniforme riconoscimento di tali maggiori responsabilità nei diversi stati confederati¹⁰

I primi anni del 2000 sono stati interessati da numerosi scandali finanziari, che hanno coinvolto società di elevato spessore, operanti a livello internazionale. La maggiore difficoltà riguardava la natura di tale responsabilità: secondo alcuni essa consiste in una responsabilità contrattuale secondo il principio della *privity of contract*; secondo altra parte della dottrina e della giurisprudenza il revisore ha un obbligo diretto di diligenza nei confronti dei terzi, alcune volte qualificandola come extracontrattuale, altre volte come contratto a favore di terzo (*near privity*: il terzo non è parte del contratto, ma avendo il contratto come scopo quello di fornire uno strumento al terzo per fondare la sua fiducia, si crea la c.d. "responsabilità quasi contrattuale"¹¹).

¹⁰ BAILEY LARRY P., Miller GAAS Guide 3-6, Aspen Law & Business, 2002.

¹¹ Nel senso della qualificazione della responsabilità del revisore come responsabilità contrattuale, il primo caso fu *Savings Bank v. Ward*, nel quale la Corte Suprema degli Stati Uniti stabilì che il terzo estraneo al rapporto contrattuale non potesse recuperare il danno economico subito per la perdita dei propri investimenti, riconoscendo la legittimazione ad agire nei confronti del revisore al solo cliente, controparte contrattuale (U.S. Supreme Court NATIONAL SAV. BANK OF DISTRICT OF COLUMBIA v. WARD, 100 U.S. 195 (1879), www.justia.us/us/100/195/.) La medesima regola venne ribadita dalla Corte Suprema della Pennsylvania nel caso *Landell v. Lybrand*, ponendo, peraltro, un limite alla responsabilità del revisore nei confronti dello stesso soggetto revisionato (*Landell v. Lybrand*, 107 A. 783 (Pa. 1919), www.aicpa.org/pubs/jofa/aug2000/pac_ex1.htm). Solo con il caso *McPherson v. Buick Motor co* il limite del rapporto contrattuale è sostituito da una regola di prevedibilità (*foreseeability*), in applicazione della quale sono risarcibili i

2.1 IL CASO ENRON E GLI ALTRI SCANDALI FINANZIARI

È tuttavia con il noto caso Enron che si manifestano le debolezze del sistema di controllo contabile delle società.

La strategia di Enron prevedeva l'acquisizione di attività o imprese nei casi in cui i mercati risultavano bilaterali e non ben consolidati, con particolare attenzione al settore energetico, ma attiva anche nel settore delle telecomunicazioni e dell'acciaio. Il principale obiettivo era quello di modernizzare i mercati in cui operava, mediante l'introduzione di strumenti finanziari e derivati per attività di trading e copertura. Al fine di poter utilmente raggiungere l'obiettivo, Enron acquisiva una partecipazione in una impresa (*Badco*) operante in uno dei mercati prescelti. L'acquisto di società avrebbe comportato un costo iniziale elevato, con, tuttavia, elevate prospettive di ricavi nel lungo periodo. Il modo in cui tali operazioni avvenivano è piuttosto complesso, ma, si potrebbe riassumere che Enron creava una *Newco offshore* parzialmente finanziata da investitori esterni, che acquistava la *Badco* da Enron o ne

danni prevedibili da parte del soggetto agente al momento dell'esecuzione della condotta dannosa (*McPherson v. Buick Motor Co.*, 217 NY 382, www.uscourts.gov/outreach/resources/fedstate_casestudy.htm). La teoria della *near privity* viene elaborata dalla Corte d'Appello di New York, nel celebre caso *Ultramares v. Touche*, ritenendo sussistere più che un inadempimento contrattuale, una *misrepresentation*, arrivando a sostenere che "*liability attaches to the circulation of a thought or a release of the explosive power resident in words*" (*Ultramares Corp. v. Touche Niven & Company*, 255 NY 17 (1931), www.nysscpa.org/cpajournal/old/14467991.htm). È con la sentenza *Rush Factors Inc. v. Levin* che per la prima volta si ammette il risarcimento di terzi a carico del revisore. La Corte precisa che "*an accountant should be liable in negligence for careless financial misrepresentations relied upon by actually foreseen and limited classes of person*" (*Rusch Factors, Inc. v. Levin*, 284 F. Supp. 85, 91 (DRI 1968), www.courts.state.ri.us/superior/pdf/00-2683.pdf).

garantiva i rischi. Enron controllava la *Newco* e la garantiva contro eventuali perdite, utilizzando le azioni come garanzie collaterali.

Le operazioni poste in essere da Enron, erano, in buona sostanza, delle operazioni particolarmente aggressive, oltre che rischiose. Ma aggressive in primo luogo sotto il profilo contabile. Enron era partecipata per la quasi totalità del suo capitale da investitori istituzionali e la sua crisi ebbe conseguenze notevoli per tutti loro. Finanziare società veicolo con le proprie azioni è una forma di *leverage* e quando le attività delle *Badco* e *Newco* diminuiscono di valore, la richiesta di ulteriori azioni della società madre accelera il declino del valore di tali azioni. In tale meccanismo, difatti, le perdite risultano moltiplicate rispetto a quanto accadrebbe nel caso di finanziamenti esterni legittimi e di società veicolo indipendenti.

La Enron aveva acquisito il modello del "*mark-to-market accounting*" negli anni '90 per il commercio dell'energia, e lo aveva mantenuto per tutte le proprie transazioni. Secondo le regole del *mark-to-market*, i contratti derivativi devono essere valutati ai fini della scrittura in bilancio attraverso l'applicazione dei valori di mercato, includendo nel conto economico anche i guadagni e le perdite futuri non ancora realizzati. Il problema dell'applicazione di questo meccanismo ai futuri contratti di servizio a lungo termine, come quelli per la fornitura di gas, è che spesso non sono ricavabili da mercati regolamentati prezzi precisi sui quali basare la valutazione. Le società che utilizzano tale tipologia di strumenti derivativi sono libere di sviluppare ed utilizzare modelli di valutazione discrezionali basati su propri metodi e criteri. Il problema dei criteri di valutazione dei contratti relativi all'energia è infatti discusso da anni dall'*Emerging Issues Task Force* del *Financial Accounting Standards Board*, senza tuttavia giungere ad una soluzione.

L'improvviso sviluppo dell'Enron avviene in un periodo storico, gli anni '90, durante il quale l'economia statunitense viveva uno dei momenti migliori della sua storia. Nei primi mesi del 2001, però, i prezzi dell'energia iniziano a scendere e l'economia mondiale entra in una fase di recessione.

Già la pubblicazione del bilancio dell'Enron del 2000 crea qualche perplessità a causa della sua poca chiarezza: l'utilizzo di *Off Balance Sheet Transactions* (operazioni fuori bilancio) viene spiegato in una nota nella relazione allegata al bilancio. Il primo a sollevare dubbi in merito all'intera vicenda fu Douglas Carmichael, professore di contabilità al Baruch College di New York, in un'intervista pubblicata dal *Wall Street Journal* nella quale esprime le proprie perplessità circa l'ammontare dei ricavi della società e sullo scopo reale delle transazioni descritte. Il prof. Carmichael sottolinea anche le disastrose conseguenze che una rappresentazione non veritiera della situazione finanziaria della società avrebbe sul pubblico degli azionisti. Lo scetticismo circa la correttezza dell'Enron si diffonde: un numero sempre maggiore di analisti finanziari evidenzia la mancanza di trasparenza nelle informazioni fornite dalla società.

Inizia dunque il declino della Enron, nel quale un ruolo fondamentale hanno avuto le citate *Off Balance Sheet Transactions*, operazioni di per sé non vietate, ma che possono falsare la corretta rappresentazione delle condizioni patrimoniali e finanziarie e del risultato economico di una società¹². Basti pensare che secondo quanto riportato dal

¹² Una particolare tipologia di operazioni fuori bilancio condotta dalla Enron è quella delle cc.dd. *prepay transactions*. Si tratta di operazioni attraverso le quali dei finanziamenti vengono fatti risultare come operazioni riconducibili alla gestione ordinaria della società. Riassumendone il funzionamento, una banca finanziatrice ed una *special vehicle society* stipulavano un contratto di somministrazione con il quale la società veicolo si impegnava alla prestazione periodica di determinate quantità di gas o petrolio. Il prezzo pattuito non

Second Interim Report of Neal Batson circa il 96% degli utili dichiarati dalla società derivano da operazioni di questo tipo, che avevano come unica finalità quella di falsare il risultato dei conti. Se la società non avesse fatto ricorso a queste operazioni, l'indebitamento consolidato di Enron sarebbe stato pari a 22,1 miliardi di dollari, in luogo dei 10,8 miliardi che riportava il bilancio¹³. Tuttavia, nel 2001, con il crollo delle azioni Enron, la società fu costretta ad iscrivere in bilancio a zero il valore nozionale dei contratti di swap e a contabilizzare una perdita di 710 milioni di dollari, conseguente alla svalutazione delle partecipazioni che ne formavano oggetto¹⁴.

Il citato caso Enron è solo il primo in ordine cronologico esempio di *misrepresentation* negli Stati Uniti. Basti ricordare gli scandali Worldcom, Global Crossing, Qwest Communication International, AllFirst, Rite Aid, Republic Securities, ImClone.

era pagato dalla banca alla scadenza delle singole prestazioni, bensì immediatamente all'atto della conclusione del contratto. Poi, la società veicolo e una controllata di Enron stipulavano un contratto identico, in cui la controllata di Enron si impegnava a consegnare alle stesse scadenze ed allo stesso prezzo la medesima quantità di gas o petrolio che la società veicolo doveva consegnare alla banca finanziatrice. Come sopra, il prezzo veniva pagato in anticipo. Infine, la controllata Enron e la banca finanziatrice concludevano un contratto di *swap* con il quale la banca assumeva nei confronti della controllata di Enron le stesse obbligazioni assunte da questa nei confronti della società veicolo – e dalla società veicolo nei confronti della banca – mentre la controllata di Enron si impegnava a pagare la stessa somma prevista negli altri contratti, maggiorata però di una certa percentuale ed a scadenze periodiche. Queste operazioni erano qualificate come *price management risk*, come se avessero ad oggetto la gestione ed il trasferimento dei rischi relativi all'andamento del prezzo del gas o del petrolio, e venivano come tali contabilizzate in bilancio tra le attività ordinarie. Le obbligazioni di Enron, inoltre, essendo assunte attraverso contratti di *swap*, non erano classificabili tra i debiti. In realtà però queste operazioni non avevano nulla a che fare con la gestione ed il trasferimento dei rischi relativi all'andamento del prezzo del gas o del petrolio, poiché alla scadenze previste le obbligazioni di ciascuna delle parti coinvolte si sarebbero compensate a vicenda, concretizzandosi nell'obbligazione di consegnare l'una all'altra le stesse quantità dello stesso bene.

Nella pratica, si trattava esclusivamente di operazioni di finanziamento. V. S.L. SCHWACZ, *Enron and the Use and Abuse of Special Purpose Entities in Corporate Structures*, disponibile su www.ssrn.com/abstract_id=306820.

¹³ *Second Interim Report of Neal Batson, Court Appointed Examiner*, rapporto consultabile sul sito www.elaw4enron.com.

¹⁴ *Second Interim Report*, cit.

A seguito di tale incessante susseguirsi di esempi di inefficienza del sistema di *governance*, viene meno l'assunto secondo il quale al fine di rendere efficiente il mercato occorre intervenire il meno possibile, lasciando così agli operatori del mercato una autoregolamentazione (la c.d. *self-regulation*). Si avverte, difatti, l'esigenza di un maggiore controllo delle autorità sull'operato delle società quotate¹⁵.

¹⁵ Nel marzo del 2002 il Presidente americano propone un intervento di riforma in dieci punti, il c.d. *ten points plan*, le cui principali proposte erano: pene più severe per chi commette frodi e certifica bilanci falsi e per chi ostacola la giustizia distruggendo documenti; l'istituzione di una Corporate Fraud Task Force; l'incremento dei poteri della Sec; il divieto di erogare prestiti ai dirigenti della società; una più intensa disclosure nelle transazioni e nelle operazioni di acquisto e vendita di azioni della società da parte degli amministratori e dei managers; l'aumento dei fondi concessi alla Sec.

2.2 IL SARBANES-OXLEY ACT ED IL DODD-FRANK ACT: NUOVI PROBLEMI VECCHIE SOLUZIONI

Già nel luglio 2002, il presidente Bush sigla il *Sarbanes-Oxley Act*¹⁶, che lo stesso presidente definisce “*The most far-reaching reforms of American Business practice since the time of Franklyn Delano Roosevelt*”¹⁷. L’idea di fondo del SOX è piuttosto semplice e si basa sulla piena trasparenza degli operatori del mercato, la c.d. *full disclosure*, al fine di consegnare agli operatori del mercato gli strumenti necessari per compiere scelte consapevoli.

Per quanto di nostro interesse, il SOX ha previsto l’istituzione del *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)*, un consiglio federale, cui è stato affidato il compito di monitorare l’attività delle società di revisione che prestano la loro attività al servizio delle società quotate. Le sue funzioni principali sono quelle di individuare gli standards di revisione e l’istituzione di un albo presso tale *board* nel quale i revisori che intendono operare sulle società quotate, devono necessariamente registrarsi. Il SOX ha inoltre previsto il divieto per la società di revisione di svolgere per la cliente-revisionata, altre attività di consulenza. Anche in questo caso la *ratio* è evidente: evitare il conflitto di interessi che si

¹⁶ Nel luglio 2002 il Senato approva all’unanimità il *Sarbanes Bill*, e successivamente l’*Oxley Bill*. I due atti vengono poi discussi nel *Conference Committee*, per trovare un punto d’accordo e renderli in un unico testo.

¹⁷ Il discorso del Presidente George W. Bush è consultabile su www.whitehouse.gov/news/releases/2002.

verrebbe a creare; la società di revisione non dovrebbe essere cliente della società revisionata, ma cliente del mercato¹⁸.

Le attività di consulenza, difatti, possono rendere la società di revisione parte attiva nell'amministrazione e nella gestione della società revisionata, così partecipando a quei fatti di gestione che devono poi essere espressi nelle scritture contabili che la stessa società è chiamata a controllare.

Bisogna poi considerare che i servizi di consulenza possono essere conferiti e revocati dal management senza alcun controllo e senza pubblicità, così rischiando di divenire uno strumento di controllo da parte della società revisionata sulla società di revisione. È proprio al fine di evitare tali situazioni che il SOX ha previsto il divieto per le società di revisione di prestare alle società revisionate anche servizi di consulenza. Tale divieto, tuttavia, può essere derogato dal PCAOB, laddove ciò sia necessario od opportuno nell'interesse pubblico e sia funzionale alla protezione degli investitori¹⁹. Il potere di nominare la società di revisione spetta in via esclusiva all'*audit committee* (il comitato per il controllo interno, formato da soli amministratori indipendenti²⁰). È all'*audit*

¹⁸ V. CAMMARATA, *Interventi del Sarbanes-Oxley Act of 2002 sulla corporate responsabilità in Problemi di riforma societaria: Europa e Stati Uniti a confronto*, a cura di Ruggiero, 2003; COFFEE, *The Acquiescent Gatekeeper: Reputational Intermediaries Auditor independence, and the Governance of Accounting*, disponibile su www.ssrn.com/abstract_id=270944.

¹⁹ In tal senso la Sec. 201 (b) del Sarbanes-Oxley Act. In particolare, le attività di consulenza vietate sono: 1) la tenuta dei libri contabili e dei libri sociali obbligatori; 2) la progettazione di sistemi informativi di *audit* e la loro implementazione; 3) lo svolgimento di attività di valutazione di beni o complessi aziendali, quali perizie, *fairness opinions*, pareri di congruità in relazione ad aumenti di capitale; 4) la prestazione di servizi attuariali; 5) lo svolgimento di *outsourcing* della funzione di controllo interno; 6) la prestazione di servizi legati all'amministrazione delle risorse umane; 7) la prestazione di servizi di intermediazione finanziaria o di *investment banking*; 8) la consulenza legale; 9) ogni altro servizio espressamente vietato dal *Public Company Accounting Oversight Board*.

²⁰ È indipendente, secondo il Sarbanes-Oxley Act, l'amministratore che: 1) non ha ricevuto a qualunque titolo compensi dalla società emittente diversi da quelli stabiliti per la carica; 2) non è *affiliate* dell'emittente o di società controllata.

committe che la società di revisione deve riferire tempestivamente gli aspetti più delicati che emergano dalla propria attività di revisione.

Altro punto nodale del SOX è il divieto per una società di revisione di assumere l'incarico della revisione contabile di una società quotata in cui amministratore delegato, direttore generale, finanziario o amministrativo, siano stati alle dipendenze della società di revisione e, in tale qualità, abbiano partecipato alla revisione del bilancio della società nell'anno precedente. Si vuole così porre fine al c.d. sistema delle "revolving doors" con cui solitamente il revisore passava dalle dipendenze della società di revisione alle dipendenze della società revisionata, con particolare frequenza. Anche tale divieto è stato introdotto con la finalità di accrescere l'indipendenza del revisore.

Il SOX, tuttavia, non si è occupato di fornire chiarimenti alla disciplina della responsabilità delle società di revisione, pertanto, il regime di responsabilità rimane disciplinato principalmente da due norme: la Section 11 del Securities Act del 1933 e la Rule 10 (b) 5 del Securities and Exchange Act del 1934.

La prima, disciplinando le negoziazioni effettuate sul mercato primario, individua una responsabilità oggettiva dell'emittente per la non veridicità delle informazioni fornite, individuando una responsabilità concorrente del revisore e degli intermediari che hanno rilasciato le certificazioni. Ai revisori è tuttavia riservato il diritto di difendersi mediante una *due diligence defense*, attraverso la quale possono dimostrare di aver usato la diligenza necessaria nell'espletamento del loro incarico e di essere, pertanto, esenti da colpe²¹.

²¹ Seppure tale norma appaia particolarmente stringente, la sua applicazione pratica è fortemente limitata per via del *Tracing requirement* che qualifica come legittimato attivo solo quel soggetto che sia in grado di dimostrare di aver effettivamente sottoscritto i titoli

Quanto alla seconda norma citata, essa consente di considerare responsabili coloro che consapevolmente diffondono false informazioni relative ad un titolo o ad un emittente nei confronti di coloro i quali a seguito di ciò abbiano subito un danno patrimoniale. Si tratta di una norma di tutela delle frodi sul mercato secondario. Tuttavia, alla regola della solidarietà, il legislatore statunitense ha sostituito la responsabilità proporzionale. Difatti, con il *Private Securities Litigation Reform Act* del 1995²², fa ingresso il sistema della *proportionate liability*, in base al quale qualunque soggetto abbia violato le norme contenute nella *securities law* agendo *not knowingly* non risponde solidalmente ed illimitatamente con l'agente primario della violazione, ma solo per la porzione di danno a lui ascrivibile. Tuttavia, non si tratta di un vero e proprio modello di *full proportionate liability*, essendo la *uncollectable share* (la porzione di danno non recuperabile per via dell'insolvenza di un corresponsabile) posta a carico degli altri corresponsabili²³.

Pur non avendo modificato la disciplina della responsabilità, il SOX è intervenuto in tema di sanzioni per i casi di frode contabile e di ostruzione della giustizia, dettando un sensibile inasprimento delle pene, innalzando fino a 25 anni la pena massima prevista per tali reati, prevedendo, inoltre,

di nuova emissione oggetto nel collocamento. Prova che nell'attuale mercato finanziario è senz'altro complessa. In tal senso GIUDICI, *Il dibattito sulla limitazione di responsabilità delle società di revisione: la prospettiva italiana in La società per azioni oggi*, Milano, 2007, p. 1000.

²² Il testo del PSLRA è disponibile su www.sec.gov.

²³ La Sec. 21D del SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 stabilisce, in tema di risarcimento dei danni:

(A) joint and several liability. Any covered person against whom a final judgment is entered in a private action shall be liable for damages jointly and severally only if the trier of fact specifically determines that such covered person knowingly committed a violation of the securities

laws.

(B) proportionate liability. in general. Except as provided in subparagraph(A), a covered person against whom a final judgment is entered in a private action shall be liable solely for the portion of the judgment that corresponds to the percentage of responsibility of that covered person, as determined under paragraph.

quali sanzioni accessorie, il divieto perpetuo dall'assumere incarichi dirigenziali²⁴.

Dopo l'emanazione del SOX si è assistito nel 2007 ad un'altra crisi finanziaria originata negli Stati Uniti e che ha coinvolto e travolto l'economia mondiale. La reazione non si è fatta attendere e nel 2010 il Presidente Obama ha firmato il "*Dodd-Frank Wall Street Reform and consumer Protection Act*"²⁵, che non si occupa di controlli esterni ma regola i settori che hanno originato la crisi (cominciando dai controlli interni e finendo alla disciplina e controllo delle società di *rating*).

Ciò che appare evidente è come le crisi internazionali e gli scandali derivanti dall'assenza o dall'inefficiente controllo sulle informazioni recapitate agli operatori, siano cicliche e come altrettanto ciclici siano i tentativi del legislatore di adeguare la normativa a tutela del consumatore.

²⁴ DATAR-ALLES, *The formation and role of reputation and litigation in the auditor-manager relationship*, in *Aud. Fin.*, 1999; HILLEGEIST, *Financial reporting and auditing under alternative damage apportionment rules*, in *Acc. Rev.*, 1999. LEE, *The effects of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 on the cost of equity capital*, in *Quarterly journal of finance and accounting*, 2009

²⁵ Nonostante l'intento del legislatore statunitense del 2002, l'inefficienza del sistema di controllo non è stata eliminata del tutto, tanto che nel 2007 si è riproposta, verrebbe da dire con ciclicità inattesa, una grave crisi finanziaria, derivante, per lo più, dalla concessione dei c.d. mutui *sub-prime* e nell'uso smodato di strumenti finanziari derivati. È la crisi nota per le imprese c.d. *too big to fail*, quelle imprese, cioè, che in un'ottica di *self-regulation* dovrebbero essere escluse dal mercato, ma che hanno una rilevanza tale nell'economia nazionale/federale, anche meramente sotto un profilo occupazionale, per cui non le si può lasciare fallire. Anche in questo caso, la responsabilità della crisi finanziaria, è derivata, tra le altre cose, dall'inadeguatezza del sistema di controllo e vigilanza²⁵. Per lo più, la difficoltà del controllo è stata causata da un mancato adeguamento dei poteri/doveri dei controllori agli strumenti finanziari, sempre più evoluti.

La novità principale, della crisi e della conseguente riforma, è data dalla rilevanza delle società di *rating*, in grado di influenzare le scelte degli investitori. A tal fine è stato affidato alla Sec il compito di controllare l'operato di tali agenzie di *rating*, in particolare di assicurare l'assenza di conflitti di interessi. A tal fine è stato istituito l'*Office of credit ratings*.

Il Dodd-Frank Act è un testo normativo, la cui efficacia dipenderà dalla futura implementazione nonché dalla legislazione secondaria, cui è stato affidato il compito di rendere effettive le norme. L'implementazione, tuttavia, è in forte ritardo.

Verrebbe da dire che ad ogni crisi corrisponde una riforma uguale e contraria. Ma ciò non farebbe altro che manifestare l'inadeguatezza della regolamentazione a fronte di un mercato in grado di trovare sempre il modo di eludere la disciplina.

2. L'ATTUALE DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La Direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, è stata recepita in Italia con il D.lgs. n. 9 del 27 gennaio 2010, con l'intento dichiarato di migliorare la credibilità dell'informazione finanziaria e di rafforzare la protezione dell'Unione Europea dagli scandali finanziari, mediante una disciplina armonizzata negli Stati Membri.

La disciplina del 2010 detta nuove regole relative all'accesso all'attività, agli obblighi di aggiornamento professionale ed alle informazioni relative al revisore ed alla sua indipendenza. In attuazione della normativa comunitaria, il D.lgs. introduce gli "*enti di interesse pubblico*", tutti quei soggetti, cioè, che rivestono un ruolo di maggiore rilevanza economico-finanziaria sul mercato, come vedremo meglio nel prosieguo della nostra analisi²⁶.

Sulla scia della disciplina dettata negli Stati Uniti dal *Sarbanes-Oxley Act*, sinteticamente analizzata in precedenza, viene privilegiato un controllo preventivo all'attività del revisore, piuttosto che la regolazione attuata attraverso gli strumenti della responsabilità civile. La ragione di tale scelta, è probabilmente da rinvenirsi nelle difficoltà riscontrate nella prassi in tema di accertamento della responsabilità del revisore legale, così privilegiando una regolamentazione preventiva, stante l'incertezza della disciplina sanzionatoria.

²⁶ TOFFOLETTO-BEVILACQUA. *La disciplina della revisione legale dei conti negli enti di interesse pubblico* in *Le Società, Gli Speciali-2010*, pag. 26 ss.

Proprio per tale ragione, l'adozione della disciplina in analisi, era fortemente attesa nel nostro ordinamento, ma come si è visto, la Direttiva non è intervenuta sulla materia, rimettendo la questione alla Commissione europea, la quale, tuttavia non è intervenuta con un atto vincolante, bensì con una raccomandazione²⁷.

Come visto nella parte introduttiva, inoltre, alcune delle scelte di matrice europea erano già state anticipate dalla L. 262 del 2005, tra cui senz'altro sono degne di menzione l'art. 160, comma 1 *ter* TUF che vietava alla società di revisione di fornire determinati ed ulteriori servizi alla società destinataria del controllo²⁸.

Come si è già anticipato, l'importanza della funzione della revisione contabile e l'effettività del controllo svolto dal soggetto incaricato, non può che realizzarsi attraverso l'indipendenza dello stesso²⁹. Solo un revisore indipendente è in grado di rendere al mercato le informazioni per le quali deve essere obbligatoriamente nominato.

Ed è proprio il tema dell'indipendenza ad essere di maggiore criticità nella prassi. Difatti, si viene a creare una situazione, si lasci dire, di complicità tra revisore e società controllata, per via del "*duplice rapporto che si viene a creare, cioè di controllo dei conti e, al tempo stesso, di consulenza nei*

²⁷ SCARSO, *La riforma del regime di responsabilità del revisore contabile: a proposito di una recente proposta della Commissione in Resp. civ. e prev.*, 2007, pag. 1231

²⁸ Proprio nella redazione della norma in commento del TUF il legislatore nazionale sembra essersi ispirato alla disciplina dettata dal *Sarbanes Oxley Act* che alla Sec. 201 fornisce un elenco di attività che il revisore non può fornire alla società sottoposta al suo controllo contabile.

²⁹ BAUCO, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati in Le nuove leggi civili commentate*, 1/2011, p. 108.

più diversi settori di interesse imprenditoriale, dalla consulenza fiscale a quella legale, fino alla progettazione della finanza straordinaria”³⁰.

Il decreto in parola, si pone quale testo unico della revisione legale dei conti, così abrogando le disposizioni dettate dal codice civile, dal TUF, dal TUB e dal codice delle assicurazioni private e creando così un sistema di norme unitario e di più immediata consultazione. Tuttavia, questo rischia di essere l’unico pregio rilevante della riforma.

Nell’attuale disciplina, grande rilevanza, anche da un punto di vista meramente sistematico, è riservata alla formazione professionale dei revisori ed al loro aggiornamento, eliminando, tra l’altro, la distinzione tra società di revisione legale e revisori persone fisiche.

Occorre, a questo punto, illustrare brevemente la disciplina dettata dal D.lgs. 39/2010, quantomeno con riferimento agli aspetti maggiormente salienti al fine di poter tentare di fornire una risposta alla domanda che ci siamo posti all’inizio della nostra ricerca.

³⁰ Questo è quanto si legge nella relazione finale della “Commissione di studio sulla trasparenza delle società quotate”, presieduta da Galgano, ed istituita dal Governo italiano nel 2002.

3.1 I REVISORI LEGALI DEI CONTI

Come appena detto, la revisione contabile può essere esercitata da un revisore legale persona fisica o da una società di revisione, abilitati ad esercitare la revisione ed iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 20 giugno 2012, n. 144 dello stesso Ministero. L'iscrizione nel Registro può essere richiesta dai soggetti che sono in possesso dei requisiti di onorabilità; sono in possesso di una laurea triennale o magistrale tra quelle individuate all'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012; abbiano sostenuto il tirocinio triennale; abbiano superato l'esame di idoneità professionale previsto. I requisiti di onorabilità, che devono sussistere congiuntamente, sono disciplinati dall'art. 3 del D.M. 145/2012 sono: il non trovarsi in uno stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione; non siano stati condannati irrevocabilmente a determinate pene, salvi gli effetti della riabilitazione; non aver riportato in Stati esteri condanne che comporterebbero in Italia la perdita del requisito di onorabilità. Le società di revisione legale possono richiedere l'iscrizione al Registro se i componenti del consiglio di amministrazione sono in possesso dei requisiti di onorabilità citati e non si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è costituita da revisori legali; le

azioni della società sono nominative e non sono trasferibili mediante girata; in assemblea la maggioranza dei diritti di voto spetta a revisori legali dei conti; i responsabili della revisione sono persone fisiche iscritte nel Registro.

Gli iscritti nel Registro devono prendere parte a programmi di aggiornamento professionale in modo da conservare e perfezionare le conoscenze teoriche e le capacità professionali.

Infine i revisori legali che erano già iscritti al Registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della nuova disciplina hanno diritto, ai sensi dell'art. 43, 8° comma, D.lgs. 39/2010, di iscriversi nel Registro dei revisori legali. Con ciò non chiedendosi, come era immaginabile, ai revisori contabili di sostenere nuovamente il tirocinio e l'esame di abilitazione professionale per poter iscriversi al Registro di nuova introduzione.

3.2 IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ REVISIONATA ED IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

La società nel conferire l'incarico al revisore legale (*rectius* dopo l'accettazione di questo), secondo le regole che vedremo, stipula con questo un contratto. La qualificazione giuridica di tale contratto non è tuttavia agevole. Occorre escludere che si possa trattare di un mandato conferito nell'interesse esclusivo del mandante. Lo si evince dalla specificità degli obblighi imposti *ex lege* al revisore, dalla impossibilità della revoca se non per giusta causa, dalla funzione sociale dell'istituto. Difatti la revisione legale dei conti non è effettuata nell'interesse esclusivo della società che conferisce l'incarico, bensì nell'interesse più generale alla correttezza della contabilità sociale e cioè nell'interesse alla tutela dell'affidamento dei terzi, che dal bilancio devono trarre informazioni vere, chiare e corrette. Si potrebbe allora fare riferimento al mandato conferito nell'interesse di terzi. Si tratta dell'ipotesi in cui fra mandante e terzo vi sia un ulteriore rapporto in base al quale il terzo è, ad esempio, creditore del mandante (1723, comma secondo). In tale ipotesi difatti per la revoca del mandatario occorre una giusta causa. Ma la ricostruzione ancora non convince, mancando la fonte legale della disciplina del rapporto. Sembra opportuno richiamare la categoria, elaborata da autorevole dottrina, ma solitamente riferita ad altre ipotesi, dell'ufficio di diritto privato³¹. Consiste nell'esplicare, in proprio nome, un'attività nell'interesse altrui, in obbedienza a un dovere ed in forza di un potere proprio. Poteri e doveri sono predeterminati dalla legge e ciò in funzione proprio della tutela dell'interesse *ultra partes*³².

³¹ Il primo ad individuare tale categoria fu Messineo, che lo riferiva a figure quali esecutore testamentario; sequestratario; curatore; liquidatore.

³² MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, 1947.

La dottrina maggioritaria e la più recente giurisprudenza tuttavia ritengono si tratti di un contratto d'opera intellettuale, di cui all'art. 2229 c.c.³³. La ricostruzione sotto questa disciplina tuttavia non convince non aderendo alle norme dettate riguardo al recesso per cui la giusta causa è richiesta solo nel caso in cui a recedere sia il prestatore d'opera, ex art. 2237 c.c. e non prevedendo in alcun modo che l'adempimento del contratto debba tutelare l'interesse di altri soggetti. La ragione che spinge verso questa soluzione deriva dalla conseguente applicabilità della disciplina della responsabilità del prestatore d'opera, per cui laddove la prestazione implichi la soluzione di problemi di tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c.. Con ciò consentendo al revisore di opporre alla società revisionata, od in ogni caso a colui il quale ha subito il pregiudizio, la speciale difficoltà della prestazione.

³³ Tra gli altri, BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, Milano, 1985. Per la giurisprudenza si veda Trib. Udine 17 marzo 2011, in cui si legge *“Il revisore contabile ha la facoltà di avvalersi di ausiliari, essendo il rapporto che lo lega alla società sottoposta alla sua revisione un rapporto di natura professionale, vale a dire di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229 ss c.c., prevedendo l'art. 2232 c.c. la possibilità per il professionista di avvalersi di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto, dagli usi professionali e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione, ausiliari che pacificamente devono essere retribuiti dallo stesso professionista incaricato della prestazione”*.

3.3 CONFERIMENTO E CESSAZIONE DELL'INCARICO

Il Decreto all'art. 13 stabilisce che il revisore legale dei conti deve essere nominato, salvo per il caso di nomina in sede di costituzione della società per via dell'espreso richiamo all'art. 2328, comma secondo, dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. La disposizione sostituisce l'art. 2409 - *quater* secondo il quale l'incarico era conferito dall'assemblea sentito il collegio sindacale. Nella previgente formulazione il compito spettante al collegio sindacale era quello di fornire un parere, anche non scritto e non motivato, che assumeva la funzione di valutare l'indipendenza, l'idoneità del revisore e la completezza del piano di revisione proposto. Era tuttavia l'assemblea che di sua iniziativa sceglieva il revisore e, dopo aver ottenuto questo parere non vincolante da parte del collegio sindacale, nominava il revisore. La procedura di nomina era per un verso più semplice, ma per altro verso consentiva al collegio sindacale un controllo limitato, e soprattutto privo di effetti tangibili.

La riforma della revisione legale ha invertito le fasi del procedimento obbligando l'organo di controllo interno ad attivarsi prima della convocazione dell'assemblea così da sottoporre a questa una proposta motivata in ordine al revisore da nominare. L'organo di controllo deve quindi svolgere una serie di valutazioni in ordine all'indipendenza ed alla capacità tecnica ed organizzativa del revisore. Tali valutazioni dovranno essere riportate nelle motivazioni che accompagneranno la proposta. Una volta sottoposta all'assemblea questa può nominare il revisore proposto o scegliere di non nominarlo, così rimettendo all'organo di controllo l'obbligo di formulare una nuova proposta. In altri termini l'assemblea non pare potersi discostare dalla proposta del controllore: può solo

chiedere al controllore di formulare una nuova proposta³⁴. La ratio della modifica intervenuta con il Decreto è evidentemente quella di aumentare l'indipendenza del revisore, rimettendo la scelta non già direttamente ai "mandanti", bensì ad altro organo³⁵.

La mancata nomina del revisore, ad esempio per la continuata non accettazione della proposta ricevuta, comporta lo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento *ex art. 2484*, comma 1, n. 3³⁶.

Al momento della nomina l'assemblea deve determinare il compenso del revisore legale. Non è modificabile nel corso degli esercizi, ma l'assemblea può prevedere *criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*. L'art. 10, rubricato *Indipendenza ed obiettività*, precisa che il corrispettivo non può essere subordinato a condizione, non può essere determinato in funzione dei risultati della revisione e non può dipendere da altri servizi resi alla società revisionata. La collocazione sistematica

³⁴ Il ruolo propulsivo del collegio sindacale riduce di fatto i margini di interferenza degli amministratori nella stipulazione del contratto con il revisore e, quanto meno nelle intenzioni del legislatore, mira a recidere il legame tra i controllori e i controllati. Tuttavia, "nei fatti siccome la negoziazione del corrispettivo da proporre all'assemblea per la relativa deliberazione rientra tra gli atti di gestione degli amministratori, la proposta motivata del collegio sindacale "ratifica" una scelta che continua ad essere operata dagli amministratori e trasmessa all'organo di controllo, che semplicemente la fa propria", così GIUDICI, *La nuova disciplina della revisione legale in Le società*, n.5/2010, pag. 535.

³⁵ La formulazione dell'art. 13 del Decreto riporta alla mente la formulazione dell'art. 159 TUF anch'esso sostanzialmente modificato dall'entrata in vigore del Decreto, secondo cui il revisore era nominato dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. Tale formulazione dell'art. 159 TUF era frutto della modifica intervenuta con il d. lgs. 303 del 29 dicembre 2006 per il coordinamento della l. 262 del 28 dicembre 2005, c.d. Legge sul Risparmio, con il TUB ed il TUF.

³⁶ Lo scioglimento della società in tale ipotesi ha lo scopo di scoraggiare comportamenti dell'assemblea che abbiano lo scopo di vanificare lo strumento della proposta. In altri termini l'assemblea alla quale venga proposta la nomina di un revisore diverso da quello maggiormente gradito, potrebbe rifiutare la nomina e chiedere la formulazione di una nuova proposta, fino a quando non le venga proposto il "giusto" revisore, così di fatto vanificando la ratio dell'art. 13 e finendo per scegliere il revisore essa stessa. Il rischio dello scioglimento dovrebbe scoraggiare i soci dal tenere un comportamento del genere. Nel senso dello scioglimento per impossibilità di funzionamento è sostenuta da SALAFIA, in *Il conferimento dell'incarico di revisione, la revoca e le dimissioni in Le Società, Gli Speciali-2010*, pag. 6 ss..

evidenza come la predeterminazione del compenso sia garanzia di indipendenza del revisore, che non può vedersi modificato il corrispettivo in relazione ai risultati della sua attività. Il riferimento ai criteri di adeguamento sembra potersi riferire ai soli tassi di inflazione³⁷. Ad ogni modo la stessa predeterminazione dei criteri di adeguamento al momento della nomina, tende ad escludere la possibilità che la società interferisca sul giudizio reso dal revisore.

L'incarico ha una durata di tre esercizi³⁸. La società ed il revisore non possono convenire un termine diverso, ma il contratto è sempre rinnovabile alla scadenza.

Il rapporto, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, può sciogliersi per revoca, dimissioni o per risoluzione consensuale. La disciplina è completata dal Decreto del 28 dicembre 2012 n. 261 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul quale occorre soffermarsi maggiormente.

3.3.1 LA REVOCA DELL'INCARICO

Il 28 dicembre 2012 è stato approvato il Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in

³⁷ Sul punto non si rinvengono pareri unanimi. Secondo alcuni si potrebbe riferire alla possibilità di adeguare il compenso alle altre attività, diverse dalla revisione, svolte dal revisore a favore della società revisionata. Tuttavia tale considerazione pare assolutamente in contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 13 sopra richiamato.

³⁸ Per gli enti di interesse pubblico l'incarico ha la durata di nove esercizi per la società di revisione legale e di sette esercizi per il revisore legale persona fisica. Il rapporto non è rinnovabile se non siano decorsi almeno tre esercizi dal precedente incarico.

attuazione dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2013.

L'art. 3 del regolamento dopo aver ricordato che l'incarico può essere revocato solo per giusta causa, stabilisce che *“l'organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa esplicitandone i motivi”*. La proposta di revoca viene quindi formulata dall'organo di gestione, presentata all'assemblea e comunicata al revisore. L'assemblea acquisisce le eventuali osservazioni formulate dal revisore, ha l'obbligo di sentire l'organo di controllo, e, sussistendo la giusta causa, revoca l'incarico, nominando contestualmente un nuovo revisore.

Il regolamento conferma quindi quanto già appariva chiaro dal D.lgs. 39/2010 e quindi dalla Direttiva 2006/43: la delibera di revoca del revisore legale dei conti non deve essere approvata dal tribunale. L'intervento del tribunale era previsto per la valutazione della sussistenza della giusta causa di revoca, al fine di evitare una strumentalizzazione dell'istituto della revoca, così sottoponendo la decisione assembleare ad un giudizio terzo ed imparziale per definizione. La decisione del legislatore si colloca nel solco, probabilmente in via del tutto casuale vista la matrice europea della riforma, di una giurisprudenza di merito secondo cui l'intervento del tribunale sarebbe necessario solo nell'ipotesi in cui vi sia una contestazione della giustezza della causa di revoca da parte del revisore. In altri termini laddove non vi sia un contrasto circa la fondatezza della revoca, non vi è ragione per richiedere l'autorizzazione del tribunale³⁹. La

³⁹ La sentenza del Tribunale di Milano del 2 febbraio 2007, in realtà fondava le sue ragioni sull'avvenuta accettazione per iscritto della revoca da parte del revisore, che rinunciava ad ogni contestazione anche futura della revoca. Pertanto, il contrasto non doveva sussistere neppure in via potenziale per potersi escludere l'intervento dell'autorità

revoca potrebbe quindi ad oggi essere deliberata in via del tutto discrezionale da parte dell'assemblea (*recte* da parte dell'organo di gestione), con ciò comprimendo notevolmente l'indipendenza del revisore legale, che si vedrebbe esposto alla decisione assembleare senza potervi porre rimedio, o potersi opporre, se non a delibera già eseguita. Le conseguenze di ciò sono di ordine pratico e comportano che il revisore legale dei conti si vedrebbe revocato, con effetto immediato, a prescindere dalla sussistenza della giusta causa. Il revisore che voglia contestare tale delibera dovrà impugnarla sostenendo l'insussistenza della giusta causa, con l'unico effetto utile di ottenere un risarcimento dei danni da parte della società. Non si può pensare ad una reintegrazione del revocato come revisore della società, alla luce dell'art. 3, comma 3, del regolamento in commento secondo cui la società deve contestualmente provvedere alla nomina di un nuovo revisore. La reintegrazione del revisore revocato è quindi difficilmente ipotizzabile, perché dovrebbe comportare una revoca del revisore appena nominato. Non mi soffermerò sulla idoneità della tutela risarcitoria a ristorare il danno subito dal revisore, ma occorre svolgere alcune riflessioni sull'idoneità della riforma dell'istituto della revoca a realizzare il principale interesse tutelato dall'istituto della revisione legale dei conti: l'interesse dei terzi alla veridicità, alla correttezza e quindi all'affidabilità delle scritture revisionate. In particolare tale interesse verrebbe notevolmente compromesso non appena si noti che la società potrebbe scegliere se revocare un revisore non più gradito sulla base di un calcolo di mera convenienza. In altri termini sarebbe indotta verosimilmente a scegliere tra sostenere il costo cui sarebbe esposta per risarcire il danno al revisore e la sostituzione del revisore con altro più compiacente.

giudiziaria, configurando tale accettazione uno scioglimento per mutuo consenso. La pronuncia citata è rimasta, a conoscenza dello scrivente, isolata.

Il legislatore ha tuttavia cercato di porre un argine alle ipotesi arbitrarie di revoca da parte della società, prevedendo un elenco tassativo, almeno in via teorica, di giuste cause di revoca. In particolare ai sensi dell'art. 4 costituiscono giusta causa di revoca:

1. il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il cambio sia avvenuto all'interno del medesimo gruppo;

2. il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;

3. i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;

4. la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;

5. il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;

6. i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;

7. l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;

8. la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;

9. la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Il legislatore sembrerebbe aver previsto una serie di ipotesi al verificarsi delle quali la giusta causa si presume *iuris et de iure*.

Alcune delle ipotesi di giusta causa previste dal legislatore tuttavia necessitano di una valutazione discrezionale. Si pensi alla ritenuta insufficienza di risorse del revisore *ex* lettera d), ai gravi inadempimenti tali da incidere sulla corretta prosecuzione del rapporto di cui alla lettera f) e, infine, alla compromissione dell'indipendenza di cui alla lettera h). Il legislatore non ha affatto eliminato la discrezionalità della società nel valutare la sussistenza della giusta causa. La valutazione circa la mancanza di indipendenza del revisore legale palesa quanto stiamo sostenendo. Non ci possiamo soffermare, per ragioni di opportunità, sul requisito di indipendenza previsto dall'art. 10 del d. lgs. 39/2010 e sulle sue caratteristiche, ma è sufficiente osservare, per ciò che qui interessa, che il legislatore pur non modificando nella sostanza la logica di compatibilità-incompatibilità prevista dalla vecchia disciplina, ne ha eliminato ogni conseguenza immediata. Invero il codice civile faceva discendere dall'incompatibilità l'ineleggibilità, o la decadenza, con effetto immediato.

Il legislatore del 2010 invece non aveva previsto alcuna conseguenza alla mancanza di indipendenza, cosa che aveva fatto presumere che si sarebbe trattato di un giusta causa di revoca. Il sospetto ha trovato conferma. La società sarà pertanto chiamata ad effettuare una incisiva valutazione circa la sussistenza o meno dell'indipendenza del revisore. Si osservi peraltro che mentre in sede di nomina la valutazione circa l'indipendenza è rimessa all'organo di controllo che propone in maniera vincolante la nomina, in sede di revoca, la medesima valutazione è rimessa in via esclusiva all'organo di gestione, che dovrà solo *sentire* l'organo di controllo². La proposta da parte del controllore del soggetto da nominare revisore è stata vista con favore da parte di tutti i commentatori, che hanno ritenuto questa norma come una modifica, forse l'unica, direzionata a realizzare l'effettiva indipendenza del revisore stesso. Il regolamento in commento fa un enorme passo indietro, facendo venir meno proprio in sede di revoca la partecipazione dell'organo di controllo.

Tuttavia, anche volendo soprassedere e superare le perplessità che solleva la formulazione delle ipotesi di revoca per giusta causa, si pone un problema difficilmente arginabile al comma 2. Il legislatore infatti, vanificando tutti gli sforzi sin qui compiuti, stabilisce che *“Costituiscono altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico, i fatti da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale”*.

Quindi dopo aver individuato tassative ipotesi di revoca, l'art. 4 prevede una clausola generale di revoca che consente lo scioglimento unilaterale del rapporto in presenza di fatti di rilevanza tale che non sia possibile proseguire il contratto. Così rimettendo la valutazione all'organo di gestione, almeno in prima approssimazione. Pertanto anche laddove

non sussistano le ipotesi di giusta causa di revoca previste dal primo comma, la società ha sempre la possibilità di ritenere il rapporto improseguibile e per tale via revocare il revisore. Ad onor del vero il legislatore ha richiesto un'adeguata motivazione alla revoca, ma non sembra affatto un deterrente alla strumentalizzazione dell'istituto³.

Alla luce di quanto sin qui sostenuto, si potrebbe concludere, con riferimento alla revoca, che il legislatore ha ridotto le garanzie per il revisore (*rectius* per il mercato) eliminando l'approvazione del tribunale e non riuscendo comunque, laddove ne avesse avuto intenzione, ad arginare il problema dell'uso strumentale della revoca.

3.3.2. LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI SINDACO-REVISORE.

L'art. 1 del regolamento in commento al secondo comma stabilisce che *“la cessazione dall'ufficio di sindaco è disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile”*. Al fine di comprendere l'effettiva portata della disposizione occorre chiarire che nel momento in cui il collegio sindacale effettua la revisione legale dei conti, tra lo stesso e la società non si instaura un duplice rapporto, ma si conferisce al collegio sindacale l'incarico di revisionare i conti della società. In altri termini, alla nomina del sindaco non consegue la nomina dello stesso soggetto in qualità di revisore, così creandosi un duplice rapporto tra società e lo stesso soggetto sindaco-revisore, bensì si viene a creare un unico rapporto giuridico: sindaco-società. Questo soggetto nominato sindaco, sarà tuttavia tenuto a svolgere anche la revisione legale dei conti, per via della scelta effettuata dalla società ai sensi dell'art. 2409 *bis*, II, c.c.

Questa precisazione che può apparire banale, serve a chiarire che non si può applicare al sindaco-revisore una doppia disciplina, cioè una disciplina che regoli il suo rapporto con la società in quanto sindaco ed una disciplina che regoli il suo rapporto con la società in quanto revisore. Occorre tuttavia chiarire quale sia la disciplina applicabile. La stessa formulazione dell'art. 2409 *bis*, II, c.c. faceva presumere che il rapporto è disciplinato dagli artt. 2397 - 2409 c.c. Difatti stabilisce al secondo comma che *"lo statuto delle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la società di revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito albo"*. Il legislatore ha stabilito quindi che la revisione può essere esercitata dal collegio sindacale, non che possa essere affidata al collegio sindacale. Ed ancora essendo lo statuto prevedere l'esercizio della revisione da parte del collegio sindacale, appare evidente che non si debba procedere ad un atto di nomina dei revisori che siano già sindaci della società. Il sindaco di una siffatta società nel momento dell'accettazione dell'incarico è a conoscenza di dover effettuare anche la revisione legale dei conti. Sembrava dunque già dalla formulazione codicistica che a prevalere dovesse essere la disciplina del collegio sindacale. Il regolamento ha tuttavia chiarito che, quantomeno con riferimento alla cessazione dell'ufficio si applicano le disposizioni che regolano l'ufficio del sindaco, chiarendo che a cessare è l'ufficio di sindaco che effettua la revisione, non già l'ufficio di revisore. Sembra potersi quindi sostenere con sufficiente certezza che nell'ipotesi prevista dall'art. 2409 *bis*, II, non si applicherà la disciplina prevista dal d. lgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti, bensì quella del collegio sindacale. Se da un punto di vista strettamente organizzativo dell'ufficio l'applicazione della disciplina del collegio sindacale non pone problemi, qualche problema si pone con riferimento ai doveri dei sindaci-revisori e,

soprattutto, alla responsabilità. Non possiamo soffermarci sull'argomento, ma è opportuno sottolineare che il collegio sindacale dovrà svolgere la revisione legale in conformità ai principi di revisione legale di cui all'art. 11 del decreto, che dovrà rendere un giudizio ai sensi dell'art. 14 del decreto e che sarà responsabile per i danni derivanti dall'inadempimento ai suoi doveri di revisione ai sensi dell'art. 15 decreto.

3.3.3. LE DIMISSIONI DEL REVISORE.

Il legislatore ha regolato le dimissioni da parte del revisore. Ai sensi dell'art. 5 " *Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:*

1. *il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo,*
2. *il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;*
3. *i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del*

gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;

4. *il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile;*

5. *la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'art. 29 del decreto attuativo;*

6. *l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;*

7. *la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;*

8. *il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione."*

Anche per le dimissioni il legislatore ha disciplinato una serie di ipotesi tassative ed ha poi previsto una clausola generale al comma 2, in base alla quale lo scioglimento unilaterale del rapporto può essere determinato laddove ricorrano circostanze tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, *anche in considerazione della finalità dell'attività del revisore legale*. Anche in questo caso le dimissioni devono essere adeguatamente motivate.

Solo nelle ipotesi previste dal legislatore il revisore legale può dimettersi dall'incarico. Pur se non espressamente menzionato sembra evidente il ricorso ancora una volta al criterio della giusta causa. Le ipotesi

di giusta causa sono individuate dal legislatore, altrimenti devono essere provate dal revisore dimissionario.

Il revisore deve formulare le proprie dimissioni consentendo alla società revisionata di poter provvedere alla nomina di un nuovo revisore. In ogni caso ai sensi dell'art. 6, ult. co., il revisore continua a svolgere il proprio incarico fino a quando la delibera di nomina del nuovo revisore non diviene efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni (*prorogatio*).

Ai sensi della disposizione in commento, il revisore legale deve comunicare le dimissioni al rappresentante legale della società ed al presidente dell'organo di controllo della stessa. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea dei soci perché, sentito l'organo di controllo e *preso atto delle intervenute dimissioni*, provveda alla nomina del nuovo revisore. Orbene il legislatore non ha previsto alcuno strumento per la società per contestare la fondatezza delle dimissioni. L'assemblea deve sentire l'organo di controllo, a questo punto non si capisce bene a quale scopo, e non può fare altro che prendere atto delle dimissioni del revisore. In altri termini il revisore che comunichi le proprie dimissioni provoca automaticamente lo scioglimento unilaterale del rapporto, anche nel caso in cui le dimissioni non rientrino nelle ipotesi previste dal legislatore. Quale rimedio allora è consentito alla società per l'ipotesi in cui il revisore si dimetta senza giusta causa? Ancora una volta l'unico rimedio parrebbe quello del risarcimento dei danni a favore della società che ha subito le ingiustificate dimissioni.

A prescindere dalla qualificazione giuridica del contratto appare evidente che tutta la *ratio* dell'istituto della revisione legale sia improntata alla tutela della veridicità delle scritture contabili della società, ed altrettanto evidente appare che ciò non è nell'esclusivo interesse della

società (come potrebbe sostenersi nelle ipotesi di *internal audit*), tutt'altro. La disciplina del revisore legale ruota in larga parte sul concetto di indipendenza tra revisore e società, tale per cui se l'interesse da tutelare fosse quello della società si rimetterebbe alla stessa la valutazione dell'incidenza dell'indipendenza nello svolgimento dell'incarico. Se pertanto da un lato lo scopo-mezzo della revisione è espressamente disciplinato come la resa di un giudizio sul bilancio, lo scopo-fine è da rinvenirsi nella esigenza di garanzia di veridicità e quindi di affidabilità del bilancio della società da parte dei terzi che con la stessa intendano relazionarsi.

Chiarita la *ratio* dell'istituto della revisione appare evidente che la disciplina delle dimissioni dovrebbe essere finalizzata a tutelare non già la società, ma i terzi che dallo scioglimento ingiustificato del rapporto sarebbero danneggiati. Sotto questo profilo l'attuale disciplina risulta inadeguata.

3.3.4 LA RISOLUZIONE CONSENSUALE.

La ricostruzione fin qui effettuata incontra un ostacolo al capo IV del regolamento, dedicato alla risoluzione consensuale. In particolare l'art. 7 stabilisce che la società e il revisore possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale. La società delibera la risoluzione dopo aver acquisito le osservazioni del revisore e sentito l'organo di controllo.

Perché lo scioglimento del rapporto possa avvenire consensualmente è sufficiente l'incontro delle volontà delle parti. Stando

così le cose non pare potersi perseverare nel convincimento che il legislatore abbia disciplinato lo scioglimento del rapporto nell'interesse generale del mercato, quanto piuttosto nell'esclusivo interesse di revisore e società revisionata. Ciò è vero non appena si noti che nell'ipotesi in cui questi soggetti sono d'accordo, non si manifestano altre esigenze di tutela, ma il rapporto può terminare.

Anche accettando questa conclusione il rimedio appare inefficace. Immaginando di dover tutelare solo il revisore e la società di revisione, lo strumento della risoluzione consensuale si presta ad essere strumentalizzato. Se cioè la società revisionata volesse "cambiare" revisore, senza che tuttavia questa volontà sia motivata da una giusta causa, la stessa società potrebbe indurre il revisore a risolvere il rapporto consensualmente, così non dovendosi esporre neppure al rischio del risarcimento. Di certo il rischio della coercizione della volontà del revisore non è meramente accademico, ma lo stesso legislatore ha previsto che il revisore possa subire condizionamenti esterni tanto da pregiudicare la sua indipendenza⁴⁰. Il revisore intimidito potrebbe scegliere di compiacere la società risolvendo il contratto. Pertanto mentre in passato si riteneva che il revisore intimidito potesse essere indotto a rinunciare all'incarico, così tuttavia esponendosi anche alla risarcibilità del danno, oggi può accordarsi con la società risolvendo il contratto⁴¹.

⁴⁰ L'art. 10, comma 3, prevede come ipotesi di compromissione dell'indipendenza l'intimidazione.

⁴¹ Si riporta di seguito quanto richiesto da una società inglese di piccole dimensioni ai gestori di un sito web specializzato in tema di *accounting* senza voler conferire alcun pregio scientifico alla citazione, ma sperando di far comprendere quanto nella pratica il problema sia sentito: *"We are a small company exempt from audit but it is required by our articles of association. Our current auditors have become too expensive for us and we would like to appoint new auditors. Do we need to have our shareholders remove the auditors by ordinary resolution or would we be better off asking our auditors to resign?"* Tratto da www.accountingweb.co.uk

3.3.5. GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.

Il Capo V del regolamento in commento disciplina gli obblighi di comunicazione distinguendo gli enti di interesse pubblico dalle altre società soggette a revisione. Per le prime prevede che la società invii, entro 15 giorni dalla deliberazione di cessazione anticipata dell'incarico, alla Consob la deliberazione dell'assemblea, il parere dell'organo di controllo e la relazione dell'organo di amministrazione che sia *adeguatamente motivata sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico*. Nello stesso termine il revisore revocato trasmette alla Consob una copia delle osservazioni formulate alla società. Nel caso di dimissioni il revisore dovrà inviare copia di queste alla Consob.

L'ultimo comma dell'art. 9 stabilisce che l'organo di controllo della società revisionata vigila sul rispetto della disciplina in tema di comunicazioni provvedendo in via sostitutiva, in caso di omissioni.

Con riferimento alle società diverse dagli enti di interesse pubblico sono previsti i medesimi obblighi, ma le comunicazioni non vanno effettuate alla Consob, bensì alla RGS (*"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato incardinato nel ministero dell'economia e delle finanze"* art. 1, lett. n)).

L'obbligo di comunicazione era previsto in termini più generici nel D.lgs. 39/2010 all'art. 13, ottavo comma, ma non aveva convinto i primi commentatori. Le ragioni delle perplessità, affatto vinte dal regolamento, sono da rinvenirsi nello scopo della comunicazione. In particolare non si comprende quali poteri/doveri siano riconosciuti al Ministero ed alla Consob una volta ricevuta la comunicazione, ad esempio, di una revoca senza giusta causa. La prima cosa che occorre fare, per poter dare una risposta a tale quesito, è valutare l'applicabilità delle norme in tema di

sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 24 e 26 del d. lgs. 39/2010. Tali disposizioni stabiliscono quali provvedimenti possono adottare Ministero e Consob⁵. Tuttavia si tratta di sanzioni che possono essere applicate solo quando si accertino irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale e, limitatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all'art. 7 del decreto (Contenuto informativo del Registro). Dovendosi escludere l'applicabilità delle sanzioni previste dal decreto, sembrerebbe che la mancata comunicazione dell'avvenuta cessazione del rapporto o la comunicazione della cessazione avvenuta nel rispetto delle regole dettate, non possano essere sanzionate dal Ministero e/o dalla Consob. E allora il problema della funzione della comunicazione, o, meglio, della sua inidoneità a risolvere il problema della mancanza di rimedi alla strumentalizzazione dello scioglimento del rapporto, non pare poter trovare soluzione. La funzione della comunicazione potrebbe ravvisarsi solo in termini di pubblicità, senza tuttavia prevedere un rimedio per l'omissione o l'errata comunicazione.

3.3.6 BREVI RIFLESSIONI

Il regolamento ha disciplinato l'istituto della revoca, delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto tra il revisore e la società revisionata. Nel fare ciò è caduto nell'errore di rendere praticamente inefficace la stessa disciplina. Ha disciplinato questo rapporto come un normale contratto di collaborazione professionale che può sciogliersi liberamente non appena le parti non siano più interessate alla sua prosecuzione, per le più disparate ragioni.

Il revisore nell'idea di qualche interprete dovrebbe essere un soggetto tanto indipendente da dover essere nominato da un terzo, non dalla società revisionata. Dovrebbe quindi operare come un controllore nominato dal mercato, che svolge il proprio incarico nell'interesse ultimo del mercato. Il regolamento in commento ci allontana da questa visione: ci riporta alla realtà di un rapporto in cui controllore e controllato possono agire con le più ampie libertà contrattuali.

L'introduzione delle discipline delle dimissioni e della risoluzione consensuale sono la massima espressione della disponibilità del rapporto tra le parti, ma la modifica della revoca è, anch'essa in questa direzione. Non c'è più alcun controllo alla revoca da parte della società, se non un controllo successivo, che quindi rende la tutela eventualmente azionata assolutamente inefficace nei confronti del mercato. La ragione di ciò potrebbe rinvenirsi in prima battuta in un recepimento asettico della normativa comunitaria, a differenza di quanto accaduto negli altri stati europei, in particolare Francia e Regno Unito. Prendendo proprio ad esempio la Francia, tradizionalmente simile al nostro ordinamento, non possiamo non notare che la revoca per giusta causa dei *commissaires aux comptes* viene non già decisa, bensì richiesta dall'assemblea, più precisamente da soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale (ovvero dal *comité d'entreprise*, dal pubblico ministero o ancora dall'autorità di vigilanza dei mercati regolamentati) all'autorità giudiziaria⁴².

⁴² L'articolo L 823-6 del *Code de Commerce* stabilisce: "Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5% du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la recusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent. S'il est fait droit à la demande, un

Ciò che sembrerebbe subire una forte battuta d'arresto non è tanto la portata pratica della disciplina, che non ha goduto di particolare fortuna neppure in vigenza di quella codicistica, quanto la funzione, l'utilità del revisore. In altri termini delle due l'una: o si afferma con forza la necessità della revisione e si consegnano ai revisori gli strumenti idonei ad effettuarla, ed al mercato gli strumenti idonei ad affidarvisi, ovvero si afferma con altrettanta forza che la revisione legale dei conti è ormai divenuto un controllo formale, e soprattutto, che la tanto auspicata indipendenza del revisore rimarrà solo tanto auspicata.

nouveau commissaire aux comptes est designé en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes designé par l'assemblée ou l'organe compétent.

L'art. L823-7 précise inoltre che: "En cas de faute ou d'empêchement les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5% du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.

3.4 L'INDIPENDENZA DEL REVISORE

La riforma intervenuta con il D.lgs 39/2010 pone al centro dell'attività del revisore e del rapporto tra questo e la società revisionata il concetto di indipendenza.

Come detto, "l'indipendenza è il principale mezzo di cui dispone la professione economico-giuridico-contabile per dimostrare alla collettività che i soggetti preposti al controllo legale dei conti sono in grado di svolgere le loro funzioni secondo principi generalmente riconosciuti, anche con riferimento proprio all'obiettività ed all'integrità"⁴³.

Il procedimento di riforma della disciplina in tema di indipendenza del revisore legale dei conti, origina già con l'emanazione del Libro Verde della Commissione europea del 1996, che auspicava almeno il raggiungimento di un accordo tra gli Stati membri sui principi che avrebbero segnato un importante passo verso la costituzione del mercato unico della revisione contabile⁴⁴⁴⁵.

⁴³ Circolare del CNDC. L'indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile, n.15 del 20 Aprile 2004

⁴⁴ Il "Libro Verde sul ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell'Unione Europea" del 24 Luglio 1996 dove si sottolinea la difficoltà di intervenire in questo campo a livello dell'Unione europea. Difficoltà determinata innanzitutto dal fatto che le tradizioni giuridiche dei vari Stati membri a livello di responsabilità civile sono notevolmente diverse.

Tale documento sottolinea, poi, l'opportunità di stabilire se le ripercussioni negative derivanti dal mantenimento delle differenze attualmente esistenti nella regolamentazione della responsabilità del revisore siano tali da giustificare un intervento dell'UE, tenuto conto delle difficoltà che un tale intervento incontrerebbe e delle discriminazioni che un'azione mirata ai revisori potrebbe suscitare nei confronti di altre professioni.

Nel Libro Verde si sostiene, infine, nell'ottica di individuare una prima soluzione, che se da un lato non vi è alcuna ragione per limitare la responsabilità del revisore alla sola società revisionata - in quanto la revisione legale dei conti viene richiesta nel pubblico

In seguito, con la raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002, sull'indipendenza dei revisori sono stati fissati una serie di principi fondamentali, pur nella consapevolezza che proprio l'impossibilità per chiunque di essere totalmente libero da qualsiasi relazione rende l'indipendenza un requisito che il revisore non deve soddisfare in maniera assoluta, essendo *“uno stato manifestamente impossibile da raggiungere, in quanto ognuno si trova necessariamente in un qualche rapporto di dipendenza o relazione con altre persone”*⁴⁶.

Il considerando n. 9 della Direttiva 2006/43/CE ha richiesto che i revisori legali siano soggetti ad una deontologia professionale, che comprenda, quantomeno, la loro funzione di interesse pubblico, la loro integrità ed obiettività nonché la loro competenza professionale e diligenza, precisando che per *funzione di interesse pubblico “si intende il fatto che una vasta comunità di persone ed istituzioni fa affidamento sulla qualità del loro lavoro”*. Ma è il considerando n. 11 che attribuisce all'indipendenza del revisore particolare rilevanza chiarendo che *“i revisori legali e le imprese di revisione contabile dovrebbero essere indipendenti quando effettuano le revisioni legali dei conti”*.

Alla luce degli indirizzi esistenti a livello comunitario, il D.lgs. 39/2010 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio dell'indipendenza relativa con un metodo che muta radicalmente l'approccio al problema e, sulla scia delle indicazioni che derivano dal diritto comunitario e, in particolare, dagli artt. 22, 24 e 25 della Direttiva 2006/43/CE, passando *“da un sistema incentrato su figure predefinite di*

interesse -, pare ragionevole d'altro canto limitare la responsabilità del revisore ad un importo commisurato al grado di negligenza in cui sia incorso.

⁴⁵ Strampelli, La revisione contabile nell'UE: i risultati della consultazione della Commissione sul Libro Verde del 2010. Riv. soc., 2011.

⁴⁶ Raccomandazione 2002/590/CE della Commissione del 16 Maggio 2002, L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali.

incompatibilità di carattere formale ad un sistema fondato su principi volti ad assicurare l'indipendenza sotto un profilo sostanziale"⁴⁷.

Difatti, abbandonando, almeno formalmente, la logica della ineleggibilità e della conseguente decadenza prevista nell'abrogato art. 2409-*quinquies* c.c., il legislatore nazionale ha riproposto, quasi integralmente, il contenuto dell'art. 22 della Direttiva 2006/43/CE. In particolare l'art. 10, comma primo, del D.lgs. 39/2010 stabilisce che il revisore legale che effettua la revisione legale di una società deve essere da questa indipendente e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale. Secondo alcuni la circostanza che l'art. 10 sia rubricato *Indipendenza e obiettività*, lascerebbe intendere la volontà del legislatore di disciplinare come due fenomeni differenti indipendenza ed obiettività. Nel far ciò questi autori rinvergono la disciplina dell'obiettività nell'espressione *non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale*⁴⁸. Tale conclusione non è condivisibile a parere dello scrivente. Difatti dalla lettura delle indicazioni fornite dalla Commissione nella Raccomandazione del 16 maggio 2002 in relazione all'indipendenza del revisore legale dei conti si evince che *l'indipendenza è anche il principale*

⁴⁷ Così Circolare ASSONIME, n.16/10, che precisa che la disciplina previgente contenuta nel codice civile, al fine di assicurare l'indipendenza dei soggetti incaricati di esercitare la revisione contabile, partiva dall'individuazione di una serie di situazioni che si presumevano idonee a pregiudicare l'indipendenza del revisore. La sussistenza di queste situazioni determinava l'incompatibilità del revisore a svolgere l'incarico ed erano qualificate quali cause di ineleggibilità-decadenza. L'art. 2409-*quinquies* stabiliva che non possono essere incaricati del controllo contabile e se incaricati decadono dall'ufficio: i sindaci della società oggetto di revisione o delle società del gruppo; l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o ancora il soggetto condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; l'amministratore, il coniuge, il parente o l'affine entro il quarto grado degli amministratori della società ovvero delle società del gruppo; coloro che sono legati alla società o alle società del gruppo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

⁴⁸ V. BERIOLOTTI, Art. 10, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati*, Commentario a cura di Nicola de Luca, in *Le nuove leggi civili commentate*, I, 2011.

mezzo di cui dispone la professione per dimostrare al pubblico e alle autorità di regolamentazione che i revisori e le società di revisione preposte al controllo legale dei conti svolgono le loro funzioni con un rigore che soddisfa i principi etici generalmente riconosciuti, in particolare quelli di integrità ed obiettività. Ciò posto appare chiaro che non possono rinvenirsi differenze sostanziali tra indipendenza ed obiettività e men che meno individuare una volontà del legislatore volta a delineare tali differenze. Questa conclusione trova conferma nel Documento 100 del 2004 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri sui principi di indipendenza del revisore. In tale documento si legge che *l'obiettività come atteggiamento mentale non può essere soggetta a verifica esterna* e che quindi *l'indipendenza del comportamento è il modo migliore col quale il revisore può, di fatto e agli occhi dei terzi, dimostrare che la revisione è svolta con obiettività ed integrità professionale.* Per completezza si segnala che lo stesso documento precisa che l'indipendenza comporta due diversi profili: indipendenza mentale ed indipendenza formale⁴⁹. Quest'ultima è da intendersi come la condizione oggettiva in base alla quale il revisore non debba essere associato a situazioni o circostanze che siano di rilevanza tale da indurre un terzo ragionevole e informato a mettere in dubbio le capacità del revisore di svolgere l'incarico in modo obiettivo. L'indipendenza mentale è da intendersi come atteggiamento intellettuale del revisore nel considerare solo gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo incarico escludendo ogni fattore estraneo. Non si comprende quindi in cosa l'indipendenza mentale differirebbe dall'obiettività, che lo stesso documento definisce come non verificabile dall'esterno.

Il revisore non è indipendente quando sussistano, tra tale società ed il revisore o la rete cui esso appartiene, relazioni finanziarie, d'affari, di

⁴⁹ Documento 100 del 2004 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri sui principi di indipendenza del revisore.

lavoro o di altro genere dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore risulti compromessa. Laddove il revisore o la società di revisione si trovino in tale situazione *non effettuano la revisione legale dei conti*. La disposizione merita alcuni chiarimenti. In primo luogo occorre chiarire cosa significhi non effettuare la revisione. Se da un lato la soluzione più coerente sembrerebbe quella di non conferire/assumere l'incarico, dall'altro potrebbe non essere questo il senso che il legislatore ha affidato a tale norma e, in ogni caso, questa interpretazione non risolverebbe il problema dell'insorgenza dell'incompatibilità durante lo svolgimento dell'attività. Tuttavia non sembra potersi sostenere che l'attività di revisione sia una attività episodica, ma un'attività continuata che impegna il revisore per tutto l'esercizio sociale. Pertanto se nell'ipotesi di preesistenza della non indipendenza si richiede alla società di non nominare il revisore, nel caso in cui l'indipendenza sia sopravvenuta il revisore o la società ovvero entrambi devono attivarsi per sciogliere il rapporto e così consentire alla società di nominare un nuovo revisore legale dei conti.

Occorre inoltre precisare che non è la mera esistenza di determinate relazioni a far venir meno l'indipendenza del revisore, come invece accadeva per l'ineleggibilità di cui all'art. 2409-*quinquies* c.c., bensì la conclusione che il terzo qualificato trarrebbe dalla sussistenza di tali relazioni⁵⁰. Pertanto mentre nella disciplina codicistica era una situazione di fatto a far venir meno la possibilità per il revisore di proseguire l'incarico (si ricordi che la conseguenza era la decadenza), nella attuale

⁵⁰ ANGELICI - CAVALLI - LIBERTINI, *Parere pro veritate in materia di ineleggibilità del sindaco e società tra professionisti* reso in data 4 Febbraio 2005 al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commercialisti.

disciplina occorre valutare l'incidenza della situazione esistente sull'indipendenza del revisore. Operazione non semplice, soprattutto se si considera che il legislatore richiede al revisore un'astrazione da sé per compiere la valutazione che farebbe il terzo circa la sua indipendenza. Quale revisore riuscirebbe a compiere una tale valutazione se non quello indipendente? In altri termini si richiede al revisore di valutare la propria indipendenza alla stregua di come farebbe un terzo informato, obiettivo e ragionevole, ma appare evidente che per compiere una tale valutazione occorre essere indipendenti. Facile ipotizzare che la pratica ci presenterà molte ipotesi in cui il revisore non riesca in tale operazione, con ciò di fatto privando di rilevanza pratica la norma.

Orbene, le situazioni che possono mirare l'obiettività del revisore nel giudizio che è tenuto a rendere, sono sostanzialmente due: (i) l'ipotesi in cui il revisore abbia dei legami con la società revisionata tali da comprometterne l'indipendenza, ovvero (ii) l'ipotesi in cui il revisore subisca dalla società revisionata altre pressioni, anche non di carattere finanziario, potenzialmente in grado di influenzare il revisore nell'espressione del giudizio. Mentre le prime sono più facilmente individuabili, le seconde non possono essere individuate in anticipo e, in ogni caso, sono più difficilmente individuabili dall'esterno.

In proposito si osservi come, secondo parte della dottrina, «*il problema dell'esistenza di interessi non finanziari [...] rappresenta in realtà un importante elemento di valutazione della possibilità di effettiva indipendenza dei revisori, soprattutto in quelle ipotesi in cui, pur mancando una volontà di collusione tra revisori e cliente, il sistema della revisione contabile non ha prodotto risultati affidabili e veritieri*»⁵¹.

⁵¹ TEDESCHI, *L'indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti* in *Giur. Comm.*, n.5/2010, p. 803.

La medesima dottrina è addirittura arrivati a richiamare il fenomeno del *self-serving bias*, cioè quel comportamento inconsapevole del professionista che deriva dal rapporto che intrattiene con la società cliente e derivante, dunque, dalla vicinanza alla società sottoposta al suo controllo che lo porterebbe ad una identificazione con la società stessa. Tuttavia, tale richiamo ci pare quantomeno di difficile dimostrazione e, per ciò solo, non utilizzabile ai fini della nostra analisi.

Ad ogni modo, anche non volendo riferirsi alle situazioni psicologiche che possono muovere l'operato del professionista di cui si vuole l'indipendenza, è evidente, per quanto sin qui detto, che il legislatore ha ritenuto di dover fondare sull'indipendenza l'effettività del controllo. In altri termini, se non si è in grado di reprimere *ex post* le violazioni poste in essere dai revisori, ci si deve assicurare che l'attività sia da questi posta in essere con la dovuta serenità ed obiettività, mediante una disciplina regolamentare più che sanzionatoria.

Inoltre l'art. 10, comma 3, D.lgs. 39/2010 stabilisce che se l'indipendenza del revisore rischia di essere compromessa il revisore deve adottare misure volte a ridurre tali rischi. La disposizione individua alcune ipotesi in cui l'indipendenza rischia di essere compromessa:

1. *autoriesame*: il revisore si trova nella circostanza di dover svolgere attività di controllo di dati o elementi che lo stesso o altri soggetti appartenenti alla sua rete hanno contribuito a determinare;
2. *interesse personale*: il revisore si trova in una situazione di conflitto di interessi che ad un terzo ragionevole ed informato può apparire influente sullo svolgimento dell'attività di revisione e sui risultati della stessa in condizioni di indipendenza;

3. *esercizio del patrocinio legale*: il revisore assume la qualità di patrocinatore legale a sostegno o contro la posizione del soggetto sottoposto a revisione in una controversia;

4. *familiarità o fiducia eccessiva*: il revisore ha un rapporto tale con la società revisionata per cui si fida eccessivamente della stessa, ciò traducendosi in una revisione meramente formale;

5. *intimidazione*: il revisore può essere condizionato dalla particolare influenza del soggetto sottoposto a revisione.

Si tratta di un'elencazione meramente esemplificativa, come si evince dal tenore letterale dell'articolo. Tuttavia si tratta di ipotesi che sembrano potersi sovrapporre a quelle di cui al comma secondo del medesimo articolo. In particolare il revisore potrebbe trovarsi ad avere un interesse personale derivante da una delle situazioni individuate al comma secondo. In tal caso dovrà astenersi dal compiere la revisione ovvero dovrà adottare misure volte a ridurre il rischio della compromissione dell'indipendenza? Non è difficile ipotizzare un ulteriore indebolimento del secondo comma nel tentativo del revisore di arginare il rischio della compromissione dell'indipendenza.

Quando tuttavia *i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale* questo non effettua la revisione, ai sensi dell'art. 10, comma quarto, D.lgs. 39/2010. Il revisore pertanto dovrà astenersi dall'effettuare la revisione laddove i rischi siano rilevanti. Non già quando l'indipendenza è compromessa, ma quando i rischi siano rilevanti. Occorre tuttavia operare un'ulteriore attività di interpretazione sistematica, coordinando i commi 3 e 4. Difatti per il primo in caso di rischi bisogna adottare misure volte a ridurli, mentre per il secondo in caso di rischi rilevanti il revisore non effettua la revisione.

A ben vedere l'art. 22, comma secondo, della Direttiva 2006/43/CE pone un ordine logico tra queste due norme stabilendo che solo *se in relazione alle misure adottate i rischi sono di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza* il revisore non effettua la revisione. Il revisore quindi prima adotta misure volte ad arginare i rischi di compromissione dell'indipendenza e, laddove queste non dovessero essere sufficienti, non effettua la revisione. Il D.lgs. 39/2010 ha omesso di mettere in relazione i due commi, ma non riteniamo si possa prescindere dalla lettura, che pare, imposta dal legislatore comunitario non potendosi diversamente coordinare. Difatti, così come formulato, l'art. 10 rimette al revisore la scelta sul se adottare misure volte a ridurre i rischi e non effettuare la revisione. Potremmo pertanto trovarci dinanzi al revisore scrupoloso, o timoroso di responsabilità, che in presenza di un qualunque rischio non effettui la revisione, non volendosi poi vedere contestare la rilevanza del rischio di compromissione dell'indipendenza. Per contro potremmo avere il revisore che ritenendo il rischio non rilevante, si limiti ad adottare misure volte a ridurlo, anche laddove non avrebbe dovuto effettuare la revisione. In realtà la formulazione comunitaria non risolve completamente il problema della gradazione del rischio rimessa al revisore, ma, come già esposto, offre una chiave di lettura dalla quale non pare ci si possa discostare: prima si adottano le misure volte a ridurre il rischio e se queste non fossero sufficienti non si effettua la revisione.

I revisori si devono dotare di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono compromettere l'indipendenza. Tali procedure sono documentate così da poter essere assoggettate al sistema di controllo della qualità.

Il controllo della qualità, introdotto e disciplinato dall'art. 20 del d. lgs. 39/2010, è effettuato compiendo una valutazione del rispetto dei

principi di revisione e ai requisiti di indipendenza, nonché di qualità e quantità delle persone impiegate, del corrispettivo per la revisione ed infine sul sistema interno di controllo della qualità nelle società di revisione legale dei conti. Il controllo, per i soggetti che non svolgono la revisione su enti di interesse pubblico, deve essere effettuato almeno ogni sei anni. È effettuato da persone fisiche in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché di una formazione specifica in materia di controllo della qualità. L'incaricato del controllo redige una relazione contenente la descrizione e l'esito del controllo, nonché eventuali raccomandazioni al revisore di effettuare specifici interventi ed il termine entro cui tali interventi devono essere effettuati. Nel caso in cui il revisore non effettui gli interventi raccomandati, ovvero li effettui in ritardo o in maniera incompleta, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Consob possono applicare le sanzioni di cui agli artt. 24 e 26 d. lgs. 39/2010, di cui diremo in seguito.

A tutela dell'indipendenza il d. lgs. 39/2010 prevede che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non possa essere subordinato ad alcuna condizione, non possa essere determinato in funzione dei risultati della revisione e non possa in alcun modo dipendere da servizi diversi dall'attività di revisione. Ciò non significa che il revisore legale dei conti non possa prestare altri servizi, o peggio che non possa per questi essere retribuito, ma semplicemente che il corrispettivo per la sola attività di revisione legale non può dipendere da questi altri e diversi rapporti, che subiranno un separato trattamento economico. Al più occorrerà comprendere se tali rapporti possano integrare le ipotesi di cui all'art. 10, comma primo.

Abbandonando la costruzione della incompatibilità e conseguente decadenza, il D.lgs. 39/2010 ha escluso la possibilità, anche per come abbiamo visto essere formulata la disposizione, che il revisore non indipendente possa decadere dall'incarico. Egli, nella peggiore delle ipotesi, non effettua la revisione. Pertanto il revisore non indipendente rimane in carica, salvo che si dimetta dall'incarico o che venga revocato. Il Decreto 261/2012 ha infatti, come abbiamo visto, previsto tra le ipotesi che giustificano la revoca e le dimissioni la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale. Pertanto è necessario un atto di impulso da parte del revisore o della società revisionata, che rilevino la mancanza di indipendenza e sciolgano il rapporto.

Tuttavia, alcuni ritengono che il mancato rispetto dell'indipendenza sia sanzionato attraverso le misure dell'ineleggibilità e della decadenza, nonostante nel D.lgs. 39 sia venuto meno qualsiasi riferimento agli istituti in questione. Tale interpretazione, tuttavia, non trova alcun riscontro nel D.lgs. 39/2010: il legislatore ha abrogato l'art. 2409-*quinquies* c.c. che, appunto, fungeva da collante tra la violazione e le relative sanzioni. All'abrogazione formale dell'articolo *de quo* è corrisposta anche un'abrogazione sostanziale, poiché il D.lgs. 39/2010 non fa più esplicito riferimento a ineleggibilità, decadenza e incompatibilità.

Neppure il "richiamo di salvataggio" all'art. 43 del decreto stesso pare essere utile a tal fine. Tale norma prescrive che l'art. 2409-*quinquies* c.c. continui ad essere applicabile «fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo». Infatti, il D.lgs. n. 39/10 non demanda

alla normazione secondaria l'individuazione di situazioni rilevanti ai fini dell'assunzione/mantenimento dell'incarico di revisione legale dei conti⁵².

Secondo parte della dottrina è impensabile sostenere *“che siffatta delega sarebbe contenuta negli artt. 10 e/o 13 del decreto in commento”*: l'art. 10 demanda alla normazione secondaria la sola elaborazione dei principi di indipendenza e di obiettività e non anche gli effetti che dalla violazione degli stessi derivano in capo al revisore legale dei conti; l'art. 13 del decreto, invece, si occupa della revoca, delle dimissioni e della risoluzione del contratto di revisione legale, ma non fa alcun esplicito riferimento ad ineleggibilità, decadenza, incompatibilità, né per tali profili rinvia alla normazione secondaria⁵³.

Inoltre, *“l'idea che nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina si sia verificato un cambiamento del rapporto indipendenza/assunzione e mantenimento dell'incarico di revisione legale dei conti”* è corroborata *“dalla formula adottata dall'art. 10 che non contiene riferimenti lessicali ad ineleggibilità, decadenza, incompatibilità”*⁵⁴. Tuttavia, non appare priva di pregio la teoria *“conservatrice”* - ovvero quella in base alla quale la menomazione dell'indipendenza debba venire sanzionata attraverso le misure dell'ineleggibilità e della decadenza nonostante l'abrogazione della disciplina precedente - per la circostanza che, sposando la nuova tesi, resterebbero in carica revisori che non potrebbero svolgere la funzione per la quale sono stati nominati^{55 56}.

⁵² Nello stesso senso BERTOLOTTI, op. cit., pag. 131.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ BERTOLOTTI, op. cit., pag. 132.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ La fattispecie presenta numerosi punti di contatto con quella del c.d. sindaco di fatto, ossia del membro del collegio sindacale che resta in carica nonostante sia privo di uno più requisiti necessari. Di tale tema la dottrina si è occupata di recente. Pur muovendo dalla considerazione dell'indipendenza come dovere giuridico funzionale all'attività di controllo, tale dottrina ritiene che ciascun revisore ove venga meno la condizione

Difatti, l'art. 10 del decreto n. 39 prevede come sanzione massima per la mancanza di indipendenza la non effettuazione della revisione, che relegherebbe i controllori ad una sorta di forzata inattività, impedendogli di esercitare la funzione loro propria.

La prima tesi sembra maggiormente condivisibile. Come visto, il legislatore ha emanato in data 28 Dicembre 2012 un regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39 e , in tema di revoca per giusta causa, ha prescritto all'art. 4, comma 1, lett. h) che costituisce giusta causa di revoca la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale.

Se dunque, il legislatore ha ritenuto opportuno legare la carenza sopravvenuta di indipendenza sia del revisore, che della società di revisione allo strumento della giusta causa è evidente che con tale scelta abbia inteso escludere l'operatività della decadenza rispetto a questa particolare ipotesi.

La cessazione anticipata del rapporto riveste, infatti, carattere di eccezionalità ed opera nelle ipotesi di i) decadenza e ii) di revoca per giusta causa; a seconda della scelta operata dal legislatore una determinata causa o da luogo a decadenza, o legittima la revoca da parte dell'assemblea.

primaria per l'esercizio della revisione debba comunicarlo alla società revisionata e agli altri interessati affinché questi prendano le decisioni opportune: la violazione di tale dovere di comunicazione esporrebbe il revisore alla responsabilità personale nei confronti almeno della società cliente.

In tal senso CAPRARA. *Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina*, Padova, 2008, pagg. 295 e ss..

Se il legislatore ha deciso di sottrarre la carenza sopravvenuta di indipendenza alla disciplina della decadenza, lo ha fatto con l'intento di preservare da possibili strumentalizzazioni la stabilità del rapporto di revisione: occorre, infatti, ricordare che nelle ipotesi di decadenza l'assemblea della società revisionata potrebbe, in linea di principio, procedere direttamente alla nomina del nuovo revisore subentrante a quello decaduto, poiché la decadenza va solo accertata, non trovando quindi applicazione il più complesso iter procedimentale che disciplina, viceversa, l'istituto della revoca per giusta causa.

Ciò significa che, alla luce del nuovo regolamento, la mancanza di indipendenza non possa essere semplicemente accertata (così sarebbe se la carenza di indipendenza fosse una causa di decadenza che, come è noto, opera *ex lege*), ma sia necessario azionare l'*iter* procedimentale della revoca per giusta causa che si conclude con l'adozione di un provvedimento finale avente natura costitutiva. Anche in vigenza della precedente normativa, si riteneva, in ordine alla individuazione della giusta causa di revoca del revisore, che non fosse appropriato riferirla ai casi in cui lo stesso si trovasse in una delle situazioni individuate dall'art. 2409-*quinquies* c.c. (cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità) perché, appunto, la decadenza opera *ex lege*, mentre la revoca ha efficacia costitutiva. Così, ad esempio, nel caso in cui risultasse compromessa l'indipendenza di un revisore persona fisica, in virtù dei particolari "rapporti di natura patrimoniale" di cui all'art. 2399, comma 1 c.c., l'interruzione del rapporto avveniva nelle forme della decadenza di cui all'art. 2409-*quinquies* (che appunto richiamava l'art. 2399 c.c.) e, di converso, non si poteva ricorrere in tal caso alla revoca per giusta causa.

Sembra, invece, potersi desumere dalla lettura del regolamento attuativo la volontà di legare la revoca per giusta causa alla mancanza

sopravvenuta di indipendenza: ciò potrebbe indurre a ritenere che la carenza originaria di tale requisito determini, invece, l'ineleggibilità del revisore, seppure il D.lgs. 39/2010 non contempli e non menzioni l'istituto in questione. Non resta che aspettare i regolamenti attuativi per scoprire se, rispetto all'ineleggibilità, la nostra tesi sia conforme alla volontà del legislatore. A proposito della revoca per giusta causa, può essere interessante osservare l'atteggiamento di quella parte della dottrina che attendeva il regolamento attuativo richiamato, al fine di verificare l'esattezza o meno di tali tentativi interpretativi. Nei primi commenti alla novella del 2010 si sottolineava che, se pure fosse verosimile che la menomazione dell'indipendenza dovesse ritenersi comunemente una giusta causa di revoca, tuttavia il legislatore avrebbe potuto essere meno criptico nel redigere il decreto, così da non costringere l'interprete a interrogarsi sul perché da un lato l'indipendenza fosse stata disciplinata con cotanta attenzione in una disposizione *ad hoc* e dall'altro il legislatore non si fosse preoccupato di esplicitare che il venir meno di questo requisito costituisca una giusta causa di revoca dall'incarico.

Secondo alcuni, soluzione al problema potrebbe rinvenirsi nel comma 4 dell'art. 13, il quale affida ad un regolamento del MEF, sentita la Consob, la definizione dei casi e delle modalità in cui il contratto di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti può essere risolto per giusta causa⁵⁷.

In particolare, essendo la "giusta causa" una clausola generale, il regolamento appena richiamato potrebbe avere solo una funzione esemplificativa, non potendo lo stesso individuare norme sostanziali che in materia di libertà contrattuale - se delegate a una normativa secondaria - sarebbero poco rispettose della riserva di legge posta dall'art. 41 della

⁵⁷ BERTOLOTTI, op. cit., pag. 132.

Costituzione⁵⁸. Con la circolare n. 16 del 2010, Assonime proponeva a tal proposito una tesi potenzialmente risolutiva della *vexata quaestio* - basata su motivazioni che possono considerarsi valide anche alla luce del regolamento di attuazione che analizzeremo nel prosieguo - asserendo che *“si può parlare di giusta causa di revoca ogni qual volta si verifichi un evento tale da impedire l’ulteriore prosecuzione del rapporto oppure da determinare la menomazione del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il revisore e la società revisionata. Questi eventi possono consistere in veri e propri inadempimenti della società di revisione ai propri doveri oppure in situazioni che pregiudicano la qualità del servizio offerto dal revisore”*. Ed in effetti, poiché - come afferma autorevole dottrina - il requisito dell’indipendenza è connaturato alla nozione di revisione⁵⁹, sarebbe stato legittimo, pur in assenza del regolamento richiamato, ricorrere alla revoca per giusta causa del revisore ove fosse venuto meno il presupposto ontologico che sostiene la prestazione oggetto dell’obbligazione: vale a dire l’indipendenza.

Alla luce di quanto detto, si può concludere che il d. lgs. 39/2010 ha dettato una disciplina che sembra offrire minori garanzie all’indipendenza del revisore legale dei conti. La modifica dell’istituto della revoca e la disciplina stessa dell’indipendenza hanno sostanzialmente indebolito le garanzie di obiettività del revisore rispetto alla disciplina codicistica. L’unica norma che sembra essere andata in tale direzione è quella relativa al conferimento dell’incarico su proposta parzialmente vincolante dell’organo di controllo. Sembrerebbe quasi che nell’intento di non discostarsi dalla direttiva europea il legislatore nazionale abbia dimenticato quanto di buono c’era nella disciplina del 2003, accogliendo senza riserve una disciplina che sembra averci fatto fare non pochi passi indietro.

⁵⁸ Così BUSSOLETTI, op. cit..

⁵⁹ BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-*quinquies* in *Commentario D’Alessandro* (2011).

3.5 GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

Nel compimento dell'opera di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina della revisione legale dei conti in un unico testo legislativo, il D.lgs. 39/2010 ha abrogato espressamente le leggi speciali che disciplinavano la materia con riguardo a determinate società. Tuttavia ha previsto una disciplina peculiare per queste società che ha definito *Enti di interesse pubblico*.

Si tratta di determinati soggetti individuati in ragione della diffusione delle azioni, o del particolare settore in cui operano⁶⁰. È riconosciuto alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap il potere di individuare altre società che devono essere considerate enti di interesse pubblico ovvero escluderne alcune espressamente previste⁶¹.

Gli enti di interesse pubblico non possono incaricare della revisione legale il collegio sindacale, dovendo quindi necessariamente nominare un revisore od una società di revisione legale dei conti. L'art. 2409 *bis*, secondo comma, stabiliva: "*nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione*" ed

⁶⁰In particolare: società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; banche; imprese di assicurazione e di riassicurazione; società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; società di gestione dei mercati regolamentati; società di gestione dei sistemi di compensazione e di garanzia; società di gestione accentrata di strumenti finanziari; società di intermediazione mobiliare; società di gestione del risparmio; società di investimento a capitale variabile; istituti di pagamento; istituti di moneta elettronica; intermediari finanziari di cui all'art. 107 TUB.

⁶¹ DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati in Le nuove leggi civili commentate*, n.1/2011, pag. 97 ss..

il comma terzo precisava che *“lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.”* L'attuale art. 2409 bis prevede che la revisione legale dei conti possa essere affidata al collegio sindacale solo nelle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. L'intervento di modifica dell'art. 2409 bis ha comportato l'abrogazione del comma secondo e la modifica solo formale del comma terzo⁶². Difatti gli enti di interesse pubblico possono nominare oggi sia il revisore legale persona fisica che la società di revisione, mentre con riferimento alla possibilità di incaricare il collegio sindacale della revisione, la modifica potrebbe ingenerare confusione. L'abrogazione dell'art. 2409 bis, terzo comma, c.c. nella parte in cui non consentiva tale semplificazione nelle società facenti ricorso al capitale di rischio, va coordinata con la previsione di cui all'art. 16, secondo comma, D.lgs. 39/2010 che espressamente vieta agli enti di interesse pubblico, e quindi alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di affidare la revisione al collegio sindacale.

L'incarico ha una durata di nove esercizi per la società di revisione legale e di sette per il revisore persona fisica. Anche in questo caso non sembra che le parti possano prevedere un termine diverso. Inoltre l'incarico è rinnovabile, ma il nuovo incarico non può essere conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla cessazione del precedente. L'art. 17, quarto comma, D.lgs. 39/2010 stabilisce che l'incarico di responsabile della revisione non può essere esercitato dallo stesso soggetto per più di sette esercizi e non può riassumere l'incarico, *neppure per conto*

⁶² GARGANTINI, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati in Le nuove leggi civili commentate*, n.1/2011, pag. 214.

di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi due anni dalla cessazione del precedente⁶³.

Si può quindi rilevare che per gli enti di interesse pubblico il legislatore ha previsto un termine formalmente più lungo, ma ha posto un limite al rinnovamento dell'incarico, a garanzia dell'indipendenza del revisore, così introducendo la c.d. *audit firm rotation* di matrice statunitense⁶⁴.

Per il revisore legale (sia esso persona fisica, giuridica e per i dipendenti di questa) è prevista una serie di servizi che non può essere effettuata a favore delle società revisionate, delle società da questa controllate o che la controllano o che sono sottoposte a comune controllo⁶⁵. La formulazione dell'art. 17 nel suo complesso, pur rubricato *Indipendenza*,

⁶³Si noti che l'art. 1, I, lett. i), del medesimo decreto definisce il responsabile della revisione sia come il revisore legale cui è stato conferito l'incarico, sia come il soggetto responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico è stato conferito ad una società di revisione legale. Pertanto la disposizione che abbiamo richiamato soffre di un mancato coordinamento con la definizione appena data. In altri termini se volesse riferirsi al responsabile della revisione per come definito dall'art. 1, mal si coordinerebbe con l'art. 17, I, per il quale, come abbiamo detto, l'incarico di revisione legale ha durata di sette esercizi per il revisore legale e non può essergli rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi tre esercizi dalla cessazione del precedente. A ben vedere non potrebbe non ritenersi che il responsabile cui fa riferimento è quello che svolge la propria attività per conto della società di revisione legale dei conti. Del resto la specificazione *neppure per conto di una diversa società di revisione legale* è in questo senso.

⁶⁴La maggiore durata dell'incarico è dovuta alla necessità di non poter richiedere all'ente di interesse pubblico di dover procedere alla nomina di un nuovo revisore ogni tre anni, o comunque con eccessiva frequenza, scelta che si imporrebbe data l'impossibilità di rinnovare l'incarico alla società di revisione uscente. Ciò innanzitutto per ragioni di continuità dell'attività di revisione e secondariamente, ma forse neppure troppo, per ragioni di costi e di razionalità nel funzionamento della società.

⁶⁵L'art. 17, comma terzo, D.lgs. 39/2010 stabilisce: *I revisori legali [...] non possono fornire alcuno dei seguenti servizi all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico di revisione: a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; d) servizi attuariali; e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento; h) presentazione di difesa giudiziale; i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob [...].*

tradisce il ritorno allo schema dell'incompatibilità che è stato abbandonato dall'art. 10 per le società sottoposte a revisione che non siano enti di interesse pubblico. Tuttavia il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 17 non comporta la decadenza, bensì la mera applicazione di una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, essendo rimessa all'ente di interesse pubblico la valutazione circa il proseguimento del rapporto⁶⁶. Infatti, il legislatore ha previsto innanzitutto un rinvio alla regolamentazione della Consob che dovrà prevedere le situazioni idonee a compromettere l'indipendenza dei revisori e le misure da adottare per risolvere tali situazioni. In attesa dell'emanazione di tali regolamenti il D.lgs. 39/2010 all'art. 43 stabilisce che rimangono in vigore le norme previste dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal proposito occorre sottolineare che alcune norme sono state oggetto di espressa abrogazione da parte della stessa Consob, mentre altre continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare. In particolare rimane in vigore la disciplina dettata, per quanto di nostro interesse, dal c.d. Regolamento Emittenti, che agli artt. 149 *bis* e ss. disciplina l'incompatibilità del revisore legale, come vedremo nel proseguo.

L'art. 17 D.lgs. 39/2010 prevede una serie di servizi che i revisori non possono offrire alle società per le quali svolgono la revisione. Si tratta in particolare di: tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; progettazione e realizzazione di sistemi informativi contabili; servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*; servizi attuariali; gestione esterna dei servizi di controllo interno; consulenza in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;

⁶⁶ La Consob può irrogare una sanzione che va da centomila a cinquecentomila euro nel rispetto della procedura sanzionatoria di cui all'art. 195 TUIF.

intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimenti; prestazione di difesa giudiziale; altri servizi e attività anche di consulenza inclusa quella legale non collegati alla revisione che saranno individuati dalla Consob.

Inoltre il revisore, ovvero il responsabile della revisione per conto di una società di revisione, non può svolgere per la società revisionata prestazioni di lavoro autonomo o subordinato se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dell'incarico. Per altro verso coloro i quali siano stati amministratori, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili o abbiano fatto parte dell'organo di controllo di un ente di interesse pubblico, non possono svolgere la revisione legale dell'ente, nonché delle società controllate o che lo controllano, se non siano decorsi due anni dalla cessazione degli incarichi citati. La Consob, infatti, con Delibera del 28.6.2011 n. 17845 ha sanzionato una società di revisione per non aver, tra l'altro, valutato le minacce all'indipendenza derivanti dal "rapporto di familiarità" esistente tra il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili presso la società revisionata, ed i membri del "team di revisione", in forza del ruolo di manager ricoperto dalla medesima persona presso la società di revisione fino all'anno precedente. In particolare la Consob ha ritenuto la condotta della società di revisione *"gravemente omissiva con riguardo al mancato svolgimento della Independent review e all'omessa valutazione della "minaccia" all'indipendenza dell'attività di revisione [...] atteso che (omissis) avrebbe dovuto essa stessa attivarsi tempestivamente, nel primo caso, sollecitando il Consiglio di Amministrazione a nominare un independent reviewer e, nel secondo caso – non potendo ignorare il "passato lavorativo" del Dott. (omissis)- svolgendo ogni più opportuno*

approfondimento in ordine alla rilevanza di tale circostanza ai fini della salvaguardia della propria indipendenza di giudizio”⁶⁷.

Nell'ipotesi di violazione dei divieti citati è prevista una sanzione pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob nel rispetto della procedura sanzionatoria di cui all'art. 195 TUF. Si segnala che l'irrogazione della sanzione citata non pregiudica l'applicazione delle ulteriori sanzioni da parte della Consob ex art. 26, comma 2 D.lgs. 39/2010. Occorre segnalare tuttavia che tra queste rientra anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Dal tenore letterale della norma quindi sembrerebbe che la Consob possa applicare una sanzione amministrativa pecuniaria che va da centomila a un milione di euro (l'art. 17 prevede la sanzione fino a cinquecentomila cui si andrebbe a sommare la sanzione prevista dall'art. 26 fino ad un massimo di ulteriori cinquecentomila). Tuttavia sembrerebbe preferibile ritenere la sanzione di cui all'art. 17 speciale rispetto a quella della lettera a) del primo comma dell'art. 26 e pertanto laddove la Consob ritenesse di dover irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria si applicherà l'art. 17, comma 7 (da centomila a cinquecentomila) potendo poi applicare le ulteriori sanzioni previste dall'art. 26, tra cui la revoca del revisore e il divieto di accettare nuovi incarichi.

Gli artt. 149 *quater* e 149 *quinquies* del Regolamento Emittenti stabiliscono inoltre che costituiscono cause di incompatibilità con l'incarico di revisore legale dei conti il detenere un interesse finanziario o l'intrattenere relazioni d'affari con la società che ha conferito l'incarico, le sue controllate o controllanti. L'incompatibilità si realizza se a detenere l'interesse finanziario o le relazioni d'affari sia la società di revisione o coloro che fanno parte del gruppo di revisione o della catena di comando,

⁶⁷ Delibera Consob del 28.6.2011 n. 17845.

o coloro i quali hanno con i revisori forti rapporti di lavoro o di stretta familiarità. La società di revisione e la società che conferisce l'incarico individuano ulteriori ipotesi in cui la detenzione di un interesse finanziario o le relazioni d'affari siano idonei a compromettere l'indipendenza del revisore. Costituisce causa d'incompatibilità inoltre la partecipazione che la società revisionata abbia nella società di revisione o di una sua controllata o controllante ovvero il potenziale esercizio di una, anche indiretta, influenza sul processo decisionale della società di revisione (art. 149 *sexies* Reg. Em.).

Al fine di garantire l'indipendenza del revisore è prevista una serie di obblighi informativi. In primo luogo il revisore legale dei conti deve confermare ogni anno per iscritto la propria indipendenza al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, comunicando contestualmente gli eventuali servizi diversi dalla revisione forniti all'ente di interesse pubblico anche dalla sua rete di appartenenza. Deve discutere con lo stesso Comitato dei rischi per la propria indipendenza e delle misure volte a ridurre od eliminare tali rischi. Il revisore è inoltre tenuto a presentare una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione, soffermandosi in particolare su eventuali carenze rinvenute nel sistema di controllo interno relativamente al processo di informativa finanziaria (artt. 17, co. 9° e 19, co. 3°, D.lgs. 39/2010). La norma non chiarisce quale debba essere la periodicità della relazione, tuttavia si ritiene che, dovendosi riferire sulle questioni emerse in sede di revisione, debba essere effettuata dopo la chiusura dell'esercizio. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di *recte* non esonera il revisore dal- comunicare al comitato per il controllo interno le eventuali carenze nel sistema di controllo interno in modo da consentire alla società di poter provvedere il prima possibile. Si discute inoltre dell'opportunità di inviare la relazione anche all'organo di gestione

al fine di consentire un più rapido intervento da parte dell'organo decisionale. Per quanto una soluzione affermativa possa considerarsi una *best practice*, non si rinvengono dati normativi in tal senso e non può quindi ritenersi il revisore a ciò obbligato, sembrando sufficiente, al fine di escludere ogni forma di responsabilità, una tempestiva comunicazione all'organo di controllo, che a sua volta provvederà ad informare l'organo di gestione.

3.6 IL CONTROLLO DEI CONTI

L'attività di revisione culmina con la presentazione di una relazione contenente un giudizio sul bilancio di esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato della società revisionata. L'espressione di un tale giudizio non deve far pensare ad un'attività episodica che si estrinseca in una valutazione *una tantum* della bontà del bilancio, ma presuppone una verifica, *nel corso dell'esercizio*, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione. Seppure l'attività di verifica è di per sé distinta dalla presentazione della relazione, come previsto dall'art. 14 d. lgs. 39/2010, ne costituisce il presupposto ed è strumentale alla resa appunto del giudizio. Attraverso il giudizio, il legislatore ha inteso assegnare uno specifico contenuto alla prestazione del revisore⁶⁸

La relazione si inserisce nel procedimento di formazione, in senso ampio, del bilancio. Deve restare depositata presso la sede della società congiuntamente a questo nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo dovrà approvare (art. 2429, terzo comma) e, congiuntamente al bilancio deve essere depositata presso il registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione stessa (art. 2435, primo comma).

La relazione deve contenere:

1. l'indicazione dei conti sottoposti a revisione, annuali o consolidati, nonché le norme seguite dalla società nella redazione dei conti;

⁶⁸ RUGGIERO, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati* in *Le nuove leggi civili commentate*, 1/2011, p. 156.

2. la descrizione della portata della revisione legale e l'indicazione dei principi di revisione adottati;

3. il giudizio sul bilancio. Come si evince dalla stessa formulazione dell'art. 14 d. lgs. 39/2010, l'espressione del giudizio costituisce il momento centrale e conclusivo della revisione. Il giudizio si incentrerà sul rispetto nella redazione del bilancio delle norme e dei principi che lo disciplinano. Il giudizio può essere:

a. positivo: il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione. L'emissione di un giudizio del genere limita la legittimazione all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio ai soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale;

b. positivo con rilievi: il bilancio non è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione, ma nonostante il revisore ritiene che i rilievi non ne compromettono l'attendibilità. Il bilancio è comunque redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società;

c. negativo: il bilancio non è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione. Non è chiaro e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società;

d. dichiarazione di impossibilità di emettere un giudizio: le limitazioni al procedimento di revisione sono tali

da far mancare gli elementi indispensabili per rendere il giudizio.

Nelle ipotesi di giudizio positivo con rilievi, di giudizio negativo o di impossibilità di rendere un giudizio, il revisore dovrà motivare analiticamente la relazione in modo da rendere pienamente fruibile l'informazione.

Il revisore legale dei conti nella formazione e formulazione del giudizio sul bilancio della società revisionata deve osservare i principi di revisione legale dei conti. L'art. 11 d. lgs. 39/2010 stabilisce che la Commissione europea, ai sensi dell'art. 26 della Direttiva 2006/43/CE adotta i principi di revisione internazionale cui i revisori devono conformarsi. Tali principi, ai sensi dell'art. 1, I della Direttiva, sono gli *International Standards on Auditing (ISA)* e gli *International Standards on Quality Control (ISQC)*, emanati dallo *International Auditing and Assurance Board (IAASB)*⁶⁹.

Fino all'adozione da parte della Commissione di tali principi trovano applicazione quelli elaborati dagli ordini professionali di ciascuno Stato membro. Nell'elaborazione di tali principi gli ordini professionali devono tenere conto di quelli emanati dallo IAASB (art. 12 D.lgs. 39/2010).

⁶⁹ Si tratta di un organismo indipendente istituito dalla IFAC (*International Federation of Accountants*) nel 1977. Fino al 2001 era denominato *International Auditing Practices Committee (IAPC)*.

3.7 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ

Fino all'entrata in vigore del D.lgs. 39/2010, l'art. 2409 *sexies* c.c. disciplinava la responsabilità dei revisori contabili operando un integrale rinvio al regime di responsabilità dei sindaci, di cui all'art. 2407 c.c.. Per il combinato disposto di queste due norme il revisore contabile doveva adempiere il suo dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico ed era responsabile nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei propri doveri. Era responsabile della verità delle proprie attestazioni ed era tenuto a conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui aveva avuto conoscenza in ragione del suo ufficio. Era quindi responsabile per fatto proprio. Era poi prevista la responsabilità per *culpa in vigilando*, in solido con gli amministratori. In particolare rispondeva solidalmente con questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse adempiuto correttamente agli obblighi imposti (2407, secondo comma, c.c.). Inoltre si applicavano in quanto compatibili le norme dettate per la responsabilità degli amministratori dagli artt. 2393, 2393 *bis*, 2394, 2394 *bis* e 2395, c.c.. Il D.lgs. 39/2010 abrogando l'art. 2409 *sexies* c.c. ha disciplinato *ex novo* all'art. 15 la responsabilità del revisore legale dei conti.

3.7.1 IL TESTO DELL'ART. 15: IL COORDINAMENTO TRA I COMMI I E II.

L'art. 15 D.lgs. 39/2010 stabilisce che I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio di esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

La norma pur non effettuando il richiamo all'art. 2407 c.c., relativo alla responsabilità dei sindaci, ha scelto di conservare il regime della responsabilità solidale. Tuttavia la formulazione adottata lascia non poche perplessità, soprattutto se confrontata proprio con l'abrogato art. 2409 *sexies* c.c.. Innanzitutto ci si chiede perché sia stato utilizzato il plurale: *i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro [...]*. Sembrerebbe che una società possa nominare più revisori legali per lo svolgimento della medesima attività, ma tale ricostruzione, pur non espressamente vietata - ed anzi diffusamente utilizzata nelle società di grandi dimensioni - sembra non trovare alcuna conferma nella disciplina

del conferimento dell'incarico. Si potrebbe, inoltre, riferire la disciplina in esame all'ipotesi di successione tra revisori. E sembra inoltre condivisibile la soluzione per cui la responsabilità solidale possa aversi tra il revisore della capogruppo che esprime il giudizio sul bilancio consolidato ed i revisori che giudicano i bilanci di esercizio delle appartenenti al gruppo.

Il legislatore ha poi scelto di conservare il regime di solidarietà passiva tra il revisore legale e gli amministratori della società revisionata⁷⁰. Tale scelta merita alcune riflessioni. La Direttiva 2006/43/CE all'art. 31 ha dettato una norma di natura programmatica, riservandosi così di disciplinare la responsabilità dei revisori legali dei conti all'esito di uno studio effettuato dalla Commissione realizzato mediante una relazione ed una pubblica consultazione, se necessaria. Le ragioni della scelta sono da rinvenirsi nella mancanza di omogeneità negli stati membri della disciplina e soprattutto nella forte influenza che la riforma del diritto statunitense ha esercitato nella disciplina della materia.

La scelta da compiere era tra la limitazione della responsabilità dei revisori e la solidale ed illimitata responsabilità del revisore con la società revisionata. Nel caso della limitazione di responsabilità il rischio è quello di non garantire adeguatamente gli interessati da eventuali crisi dell'impresa non rilevate nelle scritture contabili giudicate positivamente dal revisore. L'altra ipotesi, tuttavia rischia di generare il fenomeno della c.d. *deep pocket syndrome*: in caso di difficoltà finanziaria della società

⁷⁰ Nonostante la disposizione citi sinteticamente gli *amministratori*, senza chiarire se siano quelli della società di revisione o della società revisionata, non vi sono dubbi che si riferisca agli amministratori della revisionata, stante la tradizionale solidarietà tra revisore e amministratori operata dall'abrogato richiamo al 2407. Laddove tuttavia ciò non dovesse convincere, fuga ogni dubbio la *Relazione tecnica* che a proposito dell'art. 15 chiarisce che "è prevista la solidarietà con gli altri soggetti che hanno contribuito al verificarsi del danno, come attualmente disposto dall'articolo 2409-sexies c.c. oggetto di abrogazione".

sottoposta a revisione i creditori potrebbero chiedere l'adempimento alla società di revisione⁷¹.

Le priorità che hanno mosso la Commissione nell'elaborazione del *working paper* predisposto per la consultazione pubblica⁷² furono:

(i) Ridurre la *deep pocket syndrome*. Difatti, se il regime di responsabilità prevede che il revisore sia responsabile di qualsiasi danno provocato dall'insolvenza dell'impresa sottoposta a revisione, i revisori potrebbero essere considerati come garanti dell'assenza di frodi e di irregolarità delle imprese. La solidale ed illimitata responsabilità dei revisori, rafforza tale percezione negli operatori del mercato. Tuttavia, così facendo, si finisce per attribuire alla società di revisione più che il ruolo di controllore contabile, il ruolo di assicuratore dell'impresa revisionata.

(ii) Incoraggiare il maggior numero di operatori ad entrare nel mercato della revisione legale, così incentivando la creazione di un mercato, che si possa definire tale, in settore come quello della revisione legale, tipicamente oligopolistico. Proprio sotto tale profilo, la responsabilità è considerata una vera e propria barriera all'ingresso nel mercato della revisione legale delle società quotate, congiuntamente ad altri fattori. Innegabile è difatti, che solo pochi operatori possono assumere su di sé il rischio che deriverebbe dalla crisi di un'impresa sottoposta al proprio controllo, nel caso in cui il proprio patrimonio e la propria stessa

⁷¹ La *deep pocket syndrome* è un problema avvertito soprattutto negli USA. Difatti la riduzione delle *Big Eight* a *Big Four*, sarebbe addebitabile al regime di responsabilità solidale ed illimitata. A ben vedere, ad eccezione di Arthur Andersen, il cui diretto coinvolgimento nei noti scandali finanziari ha portato alla sua chiusura, la riduzione del numero delle società di revisione è dovuta ad una riorganizzazione delle stesse, che si sono per lo più fuse tra loro.

⁷² Il documento è stato redatto dalla Direzione generale "Mercato interno e servizi" della Commissione.

esistenza nel mercato, fosse messa in discussione, laddove il revisore fosse chiamato a rispondere della crisi dell'impresa sottoposta a revisione.

(iii) Proteggere le *Big Four* dal fallimento, essendo evidente che l'eventuale scomparsa di una di tali società avrebbe quale conseguenza l'ulteriore concentrazione del mercato di offerta dei servizi di revisione legale dei conti.

Il procedimento di formazione della disciplina comunitaria della responsabilità è proseguito come da programma e nel 2008 la Commissione ha pubblicato una Raccomandazione⁷³.

Scartate tutte le alternative fondate su forme di "esternalizzazione" del rischio di responsabilità verso soggetti terzi (quali le assicurazioni), si è preferito optare per "l'internalizzazione" del rischio di negligenza, con la sua traslazione a carico del creditore solo limitatamente indennizzabile⁷⁴.

Il documento di accompagnamento alla raccomandazione redatto dai servizi della Commissione individua la soluzione che ritiene migliore alla luce degli obiettivi generali [i) *contenimento del rischio di un'ulteriore diminuzione degli operatori del mercato in questione; ii) sollecitazione dei soggetti interessati ad entrare nel mercato della revisione*] e specifici [i) *giungere ad un livello di esposizione al rischio più equo per i revisori legali; ii) facilitare l'accesso all'assicurazione della responsabilità professionale; iii) incoraggiare gli investimenti che consentano ad imprese di revisione più piccole di costruire reti integrate; iiiii) ridurre le differenze tra i regimi di responsabilità degli Stati membri dell' UE*] dell'azione normativa comunitaria⁷⁵.

⁷³ Raccomandazione della Commissione relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile del 5 giugno 2008

⁷⁴ BARCELLONA, *Responsabilità proporzionale dei gatekeepers e "regime di produzione" del bene "informazione"* in *Responsabilità societarie e assicurazione, Quaderni di giurisprudenza commerciale*, 2009, pag. 55.

⁷⁵ v. BARCELLONA, op. cit., pag. 57.

In particolar modo si ritiene che la migliore scelta sia quella di fissare l'obiettivo di una limitazione della responsabilità senza prescrivere il metodo da seguire per realizzarla, lasciando agli Stati membri il compito di definire le modalità di attuazione di questa limitazione; questo sistema consentirebbe una convergenza progressiva. Tale documento sottolinea, poi, che pur essendo la direttiva (vincolante) la tipologia più appropriata per l'auspicata azione comunitaria, tuttavia - nel caso concreto - appare preferibile una raccomandazione (non vincolante).

Nella Raccomandazione, al § 5, si legge che la soluzione da adottare è quella della limitazione della responsabilità. La Commissione ha individuato tre possibili vie da seguire, alternativamente o congiuntamente:

1. fissazione di un importo finanziario massimo o di una formula che consenta il calcolo di tale importo;
2. fissazione di una serie di principi che prevedano che un revisore legale dei conti o un'impresa di revisione contabile non sia responsabile per le perdite subite da chi richiede il risarcimento al di là del proprio contributo effettivo e pertanto non sia responsabile in solido con altri autori di illeciti;
3. adozione di una disposizione che consenta alla società i cui conti devono essere controllati e al revisore legale o alla società di revisione contabile di stabilire una limitazione della responsabilità in un accordo.

Nonostante l'indicazione comunitaria, il legislatore nazionale, come si è visto, ha scelto di non limitare la responsabilità del revisore legale, conservando l'originaria impostazione della norma codicistica, seppure con una diversa formulazione.

Il comma secondo dell'art. 15, D.lgs. 39/2010, invece, prevede, secondo la maggiore dottrina che si è espressa in argomento, una norma di mera organizzazione interna della responsabilità della società di revisione legale, ponendosi in una posizione di specialità con quella di cui al comma primo. In altri termini questo prevedrebbe la regola generale per cui il revisore risponde in solido con gli amministratori della revisionata, mentre il secondo comma prevedrebbe la solidarietà tra coloro che hanno preso parte attivamente alla revisione⁷⁶. Occorre rilevare poi che mentre a norma del primo comma, come meglio si vedrà in seguito, il revisore è responsabile dei danni derivanti dai propri inadempimenti verso la società, verso i soci e verso i terzi, per il secondo comma il responsabile della revisione, i dipendenti e la società di revisione sono responsabili in solido tra loro per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti, solo nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi⁷⁷. Manca il riferimento ai soci. La non responsabilità

⁷⁶ Il comma II pare non curarsi della definizione data all'art. 1, lett. i) di Responsabile della revisione. Difatti per tale soggetto deve intendersi non solo colui il quale è stato incaricato dalla società di revisione nominata di svolgere la revisione, ma anche dal revisore persona fisica nominato dalla società sottoposta a revisione. Dal tenore dell'art. 15, II il legislatore sembra volersi riferire tuttavia al solo soggetto incaricato della revisione da parte della società di revisione, in altri termini alla persona fisica che per conto della società di revisione svolge l'incarico.

⁷⁷ La delega al Governo contenuta nell'art. 24 della legge comunitaria 2007 (L. n. 34 del 25.2.2008), recava, tra i principi e criteri direttivi, quello della disciplina di un regime della responsabilità civile dei revisori che tenesse conto «degli orientamenti assunti in sede comunitaria [...], dell'esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualità e di tutelare i risparmiatori, della proporzionalità della responsabilità dei soggetti coinvolti nella redazione e nella revisione del bilancio rispetto ai danni dagli stessi cagionati, dell'esigenza di contenere il costo del capitale e la concentrazione nel mercato della revisione».

A seguito della menzionata legge-delega, il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato un documento di consultazione per illustrare le innovazioni da introdurre nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva, consultabile sul sito <http://www.dt.tesoro.it/>. Partiamo dalle conclusioni ivi contenute, le quali appaiono per certi aspetti poco comprensibili, per poi fare un passo indietro.

Così si legge nel testo del documento *de quo*: «poiché, per quanto considerato, nel nostro ordinamento può già ritenersi operante un sistema di responsabilità c.d. proporzionale per i soggetti incaricati della revisione [...] non si ritiene necessario intervenire

verso i soci, sarebbe solo frutto di una svista da parte del legislatore, colmabile con analogia interpretativa, per l'applicazione del comma I⁷⁸.

Tale interpretazione non soddisfa pienamente in quanto sembra non lasciare spazio alla responsabilità del revisore legale per fatto proprio. In altri termini aderendo a tale dottrina dovrebbe concludersi che ogni atto illecito od inadempimento del revisore legale comporti sempre la sua responsabilità in solido con gli amministratori della revisionata. Tuttavia il

sull'assetto vigente del regime di responsabilità civile dei revisori dei conti ». Ad essere sorprendente non è tanto la conclusione circa la non opportunità di una modifica normativa (conclusione che, per ragioni assai diverse, potrebbe risultare condivisibile), quanto la motivazione che sorregge la stessa: e cioè la presunta operatività nel nostro ordinamento di un regime di responsabilità proporzionale.

Per i redattori del "documento di consultazione", i revisori sarebbero invero esposti nel nostro ordinamento a due tipi di responsabilità:

a) *la responsabilità "indiretta"* per i danni cagionati da fatti od omissioni degli amministratori, solidalmente con gli amministratori stessi, sotto la duplice condizione che:

– abbiano omesso di vigilare "*in conformità degli obblighi della loro carica*";

– il danno (pur cagionato dai fatti od omissioni degli amministratori) non si sarebbe prodotto, se essi non fossero incorsi nella predetta omissione;

b) *la responsabilità "diretta"* per i danni direttamente derivanti dall'inadempimento dei loro doveri, senza alcun vincolo di solidarietà passiva con altri soggetti, e senza alcuna specifica condizione ulteriore.

Mentre la responsabilità sub a) sarebbe effettivamente una responsabilità solidale rispetto alla *mala gestio* dell'amministratore, di cui si auspica l'abrogazione [il documento di consultazione così si pronunciava sul punto: «Nondimeno, si può valutare l'opportunità di eliminare il richiamo - negli artt. 2409-*sexies* c.c. e 164, comma 1 del TUF - all'art. 2407 c.c., al fine di escludere la responsabilità solidale dei revisori, per i danni prodotti da fatti ed omissioni degli amministratori (seppure sotto la condizione che il danno "*non si sarebbero prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*")»], la responsabilità per negligente revisione sarebbe una responsabilità "per fatto proprio" e come tale strutturalmente "proporzionale" rispetto al danno effettivamente cagionato, sicchè si conclude con l'inopportunità di ogni modifica. Bisogna, però, constatare - alla luce del D.lgs. 39/2010 - che non essendo venuta meno la responsabilità in solido con gli amministratori (prescritta oggi dall'art. 15, comma 1 del decreto richiamato), effettivamente non può dirsi esistente un sistema di responsabilità proporzionale; né tantomeno poteva individuarsi in vigenza della precedente normativa.

Lasciare immutata la situazione non è una scelta sbagliata, anzi è la scelta che io ritengo di condividere come avrò modo di spiegare, ma non significa - come invece riteneva il Dipartimento del Tesoro - mantenere un regime di responsabilità parziaria che evidentemente non si rinveniva, né tuttora si rinviene pur essendo intervenuto il D.lgs. 39/2010.

⁷⁸ BUTA, Art. 15, in *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati a cura di N. De Luca*, in *Le nuove leggi civili commentate*, I, 2011, 161.

richiamo che l'art. 2409 *sexies* faceva all'art. 2407, individuava una responsabilità per fatto proprio dei revisori, che oggi non pare riconoscersi. Lacuna questa che preoccupa non poco, soprattutto alla luce dei numerosi compiti attribuiti al revisore legale. Si pensi, nell'ipotesi più semplice, al caso in cui il revisore, cui venga sottoposto un bilancio vero, chiaro e corretto, non effettui la revisione. Non si potrebbe di certo ritenere un tale inadempimento addebitabile anche agli amministratori della società, eppure non pare potersi giungere ad una diversa conclusione laddove si accogliesse la lettura proposta. Del resto la limitazione della responsabilità nei rapporti interni, per cui gli amministratori potrebbero richiedere l'intero al revisore nell'ipotesi prospettata, non esclude affatto l'efficacia fortemente onerosa della previsione. Ciò è vero non appena si noti che l'obbligo in capo agli amministratori di corrispondere l'intero al creditore, seppure con la possibilità di riottenerlo dal revisore, in ragione dell'apporto causale al danno, ha in sé una forte connotazione pregiudizievole per l'amministratore, che si vedrebbe costretto ad adempiere, pur senza aver partecipato alla causazione del danno⁷⁹.

L'art. 15, secondo comma, D.lgs. 39/2010 non pare doversi intendere come una norma destinata a regolare esclusivamente la responsabilità dei soggetti che operano all'interno di una società di revisione, ma piuttosto pare disciplinare l'ipotesi di responsabilità per fatto proprio, così uscendo dall'alveo di specialità rispetto al primo comma ed a questo affiancandosi. In particolare il mancato riferimento alla solidarietà con gli amministratori della revisionata ed il riferimento agli atti illeciti, come fonte di danno, sembrano collocarsi proprio in questa direzione.

⁷⁹ La Commissione definisce la natura della solidarietà tra debitori, e quindi la possibilità che il condebitore paghi per l'intero, come una misura sanzionatoria. Ci si chiede allora perché debbano essere sanzionati dei soggetti che non hanno partecipato in alcun modo alla causazione del danno, anzi, che neppure avrebbero potuto, non partecipando alla causazione del danno.

Si pensi inoltre al mancato richiamo ai soci. Certo lo si potrebbe ritenere una dimenticanza facilmente colmabile laddove si ritenesse la norma una specificazione del primo comma, ci sia consentito, specificazione quantomeno ridondante.

Se tuttavia si volesse accogliere la soluzione qui proposta, il mancato richiamo alla responsabilità verso i soci, potrebbe apparire corretto. Ed infatti, mentre nei confronti della società l'inadempimento od il fatto illecito posto in essere esclusivamente dal revisore può senz'altro cagionare un danno, nei confronti del singolo socio non si rinvengono ipotesi in cui ciò possa accadere. In particolare il danno che deve essere cagionato al singolo socio non è un danno derivante dal danno sociale, e quindi indiretto, quale può essere una *deminutio patrimonii* dovuta ad esempio al ritardo nell'approvazione del bilancio, ma deve trattarsi di un danno diretto al patrimonio del socio⁸⁰.

⁸⁰ Si veda Cass. Sez. Un. 27346/2009, che sul punto ha chiarito che a legittimare l'esercizio dell'azione di responsabilità del singolo socio nei confronti del revisore deve essere un danno diretto al suo patrimonio, non già un danno alla sua partecipazione sociale derivante dal pregiudizio subito dalla società.

3.7.2 LA RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ, VERSO I SOCI E VERSO I TERZI.

Il revisore legale dei conti è responsabile verso la società, verso i soci e verso i terzi (art. 15, comma primo, D.lgs. 39/2010). Per ciò che concerne la responsabilità verso la società non vi sono dubbi che si tratta di una responsabilità di natura contrattuale. Il revisore deve adempiere le proprie obbligazioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 1176, comma secondo, c.c.). Che si tratti di attività professionale è chiarito dalle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività, come visto in precedenza. Il revisore non può limitarsi ad un formale esame del dato contabile, ma deve estendere il proprio controllo alla corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili. A tali doveri di controllo si accompagnano specifici poteri di acquisizione di documenti e di informazioni, nonché il dover svolgere accertamenti, ispezioni e controlli sulle società soggette a revisione⁸¹.

Il mancato richiamo all'art. 2407 pone tuttavia alcuni problemi di natura procedimentale⁸². Infatti con il richiamo si applicavano le regole dettate per la responsabilità degli amministratori, e quindi per l'azione esercitata dalla società gli artt. 2393 e 2393 *bis*. Indubbio che legittimata ad esperire l'azione di responsabilità sia l'assemblea con una delibera ordinaria, mentre sembra doversi escludere che la stessa possibilità sia riconosciuta alla minoranza. Peraltro non si può ritenere che la stessa possa essere deliberata dagli amministratori, essendo i diretti destinatari

⁸¹ Così Trib. Milano del 04 novembre 2008. Tuttavia in senso contrario sembrerebbe andare la sentenza del Trib. di Melfi del 13 maggio 2011, secondo cui l'obiettivo della revisione non è quello di garantire che il bilancio sia esente da errori, ma che sia nel complesso redatto nel rispetto delle norme che lo disciplinano. Nel fare ciò al revisore non è richiesto il riscontro analitico della composizione di ogni voce e posta contabile, ma il controllo effettuato con il metodo del campione.

⁸² Per la natura contrattuale si veda App. Milano 27 marzo 2001, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, II, p. 319.

del controllo. Legittimati ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti sono dunque i soli soci, mediante l'approvazione di un'apposita delibera.

Per quanto concerne i singoli soci, la questione è maggiormente complessa. Pur non potendosi estendere a tale ipotesi le norme dettate per la responsabilità degli amministratori, essendo venuto meno l'espresso richiamo all'art. 2395, tale norma consente di ricostruire i presupposti per l'esercizio di tale azione: un atto doloso o colposo del revisore; la sussistenza di un pregiudizio diretto al singolo socio; la sussistenza del nesso causale tra il danno e l'atto del revisore. Si badi pertanto che non è legittimato ad esercitare tale azione il socio che abbia subito un danno indiretto, cioè quel danno subito dalla società e che per l'effetto danneggia anche il socio. Così come è necessario che il danno sia cagionato in occasione dell'esercizio dell'attività di revisore. L'esempio che si può riproporre è quello della sottoscrizione da parte del socio di un aumento di capitale deliberato sulla base di un bilancio non vero, che era stato positivamente giudicato. In questo caso, da un lato avremo una responsabilità verso la società per non aver rilevato la falsità, dall'altro avremo una responsabilità verso il singolo socio per averlo indotto a sottoscrivere l'aumento.

Peraltro non può ritenersi che la responsabilità dei revisori sia verso il singolo socio di natura contrattuale. Il rapporto contrattuale che fonda l'esercizio della revisione è infatti sottoscritto dal revisore e dalla società revisionata, non già dal socio che subisce il danno.

Ancora diversa l'ipotesi di responsabilità verso i terzi. In tale categoria rientrano i creditori della società a qualunque titolo e tutti coloro che entrano in contatto con la società. A ben vedere perché vi sia un danno risarcibile vi deve essere un interesse da tutelare. Tale interesse non

può essere il generico interesse del *quisque de populo*, così escludendo dall'alveo della tutela i soggetti latamente interessati al corretto funzionamento del mercato, ma deve trattarsi di un interesse la cui mancata tutela ha cagionato un effettivo danno (si pensi a quel soggetto che dopo aver preso visione di un bilancio falso, dal quale emerga una forte passività, non acquisti titoli della società, così subendo un pregiudizio dall'attività del revisore che non ha rilevato la falsità)⁸³.

Più semplice il caso del pregiudizio subito dal creditore. Anche in tale ipotesi si può richiamare l'art. 2394, che nonostante non sia più applicabile alla responsabilità del revisore legale dei conti, può essere utile al fine di ricostruirne i presupposti. Perché possa essere risarcibile, il danno subito dal creditore deve essere un danno derivato dal danno subito dalla società. L'insufficienza patrimoniale della società ad adempiere l'obbligazione e così soddisfare il credito, legittima il creditore ad agire nei confronti del soggetto che lo ha cagionato. Questo tuttavia solo nell'ipotesi in cui la società non abbia già esercitato l'azione di responsabilità, al fine di reintegrare il patrimonio sociale.

Da ultimo resta da chiarire il mancato richiamo all'art. 2394 *bis* per mezzo del quale, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, l'azione di responsabilità poteva essere esercitata da curatore, commissario liquidatore o commissario

⁸³ "L'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento del revisore [...] e i danni patiti da terzi deve fondarsi su un giudizio ipotetico avente ad oggetto la comparazione tra il comportamento effettivamente tenuto dall'investitore e quello che lo stesso investitore avrebbe posto in essere qualora fosse stato correttamente informato. In questa prospettiva, il canone in base al quale svolgere tale giudizio ipotetico non può che essere fondato sul comportamento tipico che un investitore di media ragionevolezza, correttamente informato, avrebbe tenuto nelle condizioni di mercato del tempo in cui si è realizzato l'inadempimento del revisore, visto che la prevedibilità di un evento non è quella riferibile al singolo soggetto contraente, bensì quella astratta inerente ad una data categoria di rapporti, valutata *ex ante* secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici". Così il Tribunale di Milano nella sentenza del 06 ottobre 2010, in relazione al noto caso Parmalat, chiariva come dovesse rinvenirsi la responsabilità del revisore nei confronti dei terzi.

straordinario. La ratio della norma è controversa soprattutto nella parte in cui si riferisce alle *azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli*, con ciò facendo espresso riferimento all'azione sociale di responsabilità ed a quella esercitata dai creditori. Con riferimento alla prima, non si rinviene la necessità di una tale estensione della legittimazione, essendo conseguenza del fallimento della società la possibilità per il curatore di stare in giudizio per la fallita, mentre assume significato riguardo all'azione di cui all'art. 2394. Infatti il curatore non rappresenta i creditori della società fallita, non agisce per loro conto. Basti pensare che anche per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria di cui al 2901, il legislatore ha ritenuto di dover estendere la legittimazione al curatore, non potendo rientrare nell'alveo dei creditori legittimati. Orbene, se, come si è detto, l'azione di responsabilità esercitata dai creditori è un'azione surrogatoria, esercitabile quindi solo laddove non vi abbia già provveduto la società, il mancato richiamo non sembrerebbe ingiustificato. Difatti il curatore fallimentare avrebbe potuto esercitare l'azione di cui al 2393 anche senza l'estensione del 2394 *bis*, stante peraltro l'art. 146 l.f., e pertanto, collocandosi le azioni su un piano di equivalenza sostanziale, salvo il profilo della legittimazione, l'esercizio dell'azione sociale da parte del curatore gli preclude la possibilità dell'esercizio dell'azione di cui al 2394. Lungi dal volersi effettuare una valutazione circa la necessità o la suprefluità dell'art. 2394 *bis*, la cui portata pare assorbita dalla specialità dell'art. 146 l.f., si ritiene di poter concludere che il mancato richiamo a tale norma sembrerebbe non ostare all'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del curatore, del commissario straordinario e del commissario liquidatore nei confronti dei revisori legali in caso di inadempimento ai propri doveri.

L'azione di responsabilità nei confronti del revisore legale dei conti si prescrive in cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione stessa (art. 15, terzo comma, D.lgs. 39/2010). Prima della novella il termine prescrizione iniziava a decorrere *dalla cessazione dell'incarico* (2409 *sexies*, terzo comma), quindi non già dall'inadempimento che si vuole risarcito. Anche in questo caso l'effetto della modifica sembra essere in favore del revisore legale che potrà senz'altro beneficiare della prescrizione più agevolmente⁸⁴.

⁸⁴ La norma manca di coerenza con la disciplina della prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, che decorre dalla cessazione dell'incarico, con ciò palesando maggiormente il favore con cui il legislatore ha guardato al revisore legale nella riforma della disciplina.

3.7.4 LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

L'art. 15 del D.lgs. 39/2010, dunque, eliminando il rinvio all'art. 2407 c.c. non richiede neppure che i revisori operino con diligenza. La dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono che la prestazione dei revisori debba essere assoggettata al criterio di diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c., valutando la perizia e la condotta di questi con riferimento ai canoni di buon operato del ceto professionale cui appartengono⁸⁵.

Per altra parte della dottrina, tuttavia, la prestazione del revisore andrebbe qualificata come obbligazione di risultato. Per tali autori, difatti, la responsabilità della società di revisione sorge ogni volta che la "certificazione" attendibile non sia stata raggiunta per violazione dello *standard* di diligenza professionale, precisando, ad ogni modo, che obbligazione di risultato non significhi garanzia di verità del bilancio⁸⁶. La contrapposizione tra tali teorie, trae origine dall'interpretazione secondo cui l'art. 1218 c.c. detta un criterio generale di liberazione del debitore per impossibilità oggettiva della prestazione a lui non imputabile, mentre l'art. 1176 c.c. avrebbe, invece, solo funzione di determinare il contenuto di quelle obbligazioni in cui non viene dedotto uno specifico risultato, bensì la sola condotta diligente del debitore tendente alla realizzazione del risultato atteso. Tale impostazione deve, tuttavia, ritenersi superata, auspicandosi piuttosto un'integrazione dell'art. 1218 c.c. con quanto previsto dall'art. 1176, comma secondo, c.c.⁸⁷. A ben vedere, difatti,

⁸⁵ Cass. 18.7.2002, n.10403; Corte d'appello di Milano, 7.7.1998; Corte d'appello di Torino, 30.5.1995 ed altre.

⁸⁶ MONTALENTI. *La società quotata* in *Trattato di diritto commerciale* (diretto da Cottino), vol. IV, 2, Padova, 2004, pag. 314.

⁸⁷ NATOLI. *L'attuazione del rapporto obbligatorio* in *Trattato del diritto civile e commerciale* (a cura di Cicu-Messineo), vol. II, Milano, 1984, pag. 58.

sembrerebbe opportuno fare riferimento al criterio della diligenza di cui all'art. 1176 c.c., per cui il debitore, qualunque sia la prestazione dovuta, sarebbe liberato dimostrando che la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivi da una causa non evitabile con la diligenza richiesta. Pertanto, la diligenza di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c. sarebbe un criterio generale per determinare il comportamento che in concreto il debitore.

4. LE RECENTI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE

Nel procedimento di riforma della disciplina della revisione legale, il legislatore comunitario, nel 2014 ha emanato la Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014, “*relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati*” e il Regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014 “*sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico*”.

L'immediata applicabilità di entrambi i provvedimenti è stata differita al 17 giugno 2016 al fine di consentire agli Stati membri di recepire la Direttiva adottando i provvedimenti necessari a tal fine.

Analizzando il contenuto dei provvedimenti, come vedremo nel prosieguo, si comprende come il percorso seguito dal legislatore comunitario continui ad essere quello di incrementare la regolamentazione, in luogo della sanzione, così prediligendo un controllo *ex ante* sul mercato della revisione, piuttosto che procedere, poi, a dover sanzionare società e revisori nel caso in cui il controllo risulti inefficiente.

Come si è visto, difatti, il tema della responsabilità del revisore non è stato affrontato (*rectius* non è stato disciplinato) dal legislatore comunitario. Tale circostanza, tuttavia, non deve trarre in inganno. A nostro avviso, la scelta di non disciplinare la responsabilità esprime solo una maggiore attenzione verso una questione particolarmente sensibile e per la quale l'armonizzazione degli ordinamenti risulta maggiormente complessa, per via delle norme dei diversi Stati membri in tema di responsabilità e di risarcimento danni.

4.1 LA DIRETTIVA 2014/56/UE

Il legislatore comunitario con la Direttiva in commento ha in prima analisi esteso la disciplina attualmente prevista per le sole revisioni legali obbligatorie anche alle revisioni legali dei conti effettuate su base volontaria relativamente alle imprese di piccole dimensioni. Difatti, il nuovo art. 2 della Direttiva, definisce la revisione legale dei conti come la *“revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati nella misura in cui essa sia: a) prescritta dal diritto dell’Unione; b) prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese; c) effettuata volontariamente su richiesta delle piccole imprese che soddisfano disposizioni giuridiche nazionali equivalenti a quelle relative a una revisione dei conti di cui alla lettera b), ove la normativa nazionale definisca tali revisioni dei conti come revisioni legali dei conti”*. Pertanto, la disciplina della revisione legale dei conti non sarà applicabile direttamente alle imprese che esercitino volontariamente la revisione legale, ma solo laddove la normativa nazionale definisca tale revisione come revisione legale dei conti.

Orbene, il legislatore comunitario sembra voler assoggettare alla disciplina in parola il controllo operato da un revisore privilegiando il *nomen iuris* attribuito dalla legislazione nazionale al controllo svolto. Pertanto, si richiede al legislatore nazionale particolare attenzione nell’attuazione della direttiva, ed in particolare nel coordinamento del testo legislativo che si vorrà adottare con l’attuale art. 2409 *bis* c.c., secondo cui *“la revisione legale dei conti”* delle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può essere effettuata dal collegio sindacale. Difatti, se si dovesse mantenere l’attuale dizione, ci si troverebbe dinanzi ad un effettivo contrasto tra norme, che si risolverebbe in una sostanziale inutilità della norma del codice civile.

Il legislatore comunitario, poi, considerato che *“è particolarmente pertinente rafforzare l’indipendenza in quanto elemento essenziale nella conduzione delle revisioni legali”*, ha introdotto modifiche rilevanti al Capo IV, della Direttiva 2006/43/CE, dedicato alla *Deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale*. In primo luogo il Capo IV sarà dal 2016 dedicato a *“Deontologia e scetticismo professionale”*.

L’art. 21 della Direttiva, infatti, introdurrà il concetto di *“Scetticismo professionale”* intendendosi con tale espressione *“un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione”* (art. 1, 13) Direttiva 2014/56/UE, che modifica l’art. 21 della Direttiva 2006/43/CE). Ancora una volta, per le ragioni che vedremo, si richiede al legislatore nazionale particolare cautela nel recepimento della direttiva. Laddove, difatti, l’attività normativa di recepimento dovesse limitarsi ad una integrale riproduzione della normativa europea, ci troveremmo a dover valutare l’attività del revisore legale in base all’uso o meno dello scetticismo professionale nello svolgimento della propria attività, ci troveremmo, in buona sostanza, a dover valutare il suo operato in base al suo atteggiamento. E difatti, *“gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l’impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti eserciti per l’intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori, nonostante l’onestà e l’integrità dimostrata in passato dalla direzione dell’ente sottoposto a revisione e dalle persone sottoposte alla sua governance.”* Dunque, a voler applicare integralmente la disciplina comunitaria, ci troveremmo dinanzi ad un reticolato normativo, che apparentemente non lascia margini

operativi, ma che, proprio per tale ragione rischia di non consentire alcun controllo, alcuna repressione degli abusi posti in essere dai revisori.

Difatti, difficile immaginare di poter applicare nella prassi delle corti nazionali un criterio così ampio, salvo voler consegnare ai giudici il compito di riempire di significato il dettato normativo, così finendo per connotare l'attività dei revisori, o meglio, la loro responsabilità, di una eccessiva discrezionalità. Una soluzione alternativa e, probabilmente auspicabile, è quella che vedrebbe una specificazione dello scetticismo professionale dai principi di revisione contabile, così creando una sorta di standard da rispettare nell'esercizio dell'attività.

Anche l'art. 22 della Direttiva 2006/43/CE, trasposto nell'art. 10 del D.lgs. 39/2010, sarà sostanzialmente modificato⁸⁸. Difatti, si dispone che il

⁸⁸ Secondo la nuova formulazione, difatti *“Gli Stati membri assicurano che, nell'effettuare la revisione legale dei conti di un ente, un revisore o un'impresa di revisione contabile e qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale siano indipendenti dall'ente stesso e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. Il requisito di indipendenza è richiesto almeno durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione contabile e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale. Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua una revisione legale dei conti adotti tutte le misure ragionevoli per garantire la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, o relazione d'affari o di altro genere, diretta o indiretta, riguardante il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti e, laddove appropriato, la sua rete, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o all'impresa di revisione contabile da un legame di controllo. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non effettua la revisione legale dei conti se sussistono rischi di autoesame o di interesse personale, rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale o dalla familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da una relazione finanziaria, personale, d'affari, di lavoro o di altro tipo tra: - il revisore legale, l'impresa di revisione contabile, la sua rete e qualsiasi persona fisica in*

requisito dell'indipendenza sia posseduto non solo dal revisore legale o dalla società di revisione, ma anche da qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione, con ciò riferendosi ad esempio ai dipendenti della società di revisione e a "qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile o qualsiasi

grado di influenzare l'esito della revisione legale e - l'ente sottoposto a revisione, a seguito della quale un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulti compromessa. 2. Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale, un'impresa di revisione contabile, i loro responsabili della revisione, i loro dipendenti e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o impresa di revisione contabile e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'art. 1 punto 2, della direttiva 2004/72/CE della Commissione non detengano né abbiano un interesse beneficiario rilevante e diretto ovvero si astengano da qualsiasi operazione su strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti da un ente sottoposto alla loro revisione legale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita. [...] 5. Le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria a e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante. 6. Se durante il periodo a cui si riferisce il bilancio, un ente sottoposto a revisione viene rilevato da un altro ente, si fonde con esso o lo rileva, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile individua e valuta eventuali interessi o relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione contabile prestati a detto ente, tali da poter compromettere, tenuto conto delle salvaguardie applicabili, la sua indipendenza e la sua capacità di proseguire la revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione. Il revisore o l'impresa di revisione contabile prende quanto prima, e in ogni caso entro tre mesi, tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi o alle relazioni in essere che potrebbero compromettere la sua indipendenza e, ove possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i rischi per la sua indipendenza derivanti dagli interessi e dalle relazioni anteriori esistenti.

persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o all'impresa di revisione contabile da un legame di controllo".

La Direttiva 2014/56/UE introdurrà anche una specifica disciplina in tema di assunzione da parte della società sottoposta a revisione del soggetto che ha svolto la revisione legale dei conti della medesima società. Difatti, ai sensi del nuovo art. 22 *bis* della Direttiva, l'ex revisore non potrà accettare un incarico dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto a revisione, diventare membro del comitato per il controllo interno ovvero diventare membro senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo della società sottoposta a revisione, prima che sia decorso un anno, ovvero due nel caso di enti di interessi pubblici, dalla cessazione della propria attività⁸⁹.

Si tratta di un meccanismo simile a quello introdotto dal SOX negli Stati Uniti per porre rimedio al fenomeno di c.d. *revolving door* per cui la possibile futura assunzione del revisore alle dipendenze della società revisionata, costituiva senz'altro una compressione dell'indipendenza del revisore ed era, peraltro una pratica molto diffusa.

La Direttiva 2006/43/CE, inoltre, dal 16 giugno 2016 stabilirà che il revisore legale, prima di accettare o proseguire un incarico dovrà valutare e documentare di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 22; se sussistono rischi per la sua indipendenza e se sono adottate misure per mitigarli; se dispone di dipendenti competenti, tempo e risorse necessarie per effettuare in modo opportuno la revisione legale.

In altri termini, il revisore deve dichiarare, documentando, che si trova in una effettiva situazione di indipendenza, così consentendo alla

⁸⁹ BALZARINI, *Modifiche alla disciplina comunitaria della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati*, in *Rivista delle società* 2014 p. 1182.

società-cliente, di valutare eventuali situazioni idonee a compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore. Orbene, da un punto di vista meramente operativo, non si comprende come possa il revisore offrire documentazione a supporto dell'indipendenza, stante l'ampio concetto di indipendenza, che concerne, come si è visto, qualunque forma di influenza del libero giudizio del revisore contabile. Ma, prescindendo da tali difficoltà operative, che ci attendiamo la prassi supererà agevolmente, la norma in commento ci sembra muovere nella corretta direzione in tema di indipendenza. È il revisore che deve avere contezza della propria situazione e delle propria "serenità" di giudizio e deve, in tali termini, riscontrare la società che intende nominarlo. Da quanto possiamo immaginare, il revisore non potrebbe fare altro che confermare di essere indipendente, non avendo dunque alcun impedimento all'accettazione dell'incarico, essere privo dei requisiti di cui all'art. 22 della direttiva, così dovendo, a nostro avviso, non accettare o comunque rinunciare all'incarico, ovvero essere coinvolto in determinati rapporti che potrebbero astrattamente essere idonei a compromettere la propria indipendenza ed informarne la società sottoposta al suo controllo, in modo da consentirle di scegliere compiutamente se affidare o meno il controllo contabile al soggetto che si vuole nominare.

Tale norma, tuttavia, potrebbe porre ulteriori problemi applicativi.

Difatti, come visto, la nomina del revisore legale dei conti è il risultato di una procedura a formazione progressiva che origina dalla proposta, semi-vincolante, del collegio sindacale. Orbene, la norma europea non chiarisce chi è il destinatario della valutazione e della documentazione. Se la nomina, pur competendo all'assemblea è frutto della scelta promanante dall'organo di controllo interno, ci pare che la valutazione circa l'eventuale indipendenza del revisore a seguito della

valutazione dei rischi per l'indipendenza posta in essere dal medesimo revisore, non possa che essere consegnata al medesimo organo di controllo interno. Difatti, se si dovesse affidare tale compito all'assemblea, si rischierebbe di vanificare il procedimento di nomina cui partecipa attivamente il collegio sindacale, che fondando la proposta di nomina sulle informazioni a sua disposizione, rischierebbe di avere un quadro parziale delle condizioni del revisore indicato. Pertanto, una volta che il revisore nominato abbia svolto la valutazione di cui all'art. 22 *ter* della direttiva, ci sembra che le informazioni debbano necessariamente essere veicolate al collegio sindacale.

Ad onor del vero, tuttavia, la norma in commento non prevede il diritto della società cliente ad essere, in primo luogo destinataria del risultato della valutazione del revisore e dall'altro lato non prevede, neppure le conseguenze nel caso in cui il revisore, volontariamente o negligenemente abbia errato nella valutazione.

Ciò posto, ci sembra che la norma comunitaria sia da valutare come un'occasione per il legislatore nazionale cui è riservato un ampio margine di determinazione del reale contenuto della norma in commento. Il legislatore nazionale, difatti, potrà precisare che la valutazione debba essere indirizzata alla società cliente e che l'erronea valutazione sia fonte di responsabilità.

Per quanto concerne la relazione di revisione, l'art. 28 della nuova Direttiva, precisa che, oltre al giudizio, con o senza rilievi o negativo, ovvero di impossibilità di rendere un giudizio, la relazione *"contiene una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente di mantenere la continuità aziendale"*. La norma non è molto chiara: il revisore deve rendere una dichiarazione sulle incertezze significative o su circostanze *"che*

potrebbero sollevare dubbi significativi” sulla capacità dell’ente di continuare ad operare nel mercato. La norma desta non poche preoccupazione perché potrebbe introdurre l’obbligo del revisore di valutare le capacità della società revisionata di proseguire nello svolgimento della propria attività. Non è ancora chiara la portata che potrebbe avere una norma di questo tipo, ma sembra evidente che un uso distorto di tale strumento potrebbe avere conseguenze piuttosto influenti sulla società revisionata. Quasi come accadde nel 2007 con le società di *rating* che esprimevano giudizi sull’affidabilità dell’impresa. Rispetto all’attività tipicamente di revisione delle scritture contabili della società cliente, con la norma in commento il legislatore europeo sembra aver attribuito, forse anche involontariamente, al revisore legale un compito diverso e di analisi prospettica dell’attività della società revisionata. Dall’espressione di un giudizio sulla tenuta delle scritture contabili si è attribuirà al revisore legale un compito ben diverso: evidenziare eventuali situazioni che potrebbero portare all’esclusione dal mercato. Attendiamo le prime applicazioni di questa norma, ma soprattutto, ancora una volta, l’applicazione che vorrà darvi il legislatore nazionale che ci aspettiamo voglia circoscrivere tale obbligo del revisore, anche mediante un rinvio ai principi di revisione, fornendo anche ai revisori indicazioni maggiormente specifiche in ordine a quando e cosa dovranno segnalare.

Il rischio che avvertiamo con particolare preoccupazione è che un’errata valutazione da parte dei revisori possa avere per la società, ovvero per il mercato, conseguenze devastanti. La società revisionata che stia attraversando una momentanea difficoltà, potrebbe vedersi una dichiarazione da parte dei revisori che la ritengono non in grado di proseguire l’attività e, così, aggravando ulteriormente la situazione di difficoltà per la sostanziale diffidenza degli altri operatori del mercato, che

difficilmente entreranno in relazioni commerciali con un'impresa in difficoltà economica che non stia beneficiando di una procedura concorsuale.

4.2 IL REGOLAMENTO 537/2014

Il 16 aprile 2014 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea, hanno adottato il Regolamento 537/2014 che stabilisce i requisiti per l'esecuzione della revisione legale dei conti, del bilancio di esercizio e consolidato degli enti di interesse pubblico, norme in per l'organizzazione e la selezione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico, volte a promuovere l'indipendenza e a evitare eventuali conflitti di interessi, nonché norme in materia di vigilanza sul rispetto dei suddetti requisiti da parte dei revisori contabili e delle imprese di revisione contabile.

Destinatari del Regolamento sono, dunque, i revisori legali (per essi riferendoci genericamente ai soggetti incaricati di svolgere la revisione, siano essi persone fisiche che organizzati in forma di impresa) di enti di interesse pubblico e gli enti di interesse pubblico stessi.

L'art. 4 del Regolamento stabilisce che il corrispettivo spettante al revisore non dipende dal risultato dell'attività svolta. Prevede, inoltre, una serie di limiti alla fissazione del corrispettivo per la prestazione di servizi non vietati⁹⁰.

⁹⁰ L'art. 4 precisa che "i corrispettivi in funzione dei risultati sono quei corrispettivi per incarichi di revisione calcolati a partire da una base predeterminata connessa al risultato da una transazione o al risultato del lavoro svolto. I corrispettivi non sono da intendersi in funzione dei risultati se sono stati fissati da un giudice o da un'autorità competente. 2. Nel caso in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisca all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o a imprese da esso controllate, per un periodo di tre o più esercizi consecutivi, servizi non di revisione diversi da quelli di cui all'art. 5, paragrafo 1, del presente regolamento, i corrispettivi complessivi per tali servizi sono limitati al 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi consecutivi per la revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione e, se del caso, della sua impresa madre, delle imprese da esso controllate, nonché del bilancio consolidato di tale gruppo di imprese. Ai fini dei limiti indicati nel primo comma, sono esclusi i servizi non di revisione diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, prescritti dal diritto dell'Unione o nazionale. Gli Stati membri possono prevedere che un'autorità competente abbia la facoltà, su richiesta del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e in via eccezionale, di autorizzare l'esenzione di tale

Difatti, il Regolamento individua alcuni servizi che il revisore non può prestare all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione europea, in particolare sono vietati: servizi fiscali; servizi che comportano la partecipazione al processo gestionale e/o decisionale; contabilità ed attività di preparazione del bilancio; servizi inerenti la contabilità del personale; progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria; servizi di valutazione; servizi correlati alla funzione di revisione interna; servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio; promozione di azioni; servizi inerenti le risorse umane; determinati servizi legali⁹¹. Tali ultimi servizi, quelli c.d. legali, sono vietati anche nell'esercizio precedente a quello in cui è

revisore legale o impresa di revisione contabile dai requisiti di cui al primo comma in relazione a un ente sottoposto a revisione per un periodo che non supera i due esercizi. 3. Nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un ente di interesse pubblico in ciascuno degli ultimi tre esercizi consecutivi corrisponda a oltre il 15% del totale dei corrispettivi ricevuti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile o, se del caso, dal revisore del gruppo che ha effettuato la revisione legale dei conti in ciascuno di questi esercizi finanziari, tale revisore legale o impresa di revisione contabile o, se del caso, il revisore del gruppo, ne informa il comitato per il controllo interno e la revisione contabile e discute con quest'ultimo i rischi per la propria indipendenza e le misure adottate per mitigarli. Prima dell'emissione della relazione di revisione, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile valuta se sottoporre l'incarico di revisione a un controllo della qualità dell'incarico da parte di un ulteriore revisore legale o impresa di revisione. Nel caso in cui i corrispettivi versati da tale ente di interesse pubblico continuano a essere superiori al 15% del totale dei corrispettivi ricevuti da tale revisore legale o impresa di revisione contabile o, se del caso, dal revisore del gruppo che effettua la revisione legale, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile decide sulla base di motivi oggettivi se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile o il revisore del gruppo di tale ente o gruppo di enti possa continuare a svolgere la revisione legale dei conti per un ulteriore periodo, che comunque non deve essere superiore a due anni. 4. Gli Stati membri possono applicare requisiti più rigorosi di quelli di cui al presente articolo."

⁹¹ In particolare ai sensi dell'art. 5 lett. g) del Regolamento, sono vietati i servizi legali concernenti: "la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali; la negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione; e l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie".

effettivamente svolta la revisione, mentre gli altri servizi sono vietati solo nel periodo *“compreso tra l’inizio del periodo oggetto di revisione e l’emissione della relazione di revisione”* (cfr. art. 5, comma 1, Regolamento 537/2014). Ci sembra, a ben vedere, che la norma più che stabilire che il revisore non può offrire i servizi legali nell’anno precedente a quello in cui svolge la revisione, contempra un’incompatibilità con la funzione di revisore, così creandosi un meccanismo per cui il soggetto che abbia prestato servizi legali ad una data società, non può nell’anno successivo revisionarne le scritture contabili. Ed invero non si comprende come possa il divieto di cui all’art. 5, altrimenti, operare retroattivamente. È evidente che il revisore avrà già svolto la propria attività c.d. legale nel precedente anno e, pertanto, non potrà svolgere la revisione. Non si potrà, ci sembra, verificare il contrario. Mentre, per tutte le altre ipotesi, il revisore legale dal momento in cui ha accettato l’incarico di revisore di una determinata società, non potrà prestare gli ulteriori servizi.

Si tratta di una norma, seppur, con alcuni difetti stilistici, di cruciale rilevanza, che, da quanto possiamo dedurre prima della sua applicazione, trova la sua collocazione esatta nella disciplina dell’indipendenza del revisore legale dei conti. È l’indipendenza, come detto, il cardine della nuova disciplina della revisione e la prestazione di servizi diversi rispetto alla revisione legale dei conti da parte del revisore, costituisce, senza dubbio alcuno, una crepa nell’armatura (di indipendenza) che si vuole costruire attorno al revisore.

Si dica, ad onor del vero, come si è già visto, che la prestazione di servizi diversi dalla revisione, costituisce la maggiore fonte di *“dipendenza”* per il revisore che, attratto da guadagni ben maggiori rispetto a quelli riconosciuti per la revisione, potrebbe essere maggiormente incline a non rilevare le irregolarità della società cliente.

Il Regolamento prevede, inoltre, che il revisore confermi annualmente per iscritto al comitato per il controllo interno e la revisione contabile la propria indipendenza e discuta con lo stesso eventuali rischi per l'indipendenza e le misure di salvaguardia adottate per attenuarli e introduce, all'art. 8, l'obbligo di riesame interno della qualità dell'incarico prima della redazione della relazione di revisione. Il riesame deve essere condotto da un revisore che non ha partecipato allo svolgimento della revisione o da un revisore esterno.

Il revisore legale deve rendere una relazione di revisione che abbia rilevanza esterna ed una interna, che avrà un maggior livello di dettaglio.

Oltre al contenuto previsto dalla Direttiva 2006/43/CE, l'art. 28 precisa che debbano essere fornite informazioni sul soggetto che ha conferito l'incarico, data, durata ed eventuali rinnovi dello stesso; una descrizione dei più rilevanti rischi di errori e le soluzioni predisposte per arginare tali rischi; una spiegazione di come l'attività di revisione sia in grado di evidenziare irregolarità e frodi; una dichiarazione che il revisore non abbia prestato alcuni dei servizi vietati ai sensi dell'art. 5 del Regolamento e che l'indipendenza non sia stata compromessa ed i servizi non vietati prestati in favore della società revisionata.

L'art. 17 del Regolamento prevede una novità con riferimento alla durata dell'incarico. Difatti, è stabilito che l'ente di interesse pubblico nomina il revisore legale per un incarico di durata non inferiore ad un anno e per una durata comunque non superiore a dieci.

Gli Stati membri possono:

- stabilire una durata complessiva minore di dieci anni;

- stabilire una proroga fino alla durata massima di venti anni nel caso in cui si svolga una gara d'appalto pubblica per la revisione dei conti; ovvero a ventiquattro anni laddove allo scadere della durata massima stabilita, l'incarico sia conferito simultaneamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, che rendano una relazione di revisione congiunta.

Al termine della durata massima dell'incarico il revisore non può assumere nuovamente l'incarico per la stessa società se non sono decorsi quattro anni dalla data di cessazione del precedente incarico (*Audit firm rotation*). È previsto inoltre un meccanismo di rotazione interna per cui il responsabile della revisione deve essere sostituito ogni sette anni, non potendo partecipare alla revisione dello stesso ente se non siano decorsi tre anni dalla cessazione del precedente incarico.

La Consob ha emanato la Comunicazione del 23 dicembre 2014⁹² con cui ha offerto ulteriori chiarimenti a due Comunicazioni di poco precedenti.

In particolare in data 27 marzo 2014 la Consob ha emanato la Comunicazione n. 0023665 con la quale è stata fornita una prima interpretazione dell'art. 17 del D.lgs. 39/2010 nella parte in cui prevede la durata di nove esercizi per la durata dell'incarico di revisione affidato alle società di revisione e di sette esercizi nel caso in cui tale incarico sia affidato ai revisori legali persone fisiche. L'orientamento interpretativo ha riguardato la valenza degli incarichi svolti precedentemente da una società di revisione ai fini della valutazione della possibilità che a questa società di revisione fosse conferito dal medesimo soggetto, divenuto nel

⁹² Comunicazione DCG/0098233 del 23 dicembre 2014, disponibile su www.consob.it – *Chiarimenti sulle Comunicazioni Consob n. 0023665 e n. 0057066 interpretative dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010*

frattempo ente di interesse pubblico, un incarico novennale. Tuttavia, a seguito delle prime applicazioni della Comunicazione, è emersa la necessità di dettare alcuni chiarimenti, forniti nella Comunicazione n. 0057066 del 7 luglio 2014.

Con tale Comunicazione la Consob ha chiarito che nelle situazioni in cui la società assume la qualità di ente di interesse pubblico, per non dover imporre un avvicendamento nella revisione, proprio nel momento particolarmente delicato di mutamento di *status*, si possa procedere alla trasformazione dell'incarico conferito alla società di revisione *ex art. 13 D.lgs. 39/2010* (per gli enti non di interesse pubblico) ad un incarico *ex art. 17 D.lgs. 39/2010*, così prolungando la durata dell'incarico fino a nove anni, così spostando l'applicabilità del c.d. *cooling off period* al termine di tale periodo novennale. Tuttavia, proprio a seguito dell'emanazione del Regolamento 537/2014, che prevede la rotazione obbligatoria, ci si attendeva dal legislatore europeo alcuni chiarimenti.

Tali chiarimenti sono stati forniti in data 3 settembre 2014 e precisano, da un lato, che la data entro la quale dovrà avvenire la rotazione del revisore dovrà essere individuata tenendo conto del periodo complessivo di permanenza in un incarico da parte del medesimo revisore alla data di entrata in vigore del Regolamento e, dall'altro, che la durata massima dell'incarico deve essere calcolata assumendo quale momento di partenza il passaggio di *status* da ente non di interesse pubblico ad ente di interesse pubblico⁹³.

⁹³ In particolare, il 2 settembre 2014 il Direttore Generale della DG *Internal Market and Services*, J. Faull, ha inviato ai Presidenti delle Autorità di vigilanza sui revisori facenti parte dell'EGAOB (European Group of Auditors Oversight Bodies), tra cui la Consob, una nota nella quale sono contenuti alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione dell'art. 41 del Regolamento UE, concernente il regime transitorio in materia di rotazione obbligatoria sugli incarichi di revisione legale in corso di svolgimento su EIP alla data della sua entrata in vigore; on successiva nota del 3 settembre 2014, i servizi della Commissione Europea hanno altresì emanato un documento denominato "Q&A – *Implementation of the*

La Consob con la Comunicazione del 23 dicembre 2014, alla luce dei chiarimenti offerti dal legislatore europeo ha ritenuto di trasporre il principio della decorrenza a partire dal momento del mutamento di *status* anche in Italia, anche considerato che tale orientamento è in linea con quanto previsto dalla comunicazione del luglio 2014.

Per quanto concerne l'*Audit firm rotation*, il Regolamento ha previsto all'art. 41 un regime transitorio, dipendente dall'esercizio delle opzioni da parte degli Stati membri in relazione alla durata massima dell'incarico. Pertanto, la Consob, pur ritenendo di dover attendere la scelta del legislatore nazionale, *"si raccomanda quindi di adottare specifiche iniziative, volte a ridurre al minimo i rischi di familiarità tra revisore ed EIP in ogni caso in cui il rapporto tra revisore e detto ente faccia seguito senza soluzione di continuità ad incarichi svolti nel periodo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010 e di comunicare alla Consob le iniziative adottate"*.

Il Regolamento prevede infine l'istituzione del *Committee of European Auditing Oversight Bodies* (CEAOB), composto da un rappresentante di ciascuna autorità competente e da un delegato dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, con funzioni principalmente di armonizzazione della disciplina della revisione contabile negli Stati membri e di agevolazione dello scambio di informazioni tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro.

Orbene, rispetto alla durata massima prevista dal D.lgs. 39/2010, ci sembra si sia fatto un passo indietro. Difatti, anche tale norma, prevista quale contemperamento degli interessi tra la stabilità della revisione e l'indipendenza, che potrebbe essere compromessa da un eccessivo

New statutory Audit Framework" che, al fine di fornire una prima risposta alle istanze pervenute dal mondo accademico, dalle professioni e da altri *stakeholders* in ordine ai principali aspetti applicativi del nuovo Regolamento, fornisce chiarimenti concernenti, tra l'altro, la rotazione obbligatoria, con particolare riferimento al momento di acquisizione dello *status* di EIP, e cioè del passaggio da non EIP ad EIP.

affidamento riposto nella società revisionata conosciuta, ha subito una sostanziale modifica che, tuttavia sembra essere andata a scapito dell'indipendenza. Difatti, la circostanza che una società di revisione possa controllare per venti anni la medesima società, sembra creare una certa affiliazione del controllore al controllato. Anche laddove questo dovesse essere conseguenza di una gara di appalto. Proprio la medesima preoccupazione sembra avvertire la Consob con la raccomandazione rivolta al legislatore nazionale di evitare le situazioni che possano portare alla familiarità tra il revisore e la società revisionata.

CONCLUSIONI: L'INIDONEITÀ DELL'ATTUALE SISTEMA DI CONTROLLO ALLA PREVENZIONE ED ALLA SOLUZIONE DELLE CRISI D'IMPRESA E DI MERCATO

Alla luce di quanto esposto nel presente lavoro, è il momento di tentare di fornire una risposta al quesito che ci siamo posti: se la disciplina del controllo esterno, nella sua forma più pura della revisione contabile, è idonea a realizzare gli scopi per cui la stessa è stata introdotta.

La revisione legale, come si è visto, è frutto dell'esigenza di consentire a coloro i quali sono interessati all'affare privato, ma non possono o vogliono parteciparvi attivamente, di controllare l'andamento dell'affare. Ma non solo. Dovrebbe essere emerso chiaramente che il mero controllo c.d. interno non è a tale scopo sufficiente, perché i controllori interni non garantiscono quella indipendenza dagli altri organi sociali che consentirebbe loro di rendere un giudizio ritenuto dagli operatori del mercato affidabile.

Orbene, tale conclusione potrebbe rivelarsi non pienamente condivisibile al termine della nostra analisi.

La giurisprudenza, a tal proposito, è stata chiara nell'individuare il fine ultimo della revisione contabile consistente, appunto, nell'elargire *“al mercato e ai suoi fruitori, oltre agli azionisti di minoranza, un arricchimento informativo mediante un giudizio professionale espresso con principi standardizzati. Non può, infatti, contestarsi che “le informazioni rilasciate sulle situazioni societarie e di bilancio, cui si ricollegano i titoli offerti, assumono grande rilevanza per sostenere la credibilità del mercato” e che “il legislatore ha offerto ai fruitori di questo particolare mercato una diretta protezione dai rischi*

derivanti da una negligente informazione, sancendo espressamente la responsabilità dell'ente che istituzionalmente ne certifica i bilanci"⁹⁴.

Evidente che occorre distinguere lo scopo-mezzo della revisione dal suo scopo-fine; il primo è chiaramente individuato e disciplinato dal legislatore e consiste nell'esprimere un giudizio sul bilancio della società di cui si effettua la revisione, il secondo, invece, è da rinvenirsi nella esigenza di garanzia di veridicità e quindi di affidabilità del bilancio della società da parte dei terzi.

Come si evince dalla decisione del Tribunale di Milano citata, la protezione dei rischi offerta ai fruitori del mercato discende dalla responsabilità prevista per i revisori legali dei conti. Tuttavia, come pure abbiamo visto, la disciplina della responsabilità non è di per sé idonea a garantire il mercato contro i rischi che gli operatori corrono, ed il legislatore comunitario prima, e quello nazionale poi, hanno scelto di implementare tale disciplina, affidando maggiore rilevanza all'indipendenza del revisore. Un controllo *ex ante*, quindi, al fine di prevenire gli abusi piuttosto che reprimerli e/o sanzionarli.

La scelta, che appare condivisibile nei suoi intenti, trova qualche battuta d'arresto nella sua attuazione pratica.

Per realizzare l'indipendenza è stato modificato il meccanismo di nomina del revisore, che attualmente, come visto, deve essere proposto dal collegio sindacale, ma, se da un lato tale soluzione sembrerebbe far pensare che ci si sta muovendo nella giusta direzione, dall'altro lato, le concrete attuazioni destano qualche perplessità: l'assemblea non è tenuta alla nomina del revisore proposto, così obbligando il collegio sindacale a fare una nuova proposta, e così fino a quando non si giunga sino a

⁹⁴ Così Trib. Milano, 4 Novembre 2008.

nominare quel revisore che possa incontrare i gusti dell'assemblea. Con la Direttiva 2014/56/UE e l'introduzione dello "scetticismo professionale", si rende ancora più incerto ed ancorato a meccanismi puramente discrezionali il requisito dell'indipendenza, che arriva a comporsi dell'atteggiamento che il professionista utilizza nello svolgimento del proprio incarico.

Il meccanismo di scioglimento del rapporto che si instaura tra la il revisore e la società revisionata ci sembra completamente svuotato della codicistica tutela: viene a mancare la necessaria di autorizzazione del tribunale, che accertasse la sussistenza della giusta causa di revoca.

La durata massima dell'incarico è di nove anni e dal 2016, con l'entrata in vigore del Regolamento 537/2014, potrà essere prevista una durata massima fino a ventiquattro anni, a determinate condizioni. Solo con il citato Regolamento è stato introdotto il meccanismo dell'*Audit firm rotation*, che tuttavia non pare sufficiente a reprimere il fenomeno della familiarità del revisore legale dei conti con la sottoposta al suo controllo.

Se quindi l'indipendenza, seppur muovendo da un'idea assolutamente condivisibile, trova ad avviso dello scrivente difficoltà applicative, ci si attendeva un maggior rigore nella repressione, quale ultimo strumento non di repressione ma di ristorazione del danno cagionato dalla condotta negligente del revisore.

Come si è visto, tuttavia, anche in questo caso il legislatore si è trovato dinanzi ad una scelta tra interessi da contemperare: da una parte l'interesse del mercato a vedersi risarcire il danno cagionato dalla condotta del soggetto su cui basavano la propria fiducia, dall'altra l'interesse del revisore legale.

Il revisore legale dei conti, in altri termini, non potrebbe vedersi costretto a rispondere di tutti gli atti di *mala gestio* realizzati dalla società con il proprio patrimonio, finendo altrimenti ad equivalere ad una sorta di assicurazione contro le irregolarità, in cui i beneficiari di tale rapporto assicurativo sarebbero coloro i quali hanno fondato le proprie scelte finanziarie sulla base delle scritture contabili certificate (*rectius* giudicate) dal revisore legale di conti.

Scelta coraggiosa ed apprezzabile, dunque, quella del legislatore nazionale di conservare la responsabilità solidale tra revisore e società revisionata per i danni cagionati da frodi contabili non rilevate dal controllore, ma che, in ogni caso non sembra idonea a raggiungere lo scopo. Si consideri che si è pure analizzata una giurisprudenza che vorrebbe la verifica contabile da effettuarsi a campione, così scusando l'omissione del revisore laddove, dal campione analizzato l'irregolarità non si evinceva.

Se, dunque, da un lato la disciplina della scelta del revisore e del suo "atteggiamento" nei confronti della società revisionata e dall'altro la disciplina della responsabilità non consentono di giungere alla completa affidabilità del giudizio reso e quindi delle scritture contabili revisionate, la questione di fondo della nostra intera ricerca comincia a trovare una propria ragion d'essere.

Difatti, come si è visto, la disciplina della revisione ha subito notevoli interventi legislativi, in un primo momento tesi a tutelare il mercato, fino a prevedere una vera e propria certificazione della bontà del bilancio da parte del revisore, per trovarsi poi a dover fare marcia indietro, sotto le

pressioni delle società di revisione, che si vedevano eccessivamente esposte ai rischi derivanti dallo svolgimento della loro attività.

Dunque, da un lato gli interessi degli operatori all'affidabilità delle scritture contabili, dall'altro gli interessi delle società di revisione che non vogliono finire per divenire una sorta di "patrimonio separato" della società revisionata.

Sembra utile provare ad immaginare, sia chiaro, a meri fini di esercizio accademico, cosa accadrebbe laddove non vi fosse un sistema di controllo esterno obbligatorio e, per fare ciò, potrebbe essere sufficiente tornare a pensare alle relazioni economico-finanziarie del passato.

I soggetti che non avevano la possibilità di verificare le informazioni della società con la quale volevano intrattenere le proprie relazioni finanziarie e/o commerciali, semplicemente sceglievano altri partner commerciali, maggiormente affidabili. Ed allora, sotto tale profilo, si potrebbe ben immaginare come la liberalizzazione del controllo esterno – rimettendo cioè alla libera scelta della società di chiedere ed ottenere una certificazione attestante la bontà delle proprie scritture contabili – possa rispondere alle esigenze della società medesima.

È la società che in relazione alle sue specifiche esigenze sceglie se sottoporre o meno il proprio bilancio a revisione. Il mercato ne prende atto e sceglie con chi intrattenere le proprie relazioni.

Una conclusione del genere rischierebbe tuttavia di paralizzare il mercato o, comunque, di renderlo appetibile solo per gli operatori professionali.

Ed allora, l'evoluzione del sistema societario, degli strumenti di partecipazione alla società e degli interessi in essa coinvolti, hanno fatto propendere per la scelta di rendere obbligatorio il controllo.

Ma, come si è cercato di esprimere nel corso dell'esposizione, il controllo attuale non è in grado di assumere la veste di presidio di legalità e filtro delle informazioni fruibili all'esterno e di rendere, dunque, attendibili tali informazioni.

In altri termini, la domanda che ci stiamo ponendo potrebbe semplicemente tradursi nella seguente: il giudizio del revisore, che sia senza positivo senza rilievi, rende le scritture contabili affidabili? ingenera nei terzi fiducia, si badi non sulla bontà dell'investimento, ma sulla verità dei dati che assumeranno per fondare le proprie decisioni?

La risposta pare dover essere negativa. Difficilmente nell'esperienza quotidiana le scelte degli investitori tengono conto del risultato della revisione. Certo è che la presenza della società di revisione offre una maggiore garanzia. Non di verità e affidabilità, ma di solvibilità, aumentando così il novero dei soggetti nei confronti dei quali agire per vedersi risarcire il danno.

E cosa accadrebbe se, in luogo del revisore, fosse un contratto di assicurazione a coprire i danni derivanti dalle irregolarità nelle scritture contabili? Un contratto cioè in base al quale la compagnia di assicurazione, debitamente strutturata ed attrezzata a tal fine, valuti il rischio e garantisca i terzi con il proprio patrimonio, senza che i conti della società assicurata siano sottoposti ad alcun tipo di revisione da parte di un soggetto esterno, senza cioè che la società nomini il revisore e corrisponda a questo il compenso per il proprio incarico. Perché, si ribadisce, se la revisione deve ridursi ad essere un mero presidio di garanzia patrimoniale

del mercato, è evidente che si è giunti ad un paradosso giuridico. Se non si ha la necessità del controllo sui conti ma della garanzia patrimoniale che il controllore potrebbe offrire, si lasci tale compito a professionisti. Si badi, tale conclusione, che è qui fornita in via estremamente provocatoria, potrebbe avere anche una propria ragion d'essere. Nella conclusione di un contratto di assicurazione, il soggetto che assume il rischio su di sé, nello scegliere se assumere o meno tale rischio e, in caso positivo, nel calcolare il premio da far pagare all'assicurato, pone in essere un'attività di valutazione del rischio. Orbene, tale contratto potrebbe essere stipulato anche dalle società che potrebbero essere maggiormente attente alla regolarità delle proprie scritture contabili al fine di poter concludere il contratto di assicurazione e di non essere tenute alla corresponsione di un premio eccessivamente elevato.

Nessuna revisione contabile, dunque, ma un contratto con cui il rischio si trasferisce dal beneficiario/terzo alla compagnia di assicurazione.

È evidente, tuttavia, che non è perseguibile una tale via che non può che essere considerata come una provocazione tesa a manifestare l'inefficienza del sistema della revisione legale dei conti rispetto allo scopo per il quale è stata introdotta.

L'affanno del legislatore ed il suo iperattivismo confermano tale conclusione.

Forse il legislatore nazionale avrebbe potuto scegliere di perseguire un'altra via, sfruttando così le aree non di dettaglio della direttiva 2006/43/CE e cercando al più di adeguare la giovane disciplina codicistica del 2003 alla normativa comunitaria ove necessario. La disciplina del 2003 era difatti maggiormente puntuale in tema di decadenza/incompatibilità e

di responsabilità. Ed allora viene da domandarsi quale sia stata l'esigenza di una modifica così radicale che renderà necessario un nuovo, e probabilmente, lungo periodo per essere compresa, perfezionata e perché sia dunque efficiente.

A voler concludere, ci si attende che il legislatore comunitario prima e quello nazionale poi, lascino "depositare sul fondo" la nuova ed acerba disciplina della revisione legale dei conti, al fine di consentire agli operatori di conoscerla fino in fondo e mostrarne così le eventuali carenze, piuttosto che stravolgerla ad ogni campanello d'allarme. Ci attendiamo, in altri termini, che il legislatore, una volta individuati i punti deboli della disciplina, si adoperi al fine di rafforzarli e non decida di abbandonare l'intera disciplina, riformando nuovamente la materia.

BIBLIOGRAFIA

ABRIANI - STELLA RICHTER, Codice commentato delle società, 2010.

ADDANTE, Responsabilità nell'esercizio della revisione contabile, in Danno e responsabilità, 2003.

ALPA - GAROFOLI, Manuale di diritto civile, 2011

AMATUCCI, La controversa limitazione della responsabilità del revisore legale nell'UE e la scadente tecnica normativa del legislatore italiano. In www.associazionepreite.it/.

AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana. Giurisprudenza Commerciale, 2012.

AMBROSINI, La responsabilità di amministratori, sindaci e revisori. Giuffrè editore, 2007.

ANGELICI, CAVALLI E LIBERTINI, Parere pro veritate in materia di ineleggibilità del sindaco e società tra professionisti reso in data 4 Febbraio 2005 al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commercialisti, consultabile dal sito <http://www.ilsole24ore.com/>.

BAILEY LARRY P., Miller GAAS Giude 3-6, Aspen Law & Business, 2002.

BALZARINI, Modifiche alla disciplina comunitaria della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, in Rivista delle società, 2014.

BALZOLA, La responsabilità contrattuale del revisore contabile: obbligazione di mezzi o di risultato?. Giur. It., 2006.

BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, 2003

BARCELLONA, Commento all'art. 2409-sexies in Codice commentato delle società a cura di Abriani - Stella Richter, 2010

BARCELLONA, Responsabilità proporzionale dei gatekeepers e “regime di produzione” del bene “informazione” in Responsabilità societarie e assicurazione, Quaderni di giurisprudenza commerciale, 2010

BAUCO, La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Le nuove leggi civili commentate, 2011.

BERTOLOTTI, Controllo contabile e responsabilità “graduata” del revisore. In www.dircomm.it, 2004.

BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti in Le nuove s.p.a., opera diretta da Cagnasso,O. e Panzani,L., 2010.

BERTOLOTTI, Art. 10, La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, Commentario a cura di Nicola de Luca, in Le nuove leggi civili commentate, 2011.

BIASI, La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Le nuove leggi civili commentate, 2011.

BONELLI, Responsabilità della società di revisione per errori nella valutazione delle aziende. Giur. Comm., 1983.

BUSSOLETTI, Le società di revisione, 1985.

BUSSOLETTI, Bilancio e revisione contabile: 7 anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle direttive comunitarie. Riv. soc.,2011.

BUSSOLETTI,. Commento agli articoli 2409-bis e 2409-quinquies c.c., in Commentario romano al nuovo diritto delle società diretto da Floriano d’Alessandro, 2011.

BUTA,. La responsabilità civile dei revisori nei confronti dei terzi nella common law. Banca borsa tit. cred., 2004.

BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., 2005.

BUTA, La revisione dei conti annuali e dei conti consolidati. Le nuove leggi civili commentate”, 2011.

CAMMARATA, Interventi del Sarbanes Oxley Act of 2002 sulla corporate reponsabilità in Problemi di riforma societaria: Europa e Stati Uniti a confronto, a cura di Ruggiero, 2003.

CAMPOBASSO, Diritto commerciale, volume II, 2011.

CAPRARA, Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina, 2008.

CASADEI,. La revisione contabile nel contesto della riforma dedicata alla tutela del risparmio e alla disciplina dei mercati finanziari. Archivio Ceradi, 2006.

CASTRONOVO, L'obbligazione senza prestazione in Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, vol. I., 1995.

CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, 2006.

CENDON, Commentario al Codice Civile, 2010.

CIERVO, La responsabilità civile del revisore legale alla luce del d.lgs. 39/2010. Il nuovo diritto delle società, 2010.

COFFEE JR, Gatekeeper failure and reform: the challenge of fashioning relevant reforms, in Boston University Law Review, 2004.

COFFEE JR, The Acquiescent Gatekeeper: Reputational Intermediaries Auditor independence, and the Governance of Accounting, su www.ssrn.com/abstract_id=270944.

CUNNINGHAM, Choosing gatekeepers: the financial statement insurance alternative to auditor liability, Boston College Law, research paper n. 39.

D'ALESSANDRO,. Commentario romano al nuovo diritto delle società, 2011.

DATAR- ALLES The formation and role of reputation and litigation in the auditor-manager relationship, Aud. Fin., 1999.

DE LUCA, La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Le nuove leggi civili commentate, 2011.

FERRARINI - GIUDICI, I revisori e la teoria dei *gatekeepers* in Nuove prospettive della tutela del risparmio, 2006.

FERRARINI - GIUDICI, La legge sul risparmio, ovvero un pot-pourry della corporate governance. Riv. soc., 2006.

FIORIO, La responsabilità della società di revisione nei confronti degli azionisti e degli obbligazionisti, note a margine del caso Parmalat. Giurisprudenza Italiana, 2009.

FORTUNATO, Commento all'art. 2409-sexies in Commentario a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, 2004.

GALIMBERTI, La mancata indipendenza costa cara al revisore. Il Sole 24 Ore del 18/09/2011.

GARGANTINI, La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Le nuove leggi civili commentate, 2011.

GIUDICI, Il dibattito sulla limitazione di responsabilità delle società di revisione: la prospettiva italiana in La società per azioni oggi, a cura di Balzarini P., Carcano G., Ventoruzzo M., 2011.

GIUDICI, Auditors' multy-layered liability regime, consultabile sul sito <http://www.ssrn.com>.

GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale. Le società, 2010.

GIUDICI, La responsabilità civile del revisore legale. Le società, Gli Speciali - 2010.

MENGONI, Voce *Responsabilità contrattuale* in Enciclopedia del diritto, vol.XXXIX.

MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, III, 1947.

MONTALENTI, La società quotata in Trattato di Diritto Commerciale - Volume IV, Tomo II (diretto da Cottino), 2004.

MONTALENTI, Le società per azioni a dieci anni dalla riforma: un primo bilancio, Rivista delle società, 2014.

MONTALENTI, I controlli societari: recenti riforme, antichi problemi. Banca borsa tit. cred., 2011.

NATOLI, L'attuazione del rapporto obbligatorio, in Trattato del diritto civile e commerciale (a cura di Cicu-Messineo), 1984.

NICCOLINI - STAGNO D'ALCONTRES, Società di capitali. Commentario, 2004.

OLIVIERI, Prime osservazioni sui controlli "interni" nelle società quotate dopo la legge sulla tutela del risparmio, Giur. Comm., 2007.

PARTNOY.. Barbarians at the gatekeepers? A proposal for a modified strict liability regime, in Washington University Law Quarterly, 2001.

PRESTI, La responsabilità del revisore. Banca borsa tit. cred., 2007.

RONDINELLI, Per un ripensamento della responsabilità civile dei revisori. Giur.comm., 2010.

ROSAPEPE, La responsabilità degli organi di controllo nella crisi d'impresa, Giurisprudenza Commerciale, 2013.

ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, 1985.

RUGGIERO, La revisione dei conti annuali e dei conti consolidati. Le nuove leggi civili commentate", 2011.

SALAFIA, Il conferimento dell'incarico di revisione, la revoca e le dimissioni. Le Società, Gli Speciali-2010.

SALERNO, La responsabilità del revisore tra nuove incertezze e vecchi problemi, Riv. Soc., 2013.

SANGIOVANNI, Il d.lgs. 39/2010 e la nuova responsabilità civile da revisione. Danno e responsabilità, 2011.

SANGUINETTI, Collegio sindacale e revisione contabile: note storiche ed evoluzione della professione, in Il controllo legale dei conti, 1997.

SANTORO La responsabilità da contatto sociale. Tesi di dottorato tratta dal sito internet <http://road.unimol.it>.

SCARSO, La riforma del regime di responsabilità del revisore contabile: a proposito di una recente proposta della Commissione. *Resp.civ. e prev.*, 2007.

SCHWACZ S. L., Enron and the Use and Abuse of Special Purpose Entities in Corporate Structures, su www.ssrn.com/abstract_id=306820.

SPIOTTA, La responsabilità civile del revisore legale in base all'art.15 del d.lgs. 39/2010. *Giur. Comm.*, 2012.

STRAMPELLI, La revisione contabile nell'UE: i risultati della consultazione della Commissione sul Libro Verde del 2010. *Riv. soc.*, 2011.

TEDESCHI, L'indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti. *Giur. Comm.*, 2010.

TOFFOLETTO - BEVILACQUA, La disciplina della revisione legale dei conti negli enti di interesse pubblico. *Società, Gli Speciali-2010*.

TRIMARCHI, Voce "Illecito" in *Enciclopedia del diritto*, 2010.

VACCARI, Gli errori in bilancio non bastano per fondare la responsabilità della società di revisione. *Le Società*, 2011.

VERNA, Le differenti responsabilità del revisore legale rispetto a quelle del collegio sindacale. *Il controllo nelle società e negli enti*, 2011.

VISENTINI, *Principi di diritto commerciale*, 2006.

VISINTINI, *Trattato della responsabilità contrattuale*, 2009

WATTS ROSS L.-ZINNERMANN JEROLD L., Agency problems, auditing and the theory of the firm: some evidence, in *Journal of law economics*, 1983.

YOUNG The liability of corporate officials to their outside auditor for financial statement fraud, in *Fordham L. Rev.*, 1996.